



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1483

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità

Indice

1. DDL S. 1483 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1483	5
1.2.2. Relazione 1483, 1074 e 1510-A	8
1.2.3. Testo approvato 1483 (Bozza provvisoria)	14
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	20
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 302(pom.) del 28/05/2025	21
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 304(pom.) del 03/06/2025	25
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 313(pom.) del 01/07/2025	34
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318(ant.) del 10/07/2025	76
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 320(pom.) del 15/07/2025	78
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 328(ant.) del 05/08/2025	83
1.4. Trattazione in consultiva	87
1.4.1. Sedute	88
1.4.2. Resoconti sommari	89
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	90
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95(pom., Sottocomm. pareri) del 17/06/2025	91
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	92
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398(ant.) dell'11/06/2025	93
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 447(ant.) del 01/10/2025	100
1.4.2.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	106
1.4.2.3.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219(pom.) del 17/06/2025	107
1.5. Trattazione in Assemblea	141

1.5.1. Sedute	142
1.5.2. Resoconti stenografici	143
1.5.2.1. Seduta n. 348 del 01/10/2025	144

1. DDL S. 1483 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1483

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità

Titolo breve: *Prevenzione e cura obesità*

Iter

1 ottobre 2025: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.741](#)

assorbe [C.1509](#)

approvato

S.1483

assorbe [S.1074](#), [S.1510](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [149/25](#) del 3 ottobre 2025, GU n. 235 del 9 ottobre 2025.

Iniziativa Parlamentare

[On. Roberto Pella](#) (FI-PPE)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **9 maggio 2025**; annunciato nella seduta n. 302 del 13 maggio 2025.

Classificazione TESEO

ALIMENTAZIONE, MALATTIE SOCIALI, TUTELA DELLA SALUTE

[Articoli](#)

ASSISTENZA SANITARIA (Art.2), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.4), OSSERVATORI (Art.4), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.3, 4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 4), SPESA SANITARIA (Art.3), INFORMAZIONE (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 4), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.3), EDUCAZIONE SANITARIA (Art.3), FONDI DI BILANCIO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giovanni Satta \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 28 maggio 2025).

Relatore di maggioranza Sen. [Giovanni Satta \(Fdi\)](#) nominato nella seduta ant. n. 328 del 5 agosto 2025.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 17 settembre 2025; annuncio nella seduta n. 342 del 17 settembre 2025

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 14 maggio 2025. Annuncio nella seduta n. 303 del 14 maggio 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1483

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1483

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PELLA**

(v. stampato Camera n. 741)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 maggio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 2025

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

2. L'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia progressiva e recidivante.

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:

a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità;

b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;

c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;

d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

- e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;
- f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;
- g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i *mass media* e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;
- h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;
- i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità.

3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 4.

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

Art. 5.

(Informazione)

1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 1483, 1074 e 1510-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 1483, 1074 e 1510-A

Relazione Orale

Relatore Satta

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 10^a
COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 17 settembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità (n. 1483)

d'iniziativa del deputato **PELLA**

(v. stampato Camera n. 741)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 maggio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 2025

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente (n. 1074)

d'iniziativa dei senatori **ZULLO , BERRINO , Paola MANCINI , Raoul RUSSO , GELMETTI ,
Domenico MATERA , IANNONE , CALANDRINI , PELLEGRINO , ROSA , SILVESTRONI ,
RAPANI , FAROLFI , FALLUCCHI , DE PRIAMO e LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2024

Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità (n. 1510)

d'iniziativa della senatrice **SBROLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2025

nella seduta del 5 agosto 2025 assorbiti nel disegno di legge n. 1483

**PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Balboni)

sul disegno di legge n. 1483

17 giugno 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 3, l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel

procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Dreosto)

sul disegno di legge n. 1483

11 giugno 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1483

Testo approvato dalla Camera dei deputati

**DISEGNO DI
LEGGE**

Testo degli
articoli
formulato
dalla

Commissione

Art. 1.

*(Principi e
finalità)*

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura
dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle
condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

Identico.

2. L'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia progressiva
e recidivante.

Art. 2.

Art. 2.

*(Livelli
essenziali di
assistenza per
i soggetti
affetti da
obesità)*

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità
usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal
Servizio sanitario nazionale.

Identico.

Art. 3.

Art. 3.

*(Interventi per
la prevenzione
e la cura
dell'obesità)*

(Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura
dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per
l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Identico.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative volte:

a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e
delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con
obesità;

b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario
a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di
età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di

lavoro e negli asili nido;

c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;

d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;

f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;

g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i *mass media* e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;

h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;

i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità.

3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 4.

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

Art. 4.

*(Istituzione
dell'Osservato
rio per lo
studio
dell'obesità)
Identico.*

Art. 5.

(Informazione)

1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Informazione)

Identico.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1074

D'iniziativa del senatore Zullo
ed altri

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

2. L'obesità è riconosciuta come patologia cronica sociale e invalidante, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 2.

(Inserimento dell'assistenza ai soggetti affetti da obesità nei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, ai sensi dell'allegato 8 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse stanziare per l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3.

(Inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità)

1. Ai fini della prevenzione e della cura della patologia, lo Stato inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.

Art. 4.

(Piano nazionale di contrasto all'obesità)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute provvede alla pubblicazione del « Piano nazionale di contrasto all'obesità », coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Nella definizione del Piano, il Ministero della salute identifica le azioni specifiche da intraprendere in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'obesità adulta e pediatrica, tra cui la definizione delle Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali sull'obesità per l'adulto e a livello pediatrico, e delinea la rete territoriale dei centri per i modelli organizzativi di assistenza per la cura dell'obesità.
3. Il Piano, di durata triennale, determina le politiche nazionali in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità e in particolare definisce:
 - a) la prevenzione e la diagnosi dell'obesità adulta e infantile, anche attraverso campagne di *screening* basate sulla stratificazione del rischio;
 - b) la garanzia del pieno accesso alle cure e ai servizi psicologici e chirurgici e ai trattamenti nutrizionali e farmaceutici;
 - c) l'istituzione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità e la loro integrazione con i centri preposti alla chirurgia bariatrica, le farmacie sul territorio, le case e gli ospedali di comunità, secondo un modello *Hub and Spoke*, anche in coordinamento con l'assistenza domiciliare attraverso i servizi di sanità digitale;
 - d) la formazione e aggiornamento degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, nonché dei farmacisti;
 - e) la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione volte al riconoscimento della patologia, degli stili di vita sani e al contrasto dello stigma e della discriminazione sociale.

Art. 5.

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, presso il Ministero medesimo, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità, di seguito denominato « Osservatorio ». Con il medesimo decreto è definita la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.
2. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui all'articolo 4, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Piano stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Screening della popolazione nelle farmacie)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i servizi per la diagnosi e gli *screening* della popolazione per l'obesità sono inseriti tra i servizi erogati dalle farmacie, in via sperimentale, al fine di individuare i soggetti patologici attraverso la misurazione dell'indice di massa corporea e di prevenire l'insorgenza della patologia.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'identificazione e il trattamento dei soggetti obesi sono inseriti tra gli obiettivi definiti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1510

D'iniziativa della senatrice Sbrollini

Art. 1.

(Incremento della dotazione del fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Al fine di finanziare interventi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 10 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché gli ambiti di progetto ammissibili al finanziamento.

Art. 2.

(Campagne informative di prevenzione)

1. Per il perseguimento delle finalità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per finanziare campagne informative a livello regionale, finalizzate a promuovere la conoscenza dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dai regimi di alimentazione non salubri, a favorire l'informazione sui benefici derivanti dall'attività fisica e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici e assistenziali organizzati nell'ambito dei piani regionali e provinciali.

2. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle medesime, sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2.3. Testo approvato 1483 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1483

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 1° ottobre 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del deputato Pella, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

2. L'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia progressiva e recidivante.

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative volte:

a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità;

b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;

c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;

d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli

studenti;

f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;

g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i *mass media* e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;

h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;

i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità.

3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 4.

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

Art. 5.

(Informazione)

1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59138

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 302(pom.) del 28/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

302^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(957) Deputato CONTE e altri. - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(956) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

(1237) MAGNI e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ricorda i dati preoccupanti relativi all'incidenza del lavoro scarsamente retribuito e irregolare, nonché all'elevato tasso di precarietà. A fronte di tali dati, il radicamento e la diffusione della contrattazione collettiva nazionale si dimostra insufficiente, risultando la popolazione giovanile e femminile particolarmente colpite dalla precarietà e dal fenomeno delle basse retribuzioni, tra l'altro in un contesto nel quale il Governo non offre risposte alla questione della conciliazione famiglia-lavoro.

Presso la Camera dei deputati la maggioranza ha operato nel senso di svuotare l'originaria proposta legislativa in materia di salario minimo, trasformandola in una delega caratterizzata da spirito e finalità del tutto differenti. In ciò non si è tenuto conto dell'ampia diffusione della legislazione sul salario minimo nell'Unione europea e della possibilità concreta di superamento delle soglie minime legali. La fissazione di minimi retributivi può peraltro essere opportunamente affiancata da misure di sostegno alle imprese.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine alla definizione del testo base, a fronte della presenza di un disegno di legge di iniziativa popolare fra le proposte all'esame congiunto della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) richiama i termini regolamentari per l'incardinamento in Assemblea dei disegni di legge di iniziativa popolare.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) rammenta che il disegno di legge n. 957 è già stato adottato quale testo base dalla Commissione. A tale proposta è infatti riferito il termine per la presentazione degli

emendamenti, fissato nella scorsa seduta alle ore 12 di mercoledì 11 giugno 2025.

Il presidente [ZAFFINI](#), premesso il carattere ordinatorio del termine richiamato relativamente ai disegni di legge di iniziativa popolare, puntualizza che la data per la presentazione di emendamenti è stata fissata in conseguenza di una specifica richiesta dell'opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) riferisce in primo luogo sul disegno di legge n. 1483, il cui articolo 1 definisce l'obesità come una malattia progressiva e recidivante.

L'articolo 2 pone un richiamo relativo all'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza ai soggetti affetti da obesità.

L'articolo 3, commi 1 e 2, prevede il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità e disciplina la relativa destinazione.

Il successivo comma 3 introduce uno stanziamento permanente, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la promozione della formazione e dell'aggiornamento di studenti universitari, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e personale del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), di cui sono definiti i compiti. Si prevede inoltre che il Ministro della salute presenti annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

L'articolo 5 introduce uno stanziamento permanente, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'individuazione, la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, sensibilizzazione e educazione rivolte alla popolazione.

L'articolo 6 dispone che per la copertura degli oneri si utilizzi l'intera dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 1074 introduce disposizioni in materia di riconoscimento dell'obesità come malattia cronica, sociale e invalidante, di prevenzione e di cura.

L'articolo 2 inserisce l'assistenza ai soggetti affetti da obesità nei LEA, mentre l'articolo 3 prevede l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Piano nazionale di contrasto all'obesità, da definirsi in conformità alle Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità.

Il successivo articolo 5 dispone in merito all'istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, mentre l'articolo 6 inserisce i servizi per la diagnosi e gli screening della popolazione per l'obesità tra quelli erogati dalle farmacie e prevede che l'identificazione e il trattamento dei soggetti obesi siano posti tra gli obiettivi definiti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Infine, gli articoli 7 e 8 recano le norme sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) giudica il complesso delle disposizioni inadeguato alla luce dell'incidenza dell'obesità, in continuo aumento e riguardante in special modo gli strati della popolazione economicamente svantaggiati. La previsione dell'istituzione di un Osservatorio sulla questione, in assenza di risorse, non costituisce infatti una misura idonea ad affrontare il problema, che richiede piuttosto seri interventi sul piano educativo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) osserva la necessità dell'abbinamento con i disegni di legge relativi al contrasto ai disturbi del comportamento alimentare, il cui *iter* è attualmente fermo, in attesa della relazione tecnica richiesta sul testo base, Atto Senato n. 990. Tale proposta legislativa è peraltro ampiamente condivisa e costituisce la base per una trattazione organica della materia.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente di essere più volte intervenuto per sollecitare la trasmissione della

relazione tecnica sul disegno di legge n. 990, in assenza della quale la Commissione bilancio non è in condizione di formulare il proprio parere. Accogliendo la sollecitazione della senatrice Zambito, specifica che si procederà comunque a una valutazione tecnica riguardo la possibilità di congiunzione dei disegni di legge in titolo con i testi in materia di disturbi del comportamento alimentare.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) auspica che l'apprezzabile impegno della Presidenza possa determinare un'utile finalizzazione del lavoro finora svolto dalla Commissione.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritiene che sia stata sottovalutata la rilevanza dei contenuti dei disegni di legge in titolo. Questi prevedono infatti il riconoscimento dell'obesità quale patologia invalidante, il suo inserimento nei livelli essenziali di assistenza e nel Piano nazionale delle cronicità e il coinvolgimento delle farmacie dei servizi.

Rileva comunque di non avere preclusioni rispetto all'eventualità della congiunzione con i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce a tale riguardo la necessità di una specifica valutazione tecnica.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) specifica che la richiesta proveniente dalla propria parte politica non ha alcuna finalità dilatoria. Rammenta quindi che la proposta legislativa originaria è risultata svuotata in conseguenza della soppressione, da parte della maggioranza, di diverse disposizioni qualificanti. In particolar modo la maggioranza ha dimostrato di trascurare l'aspetto della prevenzione dell'obesità in riferimento all'educazione alimentare dell'infanzia.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sostiene a sua volta la centralità da accordare al tema della prevenzione a partire dall'infanzia. Le abitudini alimentari errate costituiscono oltretutto un fattore determinante della diffusione delle patologie odontoiatriche in età pediatrica.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) rimarca la rilevanza delle misure precedentemente illustrate, riservandosi comunque una valutazione circa la possibilità di un abbinamento con i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1179) ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale

(734) SENSI e BAZOLI. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180

(938) MAGNI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale

(1171) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica - e petizioni nn. 86 e 201 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) pone in rilievo la necessità di disporre di forme consolidate di collaborazione del Servizio sanitario nazionale con i servizi sociali operanti nei territori e con gli enti del Terzo settore, come già ampiamente dimostrato da diverse esperienze positive. A tale riguardo il testo del disegno di legge n. 1179 risulta carente, specificamente in relazione alla questione fondamentale della prevenzione rivolta all'infanzia e all'adolescenza.

Gli emendamenti presentati sono inoltre mirati a promuovere la realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi individuali, idonei a intervenire sulle singole esperienze di disagio, da attuare con la collaborazione del Terzo settore.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) specifica che la tutela della salute mentale risulta storicamente penalizzata da politiche basate sull'individuazione di priorità differenti. Le possibilità di rilancio risultano tuttavia limitate dall'insufficienza delle risorse individuate dall'articolo 11 a copertura degli oneri recati, con particolare riguardo agli interventi volti alla prevenzione di cui all'articolo 2.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) osserva che il finanziamento disposto dall'articolo 11 riguarda le sole attività di prevenzione mirate all'infanzia e all'adolescenza di cui al comma 5 dell'articolo 2. Per il complesso delle attività mirate alla salute mentale è invece previsto un finanziamento non inferiore al

5 per cento della dotazione del Fondo sanitario nazionale.

Tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.18, richiamando l'attenzione sulle conseguenze negative di un accorpamento dei servizi per la salute mentale con i servizi per le dipendenze, in quanto caratterizzati da modelli di gestione incompatibili. Il settore del contrasto alle dipendenze è peraltro già pesantemente penalizzato dalla carenza di personale e rischia di risultare del tutto inefficace in conseguenza delle misure recate dal disegno di legge n. 1179.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiamando l'attenzione sulla necessità di articolare maggiormente l'intervento legislativo sui Dipartimenti di salute mentale. Risulta in particolar modo necessario prevedere strumenti di raccordo fra le strutture territoriali e il Terzo settore.

L'emendamento 3.33 è volto in modo specifico a consentire di disporre di dati secondo criteri uniformi a livello nazionale relativamente alle terapie attuate.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) rileva l'elevata frequenza di doppie diagnosi riconducibili a patologie psichiatriche e a situazioni di tossicodipendenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 304(pom.) del 03/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2025**

304^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1509) Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame)

Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 48 il relatore BERRINO (FdI) segnala in primo luogo l'articolo 17, il quale estende l'autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani a ciascun Comune capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbia sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.

L'articolo 18 interviene sulla disciplina relativa alla filiera agroindustriale della canapa, di cui alla legge n. 242 del 2016. Le modifiche introdotte comprendono in particolare il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati.

Gli articoli 22 e 23 recano disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, vigili del fuoco e personale delle Forze armate indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

L'articolo 35 consente la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 a favore delle aziende che impieghino detenuti anche per il lavoro svolto all'esterno degli istituti penitenziari.

Il successivo articolo 36 consente di assumere in apprendistato professionalizzante i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

L'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento sull'ordinamento penitenziario, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla di criteri specifici.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) lamenta che l'eccessiva rapidità dei tempi a disposizione è

incompatibile con il rispetto delle prerogative parlamentari. Nel merito, le disposizioni introdotte sono da valutare in maniera fortemente negativa, in quanto limitative della libertà di espressione delle opinioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa presente a sua volta l'insussistenza delle condizioni necessarie allo svolgimento effettivo della trattazione del provvedimento. Il decreto legge n. 48 risente di un'impostazione autoritaria, come reso evidente dal ricorso allo strumento penale allo scopo di limitare la libertà di manifestazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) riconosce la fondatezza dei rilievi espressi relativamente alle modalità di svolgimento dell'*iter*. Considerato inoltre che è ormai scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito, ritiene di non procedere all'espressione del parere. Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ([n. 260](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, essendo stato espresso il prescritto parere sul provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, è stata sciolta la riserva precedentemente posta.

Ha quindi la parola il relatore [ZULLO](#) (*FdI*), il quale presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere è posto in votazione, risultando approvato all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ([n. 267](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 maggio.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) ha la parola in relazione alle sollecitazioni espresse nella precedente seduta nel corso del dibattito. Osserva in particolare che la mancanza di una stretta connessione della materia sconsiglia la congiunzione dei disegni di legge in titolo con le proposte legislative riguardanti i disturbi del comportamento alimentare (disegni di legge nn. 990 e abbinati). Vi è peraltro la più ampia disponibilità a valutare la possibilità di modifiche e integrazioni al testo del disegno di legge n. 1483, che propone di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene circa la proposta del relatore.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) segnala la questione specifica dell'obesità monogenica, classificata tra le patologie rare, allo scopo di garantire la necessaria omogeneità sul territorio nazionale dei trattamenti farmacologici.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) ribadisce al riguardo la propria disponibilità nei confronti della possibilità di

apportare miglioramenti al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone - con l'avviso favorevole del relatore [SATTA](#) (*FdI*) - di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 18 giugno, ore 12.

La Commissione conviene.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) esprime rammarico relativamente al rallentamento dell'*iter* dei disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare, conseguente in gran parte al ritardo nella predisposizione della relazione tecnica.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che vi è l'intenzione di riprendere al più presto la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 990 e connessi. Rispetto a questa, la procedura riguardante i disegni di legge in titolo non costituisce peraltro in alcun modo un impedimento.

Ricorda infine il proprio impegno nel sollecitare la summenzionata relazione tecnica.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) ritiene che il ritardo nella predisposizione della relazione tecnica sia riconducibile a volontà politica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1430) Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Debora Serracchiani e altri; Silvana Andreina Comaroli e altri; Gatta; Valentina Barzotti; Rizzetto e Ylenja Lucaselli; Chiara Tenerini

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto del parere non ostativo sul testo espresso dalla Commissione bilancio, successivamente alla trasmissione della richiesta relazione tecnica.

Avverte quindi che si procederà alla trattazione dell'unico emendamento, quindi degli ordini del giorno.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.1.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime perplessità riguardo la prospettiva di modificare il testo in esame, che comporterebbe un ritardo nell'introduzione di disposizioni volte ad apportare miglioramenti alla condizione di lavoratori fortemente penalizzati.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rammenta l'impegno delle diverse forze politiche al fine di evitare il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà atto della fondatezza delle obiezioni sollevate. Invita quindi a procedere a un'attenta valutazione degli aspetti di merito dell'emendamento.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricapitola le ragioni alla base dell'emendamento 1.1, volto a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa compatibilmente con lo stato di salute.

Il [PRESIDENTE](#) invita a considerare l'opportunità del ritiro della proposta emendativa. Dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) si esprime a favore di un supplemento di riflessione riguardo le implicazioni dell'emendamento 1.1.

Ha quindi la parola la relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), che, sulla base di un ulteriore approfondimento, invita al ritiro dell'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.1 è ritirato dalla senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il sottosegretario DURIGON propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1430/1/10, accolta dal senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*).

L'ordine del giorno G/1430/1/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è quindi accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in caso di accoglimento, gli ordini del giorno non verranno pertanto posti in votazione.

Il parere della relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) e del rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/1430/2/10 è contrario.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'ordine del giorno G/1430/2/10 è respinto. Con il parere contrario della relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e del sottosegretario DURIGON, è messo ai voti l'ordine del giorno G/1430/3/10, che la Commissione respinge.

Sull'ordine del giorno G/1430/4/10 la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e il sottosegretario DURIGON si esprimono in senso contrario.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) giudica scarsamente comprensibili le motivazioni alla base del parere di contrarietà, richiamando l'attività in corso presso la Camera dei deputati relativamente alla questione del *cargiver* del familiare.

L'ordine del giorno G/1430/4/10 è quindi posto in votazione e respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1430/5/10, accolta dalla senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP).

L'ordine del giorno G/1430/5/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dal GOVERNO.

Le riformulazioni proposte dal sottosegretario DURIGON relativamente agli ordini del giorno G/1430/6/10 e G/1430/7/10 sono accettate dalla senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE).

Gli ordini del giorno G/1430/6/10 (testo 2) e G/1430/7/10 (testo 2) - pubblicati in allegato - sono accolti dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/1430/8/10 è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) accetta di riformulare gli ordini del giorno G/1430/9/10, G/1430/10/10, G/1430/11/10 e G/1430/12/10 nel senso proposto dal sottosegretario DURIGON.

Gli ordini del giorno /1430/9/10 (testo 2), G/1430/10/10 (testo 2), G/1430/11/10 (testo 2) e G/1430/12/10 (testo 2) - pubblicati in allegato - sono accolti dal GOVERNO.

Gli ordini del giorno G/1430/13/10, G/1430/14/10, G/1430/15/10 e G/1430/16/10 - sui quali il parere della relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e del sottosegretario DURIGON è contrario - sono ritirati dalla senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE).

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1430/17/10.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) riformula di conseguenza l'ordine del giorno G/1430/17/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che è accolto dal sottosegretario DURIGON.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1430/18/10.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) fa presente la finalità della proposta, relativamente alle attività di prevenzione per il tumore al seno.

Il sottosegretario DURIGON propone quindi una specifica riformulazione del dispositivo.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) riformula quindi l'ordine del giorno G/1430/18/10 in un testo 2 - pubblicato in allegato -, il quale è accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/1430/19/10, sul quale è contrario il parere della relatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) e del GOVERNO, è ritirato dalla senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE).

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si procederà alla votazione degli articoli di cui consta il disegno di legge in discussione.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

La Commissione conferisce infine, all'unanimità, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1430.

(1098) SPERANZON e altri. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) rileva che l'articolo 1 introduce la possibilità per i fondi bilaterali di solidarietà di avere la finalità di assicurare prestazioni di sostegno ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, nell'ambito dei processi di esodo, fino a un importo massimo determinato dall'INPS e commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La lettera a) specifica inoltre che la possibilità di versamento all'INPS dei contributi obbligatori di previdenza sociale da parte del fondo di solidarietà bilaterale riguarda sia i casi di passaggio a tempo parziale sia i casi di mutamento di mansioni. La successiva lettera b) sopprime la previsione tassativa

che la forma di copertura contributiva prestata dal fondo di solidarietà bilaterale sia finanziata mediante un contributo straordinario a carico esclusivamente del datore di lavoro.

L'articolo 2 prevede che le modifiche alla legislazione vigente di cui all'articolo 1 si applichino a prescindere dall'adozione delle relative modifiche di adeguamento della regolamentazione di ciascun fondo.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) propone di procedere allo svolgimento di audizioni.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) esprime avviso favorevole sulla proposta.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 10 di mercoledì 11 giugno, nel limite di due soggetti per Gruppo, specificando che si procederà comunque all'audizione dei sindacati confederali

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 260

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, valutato positivamente il ricorso ai nuovi parametri "somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico" al fine di adottare criteri più stringenti atti a garantire un monitoraggio più efficace delle sostanze emergenti e con potenziale impatto sulla salute pubblica, esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1430](#)

G/1430/1/10 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Camusso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*" (A.S. 1430),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, riconosce in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

durante il periodo di congedo il dipendente non ha, tuttavia, diritto alla retribuzione e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali;

la salute e il benessere dei lavoratori affetti da malattie oncologiche non può non essere una priorità per la nostra società, soprattutto in considerazione delle sfide significative che gli stessi devono sostenere non solo a livello fisico, ma anche emotivo e sociale;

è, dunque, fondamentale garantire loro le migliori condizioni di vita e di lavoro, supporto e riconoscimento, anche considerando che tali lavoratori spesso si trovano a dover affrontare difficoltà nel mantenere il proprio posto di lavoro a causa delle limitazioni fisiche e delle esigenze terapeutiche;

è necessario garantire un ambiente di lavoro inclusivo e solidale, che favorisca la reintegrazione

e il supporto per i lavoratori in trattamento o in fase di recupero;

la misura introdotta dall'articolo 1 del provvedimento, assolutamente condivisibile, potrebbe avere un impatto più significativo sulla vita di tali lavoratori se durante il periodo di congedo il dipendente avesse diritto alla retribuzione e se tale periodo fosse computato nell'anzianità di servizio, ovvero ai fini previdenziali,

impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi della proposta di legge al fine di valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti per rafforzare ulteriormente le tutele dei lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo.

G/1430/5/10 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche" (A.S. 1430),

premesso che:

il presente provvedimento rappresenta un importante avanzamento nel percorso di rafforzamento delle tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche. Si tratta, infatti, di una proposta normativa che intende porre al centro dell'attenzione istituzionale una parte della forza lavoro spesso marginalizzata e vulnerabile;

il disegno di legge introduce una serie di disposizioni strutturalmente rilevanti, volte a garantire condizioni di maggiore equità e inclusione sul luogo di lavoro. Tra queste, assume particolare rilievo, l'art.1 che introduce l'ampliamento dei congedi per malattia, al fine di assicurare ai lavoratori colpiti da gravi patologie la possibilità di accedere a percorsi terapeutici e di cura senza compromettere la propria posizione occupazionale;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'estensione dei permessi retribuiti per effettuare visite, esami strumentali e cure mediche, garantendo una maggiore flessibilità ai lavoratori pubblici o privati, affetti da affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Il medesimo diritto è altresì riconosciuto ai lavoratori con figli minori affetti dalle stesse condizioni cliniche, valorizzando il principio di attenzione anche alla dimensione familiare della cura;

i commi 4, 5, 6 stimano gli oneri finanziari relativi alle ore di permesso aggiuntive, riconoscendo la natura concreta e strutturale di questo provvedimento, pur lasciando margine a eventuali sviluppi futuri, anche in riferimento a una possibile estensione dell'indennità economica in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di proseguire il percorso di rafforzamento delle tutele avviato con il presente disegno di legge, monitorando le misure di protezione per i lavoratori fragili e affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, affinché nessuna categoria risulti esclusa da adeguate forme di tutela.

G/1430/6/10 (testo 2)

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro

e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi della proposta di legge al fine di valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti per rafforzare ulteriormente le tutele dei lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo, con particolare riguardo all'applicazione della contribuzione figurativa.

G/1430/7/10 (testo 2)

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi della proposta di legge al fine di valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti per rafforzare ulteriormente le tutele dei lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo, con particolare riguardo all'applicazione della contribuzione figurativa.

G/1430/9/10 (testo 2)

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a favorire il recepimento nella contrattazione collettiva di un'estensione del periodo di comporta senza retribuzione anche ai lavoratori del settore privato.

G/1430/10/10 (testo 2)

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a prevedere che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati siano in ogni caso esclusi dal computo del periodo di comporta i periodi di ricovero ospedaliero o di *day hospital* per terapie salvavita e i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie, debitamente certificati.

G/1430/11/10 (testo 2)

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a prevedere che il periodo di congedo per i dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche, venga considerato come periodo di servizio figurativo effettivo valido ai fini della maturazione di un nuovo periodo di comporta.

G/1430/12/10 (testo 2)

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a vietare che il lavoratore affetto da malattia oncologica, ovvero da malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento sia adibito al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6.

G/1430/17/10 (testo 2)

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare provvedimenti normativi che prevedano che per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, a prescindere dal grado di invalidità civile riconosciuta, le assenze dal servizio dovute a ricovero ospedaliero, *day-hospital*, *day-service*, *day-surgery* e *follow-up* non siano computabili nel periodo di comporta.

G/1430/18/10 (testo 2)

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Furlan](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di stanziare 6 milioni di euro annui per il triennio 2025 - 2027, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno e di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

1.3.2.1.3. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 313(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 1 LUGLIO 2025**

313^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1511) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Disposizioni per l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio

(Discussione e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), relatore facente funzioni, riferisce sul disegno di legge in esame, il quale stabilisce il principio che gli immobili da adibire a case rifugio devono essere privi di barriere architettoniche che impediscano o ostacolino l'accesso delle donne, nonché dei loro figli, con limitata mobilità. La proposta reca, al riguardo, una copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto principio si provveda, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza. A quest'ultimo riguardo, ricorda che l'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali prevede, all'articolo 14, che il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si impegnino a: predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i centri antiviolenza e le case rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti previsti dalla medesima intesa; garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse; definire congiuntamente gli indicatori per la *governance* e il monitoraggio dell'attuazione della stessa intesa.

Le case rifugio, secondo la definizione operata dall'articolo 8 della suddetta intesa, "sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito" le donne e i loro figli minori, "che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale"; tali strutture devono garantire protezione ai suddetti soggetti indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, nonché dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte; le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale, soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali, e si articolano nelle seguenti tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita: per la pronta emergenza; per la protezione delle donne e di eventuali loro figli; per l'accompagnamento verso la semiautonomia.

Infine, il disegno di legge in esame fa riferimento alle finalità di promuovere l'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e di assicurare l'omogeneità dei requisiti strutturali degli edifici, degli spazi e dei servizi pubblici.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime forte dissenso nei confronti dell'iniziativa legislativa in titolo. Non è infatti possibile cogliere l'effettiva utilità della proposta a fronte della legislazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche stratificatasi negli scorsi decenni, la quale pone già vincoli precisi in materia, anche relativamente agli edifici privati aperti al pubblico, nonché alle strutture di interesse sociale. Particolare perplessità desta inoltre la disposizione di cui all'articolo 2, riguardante la copertura degli oneri, a valere sulle risorse destinate alle case rifugio.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) auspica una riflessione serena sul provvedimento, il quale rispecchia una sensibilità specifica, meritevole di rispetto e attenzione, anche per quanto concerne l'insufficienza delle agevolazioni mirate all'abbattimento delle barriere architettoniche.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) fa presente la mancanza di analoga attenzione nei confronti delle sensibilità di cui sono espressione i disegni di legge presentati dalle forze di opposizione. E' inoltre da tenere presente, per quanto riguarda i contenuti del provvedimento in titolo, la necessità di evitare distorsioni nell'impiego delle risorse già destinate all'attività dei case rifugio grazie all'impegno dei Gruppi di opposizione in sede di approvazione della legge di bilancio.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) fa presente la priorità da accordare all'attuazione della legislazione vigente rispetto all'introduzione di ulteriori misure legislative di dubbia efficacia.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) rileva come le misure in discussione vengano finanziate a valere sulle risorse già previste per la creazione delle case rifugio.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) considera apprezzabili le intenzioni alla base del disegno di legge n. 1511. L'iniziativa dovrebbe tuttavia essere accompagnata da sufficiente chiarezza in ordine all'effettiva volontà di porre a disposizione le risorse aggiuntive rispetto a quelle, insufficienti, attualmente disponibili per la finalità dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1483 e 1074, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1510, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 56 emendamenti e due ordini del giorno al disegno di legge n. 1483, testo base, pubblicati in allegato.

Il relatore [SATTA](#) (Fdl) ha quindi la parola per illustrare il disegno di legge n. 1510. L'articolo 1 dispone l'incremento di 10 milioni di euro annui del fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità.

Criteri e modalità di funzionamento del fondo, nonché gli ambiti di progetto ammissibili al finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per finanziare campagne informative a livello regionale finalizzate a promuovere la conoscenza dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dai regimi di alimentazione non salubri, a favorire l'informazione dei benefici derivanti dall'attività fisica e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici e assistenziali organizzati nell'ambito dei piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di impiego delle medesime sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Constatata l'affinità della materia, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n.

1510 con i disegni di legge nn. 1483 e 1074.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) rileva che, in base all'articolo 1, la Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio.

Viene poi previsto che, in occasione della Giornata anzidetta, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possano organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma. È infine precisato che la Giornata in questione non determina effetti civili ai sensi della legge n. 260 del 1949, e dunque è da ritenersi, ai predetti effetti, non festiva.

L'articolo 2 attribuisce al Ministero della salute la facoltà di realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

È previsto, altresì, che il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, possa promuovere, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Ai sensi del successivo articolo 3, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tra questi ultimi, in particolare, vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare è più alto.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) invita a prendere in considerazione le preoccupazioni degli specialisti in relazione a nuove tecniche di tatuaggio, tali da impedire la corretta mappatura dei nei. In generale, l'iniziativa in discussione può comunque essere accolta favorevolmente in ragione della possibilità che questa aiuti una positiva sensibilizzazione della popolazione, con particolare riguardo alla componente giovanile.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) si sofferma sulla necessità di un complessivo rilancio della prevenzione delle patologie oncologiche, a fronte del consistente arretramento avvenuto negli ultimi anni. Risulta a tal proposito indispensabile un impegno comune, che contempli in primo luogo un incremento degli investimenti e il maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime dubbi sull'efficacia delle misure proposte, rammentando che il successo delle campagne di prevenzione è in buona parte basato sull'effettività dell'impegno delle Regioni. Un'attenzione adeguata deve essere inoltre dedicata a mettere a punto modalità comunicative mirate per i diversi segmenti della popolazione.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) rimarca l'importanza del disegno di legge, particolarmente a fronte della necessità di una maggiore consapevolezza della popolazione riguardo alle modalità corrette di esposizione ai raggi solari e alla conseguente protezione. Tale fattore riveste un ruolo fondamentale a fronte dell'aumento dell'incidenza della patologia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario

nazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 125 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1299) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUIDI e altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Facendo riferimento alle acquisizioni della psicolinguistica, il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) pone in evidenza l'opportunità del proposto adeguamento lessicale della Costituzione. L'uso appropriato del linguaggio costituisce infatti un fattore determinante nell'acquisizione dell'identità personale e conseguentemente della riconoscibilità di numerose persone. Il [PRESIDENTE](#) ritiene di rinviare il seguito della trattazione, precisando che la discussione generale resta aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) segnala anzitutto l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), il quale interviene sull'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, riguardante i criteri di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia da parte degli atenei. La disposizione vigente, in base alla quale la pubblicità della procedura deve comprendere l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, è integrata dalla previsione secondo la quale per l'area medica devono essere indicate le specifiche esigenze clinico-assistenziali.

Il successivo numero 5) specifica che il dipartimento universitario può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario.

Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, l'articolo 2 dispone che sia consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università coinvolte, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e alle conseguenti facoltà assunzionali.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1483](#)

G/1483/1/10

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1483 recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità;

premesso che:

l'obesità è una patologia complessa e multifattoriale, determinata da una pluralità di fattori come lo stile di vita, fattori sociali, ambientali psicologici ma anche genetici ed endocrino-metabolici e pertanto necessita di un approccio multidisciplinare che coinvolge diverse strutture e competenze

sanitarie sul territorio come i Medici di Medicina Generale, gli specialisti della nutrizione, endocrinologi, farmacisti, psicologi per coniugare prevenzione, diagnosi e trattamento, in un quadro integrato che tenga conto delle dimensioni cliniche, sociali e psicologiche dei pazienti;

il Piano nazionale della Cronicità (PNC) è un documento strategico volto ad identificare le patologie croniche prioritarie per il Paese e che nasce dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nell'ambito delle patologie croniche, proponendo un documento, condiviso con le Regioni, che individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza;

nell'aprile 2022 il Ministero della Salute ha ricostituito la Cabina di regia incaricata di aggiornare il Piano Nazionale Cronicità (PNC) e di seguirne l'attuazione. A luglio 2024, il Piano è stato aggiornato includendo l'obesità tra le patologie prioritarie, con l'indicazione di interventi specifici e obiettivi per la gestione territoriale dei pazienti, tra cui la definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e il monitoraggio della loro applicazione su base regionale;

il PDTA rappresenta uno strumento essenziale per garantire un'organizzazione omogenea delle cure sul territorio. Consente di definire ruoli, competenze e strutture lungo tutto il percorso assistenziale, facilitando interventi tempestivi nella prevenzione, diagnosi e accesso ai trattamenti;

attualmente solo alcune Regioni hanno adottato un PDTA specificatamente per la prevenzione e la cura dell'obesità, mentre risulta assente un modello nazionale che definisca uno *standard* omogeneo ed equo;

l'introduzione di uno *standard* omogeneo e la sua concreta implementazione a livello regionale risultano fondamentali per migliorare l'efficacia delle cure, evitare discontinuità assistenziali e garantire un accesso equo, limitando le complicità e i costi sociali e sanitari connessi;

il Piano Nazionale Cronicità (PNC) nel luglio 2024 è stato ufficialmente trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, non avendo ad oggi ancora finalizzato l'intesa, limita l'attuazione di misure come lo sviluppo e l'implementazione del PDTA;

la Commissione Salute delle Regioni in una informativa indirizzata al Ministero della Salute ha evidenziato la necessità di prevedere risorse economiche attualmente non programmate per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in virtù del fatto che ad altri piani nazionali, come quello oncologico 2023-2027 e quello per le malattie rare 2023-2026, sono stati previsti finanziamenti specifici per supportare le Regioni nella fase attuativa

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire un modello di Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l'obesità in raccordo con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), facilitandone l'implementazione regionale e una gestione equa e tempestiva dei pazienti sul territorio e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare l'opportunità di destinare risorse economiche per l'implementazione efficace degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale Cronicità.

G/1483/2/10

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premesso che:

l'obesità rappresenta ad oggi una delle principali emergenze sanitarie a livello globale, con un impatto crescente non solo nei Paesi ad alto reddito ma anche in quelli a basso e medio reddito. Inoltre, essa è una sfida complessa che va oltre l'aspetto individuale, in quanto influenza profondamente la salute pubblica, i sistemi sanitari e l'economia del nostro Paese;

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la identifica tra i principali fattori di rischio per

gravi patologie croniche, al pari di tabagismo, alcol, sedentarietà e ipertensione. Secondo i dati più recenti dell'OMS stessa 800 milioni di persone convivono oggi con l'obesità e, secondo le proiezioni, il numero salirà a 1,9 miliardi entro il 2035, con un costo economico stimato di oltre 4.300 miliardi di dollari;

in Italia, la situazione è altrettanto critica: infatti, secondo l'*Italian Barometer Obesity Report* 2024, l'11,8 per cento degli adulti è obeso e il 36,1 per cento in sovrappeso, con una crescita costante nel tempo. Particolarmente preoccupante è la diffusione dell'obesità tra i più giovani, di cui quasi il 10 per cento nella fascia degli 8-9 anni è obeso, e il fenomeno risulta essere in aumento soprattutto nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese;

a livello economico, l'obesità comporta per l'Italia un onere annuo di 13,34 miliardi di euro, di cui quasi 8 miliardi in spesa sanitaria diretta e oltre 5 miliardi in perdita di produttività, colpendo in particolare la fascia in età lavorativa (18-64 anni);

la lotta all'obesità rappresenta una priorità sanitaria assoluta, in quanto associata a oltre 200 complicazioni mediche, tra cui numerose forme di tumore, patologie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2 e patologie respiratorie croniche, con effetti significativi sulla morbilità e sulla mortalità della popolazione. In particolare, l'obesità grave è correlata a una riduzione dell'aspettativa di vita e a un aumento del tasso di mortalità, indipendentemente da fattori quali l'età anagrafica, la regione geografica di residenza, il livello di istruzione o l'abitudine al fumo;

l'obesità è una patologia complessa e multifattoriale, che non può essere affrontata con soluzioni frammentarie. Richiede invece un approccio multidisciplinare, capace di coniugare prevenzione, diagnosi e trattamento, in un quadro integrato che tenga conto delle dimensioni cliniche, sociali ed economiche del problema. Tuttavia, ad oggi, non esistono Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) omogenei su scala nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire delle linee guida nazionali per la redazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) per l'obesità, con l'obiettivo di uniformare i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali su tutto il territorio nazionale e di fornire una soluzione strategica per garantire equità nell'accesso alle cure e omogeneità nella gestione dei pazienti.

Art. 1

1.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e di cura dell'obesità» inserire le seguenti: «nonché dei disturbi del comportamento alimentare,».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare piena e completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 687, della legge n. 234 del 2021, il Ministro della salute con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua le modalità attuative affinché le prestazioni inerenti i disturbi del comportamento alimentare siano inserite in un'area apposita dei livelli essenziali d'assistenza.».

1.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute» inserire le seguenti: «mediante la tempestiva presa in carico da parte di *équipe* multidisciplinari»

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute», aggiungere le seguenti: «mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la loro presa in carico globale e multidisciplinare.».

1.5

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «affetti da obesità» aggiungere le seguenti: «, promuovendo un approccio multidisciplinare e integrato alla gestione della patologia».

1.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per potenziare le politiche nazionali di contrasto dell'obesità e del sovrappeso, in conformità con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Unione europea, perseguendo un approccio intersettoriale e multidisciplinare, con interventi coordinati dei differenti livelli istituzionali, per prevenirne l'insorgenza, assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio o ancora allo stadio iniziale, per rallentarne la progressione e per garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.»

1.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'obesità è una malattia cronica di interesse sociale, progressiva e recidivante».

1.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, correlata ad altre patologie di interesse sociale,».

1.9

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la parola: «malattia» inserire le seguenti: «cronica di interesse sociale,».

1.10

[Zullo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «progressiva e recidivante» con le seguenti: «cronica, sociale e invalidante tendenzialmente progressiva e recidivante».

1.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «progressiva e recidivante» con le seguenti: «cronica di interesse sociale».

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. L'obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che

danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate.

2. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.

4. L'obesità priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

2.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. L'obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.»

2.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure a tutti coloro che sono affetti da obesità, il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, gli interventi correlati alla cura dell'obesità e dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.»

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, nonché l'assistenza ai soggetti affetti da obesità, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici,

necessari ai pazienti affetti da obesità.»

2.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, prima delle parole: «Al fine», inserire le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.6

[Zullo](#)

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «, con diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa per le comorbidità ricomprese nell'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.».

2.7

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A questo scopo, il Ministro della Salute, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare e dettagliare le prestazioni specifiche e i percorsi di cura dedicati all'obesità all'interno dei LEA, garantendo un approccio completo e multidisciplinare.»

2.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità».

2.0.1

[Zullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità)

1. Ai fini della prevenzione e della cura della patologia, lo Stato inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.»

Art. 3

3.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Ai fini della prevenzione e della cura, il Ministero della salute inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità e ne aggiorna la pubblicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

01-bis. Al paziente a cui è stata riconosciuta l'obesità tramite certificazione medica è redatto un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) di riferimento per il trattamento integrato dell'obesità secondo le linee guida aggiornate ed in vigore con l'obiettivo di fornire uno strumento che

permetta di migliorare l'operatività di tutti i professionisti sanitari coinvolti nella presa in carico del paziente obeso.».

3.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#)

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso, con particolare attenzione all'obesità infantile, di seguito denominato «Piano». Il Piano parte integrante e trasversale del Piano nazionale della cronicità nonché del Piano della prevenzione vigenti ed include gli interventi di cui al comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono, in conformità al Piano, ogni idonea iniziativa diretta a prevenire e a contrastare l'obesità, soprattutto infantile, e il sovrappeso.

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto all'obesità con una dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Conseguentemente,

1) *al comma 2:*

a) *sostituire l'alinnea con il seguente:* «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse alle regioni ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:»;

b) *dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) alla formazione e aggiornamento sul tema degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità;»;

2) *sopprimere il comma 3;*

3) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* «(Fondo per il contrasto all'obesità)»;

4) *all'articolo 6:*

a) *al comma 1:*

1) *premettere il seguente:*

«01. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

2) *sostituire le parole:* «degli articoli 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027», *con le seguenti:* «dell'articolo 5, comma 1»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «comma 1», *con le seguenti:* «commi 01 e 1».

3.4

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «persone con obesità» aggiungere le seguenti: «attraverso l'implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) specifici e multidisciplinari»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «e sportivo-ricreative» aggiungere le seguenti: «promuovendo altresì azioni di contrasto allo stigma e alla discriminazione legate alla condizione di obesità»;

c) dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) al sostegno e alla promozione della ricerca scientifica in ambito epidemiologico, clinico e terapeutico sull'obesità, inclusi nuovi approcci diagnostici e terapeutici, e al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.»

3.5

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «scarse qualità nutrizionali» aggiungere le seguenti: «, nonché alla limitazione anche dei cibi che procurano l'infiammazione dell'apparato digerente e la disbiosi intestinale»

3.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) a incentivare e agevolare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, secondo il principio dello sport di cittadinanza;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) a incentivare e agevolare l'introduzione di programmi alimentari equilibrati nelle mense scolastiche e aziendali;».

3.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: «extracurricolari» con la seguente: «curricolari».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma nazionale di cui al comma 1 definisce, per quanto concerne l'ambito di cura e presa in carico del paziente, le seguenti azioni prioritarie:

a) la garanzia del pieno accesso alle cure e ai servizi psicologici, chirurgici, endoscopici, nonché ai trattamenti nutrizionali e farmaceutici;

b) l'istituzione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità e la loro integrazione con i centri per la chirurgia bariatrica e la gastropastica endoscopica, le farmacie territoriali, le case e gli ospedali di comunità, anche in coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare e di sanità digitale;

c) il potenziamento e l'attivazione di maggiori strutture territoriali, con particolare attenzione alle aree periferiche, al fine di assicurare una presa in carico multisistemica e multidisciplinare del paziente, anche in affiancamento alla terapia farmacologica e nella fase post-intervento, secondo i percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA);

d) la garanzia, una volta definiti i PDTA, dell'accesso ai trattamenti avanzati, compresa la gastropastica endoscopica, con valorizzazione dei centri di eccellenza e con previsione di un *budget*

dedicato alle terapie avanzate.».

3.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo è destinato a:

a) progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico nonché le proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;

b) programmi di formazione motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli studenti;

c) progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi dalle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori;

d) contributi dei comuni alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l'iscrizione dei figli minori ad attività sportive.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, di accertamento e di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la loro concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il contrasto dell'obesità)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:

a) interventi relativi alla cura dell'obesità inseriti nei piani regionali della cronicità;

b) progetti degli enti locali anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali per promuovere la prevenzione dell'obesità;

c) programmi per diffondere la pratica della attività motoria amatoriale nelle palestre e negli spazi verdi comunali;

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione)

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finanziato con un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 4

4.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «È istituito», aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

4.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.

3. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Programma di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.»

4.4

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e dell'alimentazione» inserire le seguenti: «e di rappresentanti delle associazioni nazionali di pazienti affetti da obesità»;

b) al comma 3, dopo le parole: «e delle province autonome» inserire le seguenti: «elabora linee guida e raccomandazioni per la diagnosi e la cura dell'obesità basate sull'evidenza scientifica».

4.5

[Spagnolli](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Vengono altresì individuate quali componenti dell'OSO due persone di genere diverso scelte tra coloro che hanno perso almeno il 20 per cento del proprio peso nel corso dell'ultimo decennio. Ai suddetti viene riconosciuto un rimborso spese finanziato con il fondo di cui all'articolo 3, comma 3.»

4.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».

4.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compiti di monitoraggio», aggiungere le seguenti: «dell'attuazione delle iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui all'articolo 3, comma 2, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,».

4.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'Osservatorio traccia i dati epidemiologici al fine di orientare la programmazione sanitaria sulla base del dato epidemiologico e del bisogno stimato.

3-ter. L'Osservatorio promuove la condivisione di buone pratiche e di conoscenze tra gli attori coinvolti nei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'obesità, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro incaricato dell'attuazione, della rendicontazione, del monitoraggio e delle eventuali azioni correttive relative ai PDTA.».

4.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 4, dopo le parole: «acquisiti dall'OSO», aggiungere le seguenti: «sulle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del Programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui all'articolo 3».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Screening della popolazione nelle farmacie)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i servizi per la diagnosi e gli *screening* della popolazione per l'obesità sono inseriti tra i servizi erogati dalle farmacie, in via sperimentale, al fine di individuare i soggetti patologici attraverso la misurazione dell'indice di massa corporea e di prevenire l'insorgenza della patologia.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'identificazione e il trattamento dei soggetti obesi sono inseriti tra gli obiettivi definiti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.».

4.0.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Linee guida per l'individuazione degli alimenti e delle bevande sconsigliati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta specifiche linee guida per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle aziende pubbliche e private la somministrazione di alimenti e di bevande contenenti alte percentuali di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati, nonché con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali.

2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano in modo dettagliato la composizione degli alimenti e delle bevande sconsigliati ai sensi del medesimo comma 1 e sono soggette ad aggiornamento annuale.

Art. 4-ter.

(Divieto di distribuzione automatica)

1. È vietata la somministrazione, effettuata mediante distributori automatici collocati in luoghi pubblici e nelle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati ai sensi dell'articolo 4-bis.

Art. 4-quater.

(Divieto di pubblicità televisiva)

1. Nelle reti televisive pubbliche e private è vietata la pubblicità degli alimenti e delle bevande sconsigliati, individuati ai sensi dell'articolo 4-bis, nel corso di trasmissioni televisive rivolte ai minori e nelle fasce orarie destinate al consumo dei pasti.».

4.0.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto di somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande contenenti sostanze dannose nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. È vietata la somministrazione, effettuata mediante distributori automatici collocati nelle scuole di ogni ordine e grado, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuate ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua l'elenco degli alimenti e delle bevande dannose di cui al comma 1.».

4.0.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Etichettatura)

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di garantire la correttezza e l'immediatezza delle informazioni presenti nelle etichette dei prodotti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce un sistema di etichettatura che permetta di individuare in modo chiaro la salubrità di un prodotto, attraverso una scala cromatica che indichi il rapporto tra la qualità nutrizionale complessiva dell'alimento e il suo valore energetico, nonché la presenza all'interno del prodotto, in rapporto al rispettivo fabbisogno giornaliero, dei seguenti macronutrienti: proteine, carboidrati, zuccheri aggiunti, acidi grassi mono e polinsaturi e sali liberi.»

4.0.5

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli alimenti e alle bevande sconsigliati)

1. Alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati nelle linee guida predisposte dal Ministero della salute».

4.0.6

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detraibilità delle spese per le attività sportive)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per un importo non superiore a 210 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 800 euro" e le parole: ", per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detraibilità delle spese per le attività sportive)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per un importo non superiore a 210 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 800 euro" e le parole: ", per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni," sono soppresse.»

4.0.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile all'iscrizione alle attività sportive)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-novies) l'iscrizione annuale e l'abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi."».

4.0.9

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile all'iscrizione alle attività sportive)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-novies) l'iscrizione annuale e l'abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi"».

4.0.10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deducibilità dei costi per l'istituzione di impianti sportivi aziendali)

1. All'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "volontariamente sostenute" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi e delle relative strutture, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti, sono integralmente deducibili".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi e delle relative strutture, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti, sono integralmente deducibili"».

Art. 5

5.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di informazione», aggiungere le seguenti: «periodiche e uniformi sul territorio nazionale».

5.2

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lotta contro la sedentarietà,» inserire le seguenti: «ed anche a contrastare i falsi miti e la disinformazione in materia di salute e benessere, con particolare attenzione agli aspetti psicologici e sociali legati all'obesità,»

5.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, iniziative sull'importanza di una appropriata alimentazione per prevenire l'obesità ed i disturbi ad essa correlati.».

5.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, dedica adeguati spazi ai temi connessi all'obesità e ai disturbi del comportamento alimentare, nonché alle relative conseguenze sulla salute nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.».

5.0.1

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Al fine di finanziare interventi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 10 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in Conferenza unificata, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo, nonché gli ambiti di progetto finanziabili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [989](#)

G/989/1/10

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge 989 disciplina il Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere che integra il piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali e va, inoltre, ad attribuire all'Osservatorio sulla medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, la funzione di monitorare l'attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere previste nel Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere;

i disturbi mentali e più in generale le vulnerabilità in materia di salute mentale hanno un impatto determinante nel contesto sociale, economico ed ambientale;

secondo i dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel suo focus «Fare i conti con la salute mentale», la depressione grave, il disturbo bipolare, la schizofrenia e le altre malattie mentali gravi riducono la speranza di vita in media di vent'anni rispetto alla popolazione generale, in modo analogo alle malattie croniche come le malattie cardiovascolari;

nel nostro Paese quanto a stime sulle prevalenze si può ragionevolmente ed autorevolmente affermare che il 2,3 per cento della popolazione ha una severa malattia mentale (Ruggeri, M., Leese, M., Thornicroft, G., Bisoffi, G., & Tansella, M. (2000). Definition and prevalence of severe and persistent mental illness. The British Journal of Psychiatry, 177(2), 149-155.) e un ulteriore 10 per cento risulta affetto da una forma più comune, tenuto conto della prevalenza non solo dell'ansia e della depressione, ma anche delle ossessioni e disturbi alimentari, come sostiene lo *European Study on the*

Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD);

le problematiche relative al disagio mentale sono spesso collegate alle dipendenze patologiche da sostanze e ad altre psico-patologie ad esse correlate, ovvero alla condizione di subordinazione del benessere psicofisico di un individuo all'assunzione più o meno regolare di una sostanza esogena, con specifici effetti farmacologici, prevalentemente psicotropi, talora dannosi per il sistema nervoso o l'organismo nel suo insieme;

una proporzione consistente degli adulti con malattia mentale l'ha sviluppata prima dei 15 anni, per cui l'identificazione e il trattamento precoci possono contribuire anche a ridurre i costi;

tra le malattie mentali, a livello globale, le demenze sono la seconda causa di disabilità tra la popolazione di età superiore ai settant'anni, con una stima di almeno un milione di persone affette da demenza in Italia. Entro il 2030 la demenza è destinata a diventare il 50 per cento più comune nei Paesi ad alto reddito e l'80 per cento più comune nei Paesi a basso e medio reddito. È la principale causa di più rapida crescita delle disabilità a livello mondiale e il costo per la società - già stimato in 645 miliardi di dollari USA - è destinato a crescere ulteriormente;

secondo un recente sondaggio internazionale condotto tra bambini e adulti dall'UNICEF e da Gallup in ventuno Paesi, una media di un giovane su cinque tra i quindici e i ventiquattro anni dichiara di sentirsi spesso depresso o di avere poco interesse nello svolgimento di attività;

le problematiche di salute mentale diagnosticate, tra cui disturbo da deficit di attenzione-iperattività (ADHD), ansia, autismo, disturbo bipolare, disturbo della condotta, depressione, disturbi alimentari, disabilità intellettiva e schizofrenia, possono danneggiare significativamente la salute dei bambini e dei giovani, l'istruzione, i risultati nella vita e la capacità di guadagno;

sotto il profilo prettamente statistico nel nostro Paese sono ben 17 milioni le persone che risultano aver sofferto di un disturbo mentale. Di questi, quasi 3 milioni con sintomi depressivi e ben 2 milioni donne, mentre 1 milione e 300.000 persone con diagnosi di depressione maggiore;

inoltre, in termini di disagio mentale è importante tenere in considerazione la fase gestazionale della donna agendo in prevenzione e supporto proattivo nel *prepartum*, invero questo periodo è caratterizzato da una molteplicità di cambiamenti sia per il singolo, a livello intrapsichico e del proprio ruolo a livello familiare e sociale, sia per la coppia a livello affettivo relazionale, e quindi durante la gravidanza e nel *post partum* possono manifestarsi disagi diversi come malessere, stress, fatica e forme differenti di depressione. Tali gravi sintomi psichiatrici nel periodo perinatale se non intercettati e supportati possono anche portare delle complicanze nella fase gestazionale e durante il parto, e impattare sulla salute psichiatrica nell'immediato *post partum* nonché avere delle notevoli ripercussioni sullo sviluppo del neonato;

i costi sanitari e sociali diretti e indiretti della malattia mentale, secondo le statistiche dell'OCSE, possono superare il 4 per cento del Prodotto Interno Lordo. I costi indiretti includono le spese mediche dovute a una maggiore necessità di assistenza sanitaria e i costi per servizi sociosanitari come l'assistenza a lungo termine. La salute mentale inoltre può far lievitare il costo dei trattamenti per altre patologie;

il genere rappresenta una variabile importante sia nell'espressione che nel trattamento dei disturbi psichiatrici: in primo luogo, è ampiamente condivisa nell'area della salute mentale una differente epidemiologia dei disturbi psichiatrici tra i generi; in special modo sembra che i disturbi di panico, i disturbi fobici, i disturbi d'ansia generalizzata, i disturbi di somatizzazione e i disturbi alimentari siano tutti più comuni nelle donne rispetto agli uomini, così come i disturbi depressivi e la distimia; la letteratura scientifica focalizzata per esempio sulle differenze di genere nei disturbi *borderline* di personalità, evidenzia significative differenze nell'espressione dei sintomi nell'ambito dei BPD, dando contezza in particolare, che i maschi con disturbo *borderline* di personalità (BPD) tendono a mostrare maggiore aggressività e impulsività (sintomi esternalizzanti) e maggiori probabilità di abuso concomitante di sostanze, mentre le femmine manifestano più frequentemente sintomi internalizzanti quali instabilità affettiva, comportamenti suicidari o autolesionistici e relazioni

instabili;

in ragione delle chiare differenze nella prevalenza dei disturbi psichiatrici, si rende necessario sostenere percorsi e promuovere modelli per l'analisi, la valutazione, il monitoraggio e controllo su come il genere influenzi la risposta al trattamento, gli effetti collaterali ai farmaci e il percorso di recupero, coniugando prevenzione e appropriatezza per il migliore impiego delle risorse date e, allo scopo, l'Osservatorio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, potrebbe essere rafforzato così come valorizzando il coinvolgimento e la supervisione tecnico-scientifica dei Centri di riferimento per la Medicina di Genere e le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità per l'implementazione di progetti prototipali a livello territoriale e l'evoluzione sperimentale di progetti regionali in corso;

nell'ambito del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze di genere al fine dell'erogazione delle cure appropriate, evitando le disuguaglianze di genere nei servizi sanitari al fine di garantire alle persone la cura migliore, con una significativa razionalizzazione della spesa, è sicuramente centrale la considerazione del comparto della salute mentale, nel quadro di una più ampia strategia di sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica su cui si rinvergono delle iniziative legislative che si è inteso promuovere e che sono in trattazione in 10^a Commissione del Senato della Repubblica, individuando altresì gli opportuni interventi dedicati al tema della salute mentale e prevedendo il riordino e il potenziamento della rete di offerta dei servizi di prevenzione e cura sulla base della direttrice dei principi cardine dell'equi-accessibilità, dell'universalità e della sostenibilità con un sistema di tracciabilità degli impieghi e degli esiti in una visione sistemica che tenga conto di indicatori di analisi e valutazione in relazione alle differenze di genere sia in termini di prevenzione predittiva che di appropriatezza degli interventi non escludenti possibili marcatori biologici, fattori ambientali di rischio e di verifica di congruenza nella risposta ai trattamenti,

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo dell'Osservatorio sulla medicina di genere di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con l'apporto tecnico-scientifico dei Centri di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità, prevedendo anche sul versante dello studio l'elaborazione di soluzioni di analisi, valutazione e controllo per la diagnosi precoce dei disturbi mentali in relazione alle specificità di genere, attraverso lo svolgimento di monitoraggi sull'appropriatezza, la valutazione e il controllo delle terapie psichiatriche e riabilitative, del supporto tecnico per la definizione dei protocolli terapeutici, dei progetti di cura territoriali e dei programmi mirati all'inclusione sociale, al fine di intervenire nella prevenzione dei disturbi mentali e migliorare la risposta ai trattamenti da parte dei pazienti affetti dalle relative condizioni patologiche in relazione alle differenze di genere;

a sostenere, all'interno del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, misure atte a favorire l'implementazione di modelli integrati ed armonici per l'area della salute mentale degli adulti e dei minori e delle dipendenze patologiche, che perseguano obiettivi di potenziamento della presa in carico assertiva e proattiva, mediante lo sviluppo di interventi domiciliari e di prossimità, l'implementazione dei progetti integrati di rete, l'organizzazione di appropriate risposte alle urgenze e gestione della cronicità in stretta e sinergica integrazione tra i vari livelli di presa in carico e cura, garantendo un percorso volto al recupero della soggettività e alla responsabilizzazione della persona all'uopo promuovendo anche l'implementazione di progetti prototipali a livello territoriale e l'evoluzione sperimentale dei progetti regionali in corso, valorizzando il coinvolgimento e la supervisione tecnico-scientifica dei Centri di riferimento per la Medicina di Genere e le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, in tema di prevenzione e cura e reinserimento in punto di analisi e valutazione dei trattamenti e esiti;

a promuovere, all'interno del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, l'introduzione di disposizioni volte a potenziare quanti-qualitativamente la rete di offerta accreditata e a contratto tenuto conto delle differenze di genere in tema di salute fisica e mentale in linea con un sistema di tracciabilità degli impieghi e degli esiti che tenga conto anche di *best practice* e progetti

sperimentali per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, valorizzando le strutture accreditate specializzate per le diverse tipologie di disturbi ed esito al fine di garantire trattamenti pienamente rispettosi della dignità umana e ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili.

G/989/2/10

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale,

premesso che:

è noto che differenze biologiche e socio-culturali tra generi incidono su diagnosi, esiti e risposta ai trattamenti (farmacologici, psicologici, riabilitativi);

il disegno di legge AS 989 punta a integrare queste dimensioni all'interno dei percorsi clinici, della ricerca, della formazione e delle strategie di comunicazione in linea con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3;

le differenze di genere nella salute mentale sono ben documentate e influenzano in modo significativo sia la manifestazione clinica sia i percorsi di prevenzione e trattamento. Nonostante le robuste evidenze scientifiche, sono ancora scarse le conoscenze sui possibili fattori ambientali di rischio, gli indicatori precoci e l'efficacia dei piani terapeutici in relazione alle differenze di genere nella maggioranza dei disturbi mentali;

introdurre la prospettiva di genere nell'ambito della salute mentale significa favorire e supportare approcci terapeutici riabilitativi personalizzati già implementati con successo nell'area delle fragilità che consideri le caratteristiche specifiche di ogni singola persona (genere, età, condizione socioeconomica, etc.) nella totalità degli interventi terapeutici messi in atto, nell'ottica del *recovery*, dell'appropriatezza e dell'ottimizzazione di risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

la medicina di genere consentendo una valutazione più precisa dei bisogni clinici, riconoscendo le differenze tra donne e uomini nella prevalenza, sintomatologia e risposta ai trattamenti dei disturbi mentali può evitare diagnosi errate o tardive, ridurre trattamenti inefficaci diminuendo il numero di pazienti in trattamento cronico e ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e migliorando, così, l'aderenza terapeutica. In particolare, la valutazione degli esiti dei piani di trattamento che hanno spesso una durata estesa nel tempo è un processo fondamentale per misurare l'efficacia degli interventi terapeutici e per guidare le decisioni cliniche future. Comprendere quali caratteristiche del paziente, del disturbo e del trattamento sono associate a risultati positivi o negativi può portare allo sviluppo di indicatori predittivi di esito molto importanti per la programmazione dei servizi;

impegna il Governo:

a sostenere attività relative a percorsi di prevenzione e trattamento con prospettiva di genere, anche al fine di identificare i fattori che influenzano il successo dei piani di prevenzione e trattamento e fornire dati fondamentali per la programmazione dei servizi (anche di salute mentale) in termini di gestione più efficiente della domanda, diminuzione della pressione sulle strutture e, di conseguenza, riduzione delle liste d'attesa in particolare secondo le seguenti direttrici:

1. prevenzione primaria:

interventi scolastici e comunitari mirati a promuovere competenze emotive e relazionali, con attenzione a:

- riconoscere e accogliere l'espressività emotiva delle bambine (per evitare l'invisibilizzazione del disagio interno);

- favorire modelli di gestione della rabbia e delle emozioni nei bambini maschi, per prevenire

l'esternalizzazione disfunzionale;

2. prevenzione secondaria:

- screening precoce nei servizi di neuropsichiatria infantile e consultori, con strumenti validati per identificare segnali precoci di disregolazione emotiva e relazionale;

- formazione dei professionisti per evitare *bias* diagnostici di genere;

3. piano terapeutico assistenziale:

- piano di cura personalizzato: elaborazione di un percorso integrato e flessibile, che tenga conto del genere in relazione a farmacoterapia, psicoterapia e supporto psicosociale;

- valutazione degli esiti attraverso strumenti standardizzati che permettano di misurare la gravità dei sintomi, il livello di funzionamento, e la qualità della vita in diversi ambiti, per individuare aree di miglioramento e

massimizzare i benefici per il paziente,

valorizzando l'Osservatorio Nazionale dedicato alla Medicina di Genere di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla salute mentale con l'obiettivo di promuovere e monitorare attività volte alla prevenzione genere-specifica delle malattie mentali sul territorio Nazionale.

G/989/3/10

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale;

premesso che:

migliorare le condizioni di salute della donna è obiettivo prioritario del nostro Servizio Sanitario Nazionale, in quanto elemento fondante per migliorare le condizioni di salute generali della popolazione;

i flussi mestruali abbondanti, o sanguinamenti uterini anomali (AUB), sono definiti dalla Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO) come sanguinamento dal corpo uterino di durata, volume, frequenza e/o regolarità anormali. Può manifestarsi in forma cronica, se persiste da oltre sei mesi, oppure acuta, quando si verifica un episodio di sanguinamento abbondante che richiede un intervento immediato.

il flusso mestruale abbondante è tra le condizioni maggiormente impattanti sulla qualità di vita delle donne. Questa condizione può presentarsi sia in età riproduttiva sia in post-menopausa. Nelle donne in età fertile, questa condizione ha una prevalenza stimata tra il 10% e il 30%, con un significativo impatto sulla qualità della vita e rilevanti costi sanitari e sociali. Anche in post-menopausa è una condizione frequente, con una prevalenza tra l'1% e il 10%, e rappresenta il 5% delle visite ginecologiche specialistiche;

si tratta di una manifestazione clinica che può essere il potenziale segno di patologie ginecologiche sottostanti, sia benigne come i fibromi uterini che rappresentano la causa più frequente di sanguinamento, che maligne, o disordini sistemici, con un impatto significativo sulla qualità della vita della donna. Nonostante la frequenza del disturbo, la gestione dei sanguinamenti uterini anomali risulta non equo, con percorsi clinici variabili ed un utilizzo non sempre efficiente delle risorse;

l'isterectomia è una pratica chirurgica risolutiva del problema che consiste però nella rimozione - parziale o totale - dell'utero della paziente, con conseguenze severe sull'integrità fisica e psicologica della donna;

secondo il "Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero (Dati SDO 2021)", pubblicato l'8 febbraio 2024 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, gli "Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne (senza cc)" rappresentano il settimo DRG per numerosità di dimissioni in Regime Ordinario in Italia (82.505);

secondo il Programma Nazionale Esiti (PNE) dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), in Italia, nel 2023, sono stati effettuati circa 59.000 interventi di isterectomia, con forti variabilità tra regioni, sollevando preoccupazioni circa l'elevata inappropriatezza di tali interventi, specialmente per le patologie uterine benigne;

la gestione del flusso mestruale abbondante deve mirare alla riduzione del sanguinamento ed al miglioramento della qualità della vita della paziente. In Italia le linee guida sul trattamento delle condizioni ginecologiche che si manifestano con sintomi di pertinenza ginecologica come l'AUB sono redatte dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) e dell'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI). Tuttavia, non esistono linee guida nazionali sul trattamento di questa condizione e ad oggi non sono state inserite all'interno del Sistema Nazionale Linee Guida del Ministero della Salute;

la terapia farmacologica è considerata la prima linea del trattamento del sanguinamento uterino

anomalo di causa non strutturale, con l'obiettivo di ridurre il flusso mestruale, diminuendo così la morbilità e migliorando la qualità della vita della paziente;

qualora questo trattamento non risultasse efficace, è necessario considerare le opzioni chirurgiche disponibili che includono l'ablazione endometriale e l'isterectomia;

dopo aver individuato la causa dei flussi mestruali abbondanti, la decisione terapeutica deve tener conto non solo dell'efficacia e del profilo di sicurezza dei trattamenti disponibili, ma anche della preferenza della paziente stessa, del desiderio di prole, delle comorbidità e dei costi della gestione a lungo termine;

le procedure mininvasive diagnostiche e terapeutiche in ginecologia consentono un minore impatto sulle pazienti e vantaggi per la programmazione sanitaria;

tra queste, l'ablazione endometriale è una tecnica chirurgica utile in caso di eccessivo ed anomalo sanguinamento uterino e consiste nella distruzione dell'endometrio, il tessuto che riveste l'interno dell'utero;

le tecniche di ablazione endometriale di seconda generazione, riconosciute dalla letteratura scientifica, presentano un tasso di successo superiore al 90% e costituiscono un'opzione moderna che preserva l'integrità dell'utero, riducendo così l'impatto psicologico e fisico sulle pazienti;

un maggiore ricorso all'ablazione endometriale e alle tecniche alternative per la gestione dell'AUB richiede non solo un aggiornamento delle competenze mediche, ma anche un'informazione adeguata e capillare rivolta alle donne che soffrono di sanguinamento uterino anomalo, affinché possano conoscere e valutare tutte le opzioni disponibili per il trattamento della loro condizione, comprese quelle meno invasive;

impegna il Governo:

- A promuovere una campagna informativa a livello nazionale, mirata a sensibilizzare e informare le donne che soffrono di flussi mestruali abbondanti sulle opzioni terapeutiche disponibili, con particolare attenzione alle tecniche mininvasive, quale alternativa efficace e conservativa all'isterectomia;

- A organizzare programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale medico e sanitario, con l'obiettivo di diffondere le competenze relative alle tecniche di ablazione endometriale di seconda generazione, così da garantire un approccio terapeutico moderno e rispettoso delle esigenze delle pazienti;

- Ad avviare i lavori per la costituzione, presso il Ministero della Salute, di un tavolo tecnico con esperti del settore, associazioni di pazienti e rappresentanti delle società scientifiche per definire indirizzi e raccomandazioni nazionali sul trattamento dei flussi mestruali abbondanti;

- A incentivare le strutture sanitarie ad adottare tecniche chirurgiche mininvasive garantendo così un miglioramento nella qualità delle cure e un'ottimizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «definite dalle caratteristiche biologiche» inserire le seguenti: «, dalle funzioni riproduttive o dalla vulnerabilità di genere»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «del Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «, garantendo la qualità e l'appropriatezza nonché l'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale».

1.2

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «definite dalle caratteristiche biologiche» inserire le seguenti: «, dalle funzioni riproduttive o dalla vulnerabilità di genere»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «del Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «, garantendo la qualità e l'appropriatezza nonché l'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale».*

1.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere» inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere-disabilità sullo stato di salute».

1.4

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere», inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute»,

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle differenze di genere», inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.6

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere» inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.7

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di ogni persona» inserire le seguenti: «nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.0.1

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Facoltà di redazione dei piani terapeutici da parte di medici specialisti collocati in quiescenza)

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e il tempestivo accesso alle prestazioni sanitarie, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi, in via straordinaria e temporanea, di medici specialisti collocati in quiescenza, autorizzandoli alla redazione, all'aggiornamento e al rinnovo dei piani terapeutici e dei piani di cura, limitatamente alle discipline specialistiche per le quali risultino in possesso di comprovata esperienza e titoli abilitanti.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta anche in modalità telematica, ivi comprese le modalità di telemedicina, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, nonché delle linee guida nazionali in materia di appropriatezza prescrittiva e continuità assistenziale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 avviene mediante apposita convenzione o incarico libero-professionale a titolo oneroso o volontario, stipulati secondo le procedure previste dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo all'accreditamento, all'aggiornamento professionale e alle garanzie di tracciabilità e controllo dei piani terapeutici redatti.»

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «aree mediche» inserire le seguenti: «incluse le unità operative coinvolte nelle malattie rare».

2.2

[Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «scienze umane» aggiungere le seguenti: «, le scienze fisiche e ingegneristiche».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «derivanti dal genere», con le seguenti: «derivanti dal sesso e dal genere»;*

b) *dopo le parole: «scienze umane», inserire le seguenti: «, fisiche e ingegneristiche».*

2.4

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della diagnosi, della cura e della riabilitazione,», aggiungere le seguenti: «promuovendo il ricorso a tecnologie innovative;»

2.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «definire» inserire le seguenti: «e aggiornare sulla base delle evidenze scientifiche».

2.6

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Alla lettera c), dopo la parola: «definire» aggiungere le seguenti: «e aggiornare sulla base delle evidenze scientifiche».

2.7

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.»

2.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.9

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari».

2.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.11

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.12

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, i consultori familiari, pubblici e accreditati, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono riconosciuti quali presidi sociosanitari fondamentali per l'attuazione della medicina di genere. Le Regioni e le Province autonome, nei propri atti di programmazione, ne promuovono il coinvolgimento attivo nelle attività di prevenzione, informazione, presa in carico integrata e raccolta dati disaggregati per sesso e disabilità».

Art. 3

3.1

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rete sanitaria territoriale, promuovono l'istituzione di Dipartimenti dedicati alla salute della donna e alla salute dell'uomo, con funzioni di coordinamento, prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie specifiche di genere, garantendo percorsi assistenziali personalizzati.»

3.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall'articolo 3 del decreto istitutivo del 22 settembre 2020, l'Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere, di cui all' articolo 4 della presente legge, si può avvalere dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.3

[Furlan](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall'articolo 3 del decreto istitutivo del 22 settembre 2020, l'Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere di cui al successivo articolo 4, si può avvalere dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete

degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 22 settembre 2020, l'Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere di cui al successivo articolo 4, si può avvalere dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.5

[Scurria](#), [Zullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Osservatorio prevede la presenza dei Referenti IRCCS per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della Rete italiana della medicina di genere, di cui all'articolo 4.»

3.6

[Zullo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «L'Osservatorio si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)», *con le seguenti:* «L'Osservatorio prevede la presenza dei rappresentanti dei Referenti IRCCS per la medicina di genere, delle Università, dei Consorzi interuniversitari con competenze specifiche nel campo della medicina di genere e si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).»

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «L'Osservatorio si avvale», *fino alla parola:* «(AGENAS)», *con le seguenti:* «L'Osservatorio prevede la presenza dei Referenti IRCCS per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

3.8

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito», *inserire le seguenti:* «da un rappresentante dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e».

3.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito», inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e».

3.10

[Furlan](#)

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e »

3.11

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e».

3.12

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e della ricerca (ANVUR)» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo n. 20 del 2024 e».

3.13

[Russo](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more del processo di integrazione di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi della medicina di genere, di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, avviano le azioni necessarie al fine di garantire e assicurare l'applicazione di modelli di presa in carico della cronicità e l'accesso ai trattamenti farmacologici, con particolare riferimento alle fasi caratteristiche del ciclo di vita femminile quali pubertà, età fertile, gravidanza e menopausa.».

3.0.1

[Zullo](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso tempestivo e appropriato a trattamenti farmacologici per le donne in età fertile)

1. Nelle more del processo di integrazione di cui all'articolo 3, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi della medicina di genere, di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, e al fine di consentire una adeguata pianificazione familiare e contrastare il fenomeno della denatalità, avviano le azioni necessarie per garantire alle donne in età fertile l'accesso tempestivo e appropriato a trattamenti farmacologici che, per le loro caratteristiche molecolari, presentano un profilo di sicurezza compatibile con la gravidanza, con particolare riferimento all'assenza di trasmissione transplacentare.».

Art. 4

4.1

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) le Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «FISM», inserire le seguenti: «, nonché i rappresentanti delle Società Scientifiche che da oltre dieci anni hanno costituito gruppi di lavoro sul genere, con attività certificata da pubblicazioni scientifiche internazionali».

4.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le Federazioni e Consigli nazionali delle professioni sanitarie nonché le associazioni maggiormente rappresentative della medicina di genere».

4.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il Centro strategico universitario di studi sulla medicina di genere, al fine di per ottemperare alle indicazioni previste dal decreto interministeriale istitutivo del Piano formativo nazionale per la medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2028, n. 3,»

4.5

[Zullo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione e l'attuazione delle attività di diffusione della MdG (GTRMdG), di cui all'articolo 5, comma 2.»

4.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione delle attività di diffusione e applicazione della MdG, di cui all'articolo 5.»

4.7

[Furlan](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione delle attività di diffusione e applicazione della MdG, di cui all'articolo 5, comma 2.»

4.8

[Zullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute e il Presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie».

4.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera. d), inserire la seguente:*

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le Associazioni e Fondazioni private impegnate nello sviluppo e nella diffusione della medicina di genere.»*

4.10

[Scurria](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute.»

4.11

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le associazioni di pazienti individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

4.12

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le associazioni di pazienti individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

4.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell'utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla medicina di genere di cui all'articolo 3 comma 2.»

4.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione di medici e operatori sanitari nell'ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell'utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.»

4.15

[Furlan](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione di medici e operatori sanitari nell'ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell'utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 2.»

4.16

[Zullo](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «di sviluppare» con le seguenti: «di promuovere», e dopo le parole: «specifici programmi formativi», inserire le seguenti: «con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere di cui all'articolo 3 comma 2».

4.17

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di medici e operatori» con le seguenti: «dei professionisti».

4.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Rete predispone un progetto pilota, a livello nazionale, incentrato sull'applicazione dei principi della MdG, con particolare riferimento alle malattie rare, coinvolgendo più aree mediche e terapeutiche.».

4.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e delle associazioni tecnico-scientifiche».

4.20

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e delle associazioni pazienti».

4.21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, nonché delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.22

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche» inserire le seguenti: «, delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

4.23

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche» inserire le seguenti: «le associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, le Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei Caregiver Familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

4.25

[Zullo](#)

Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché Associazioni e Fondazioni private impegnate nello sviluppo e nella diffusione della medicina di genere.»

4.26

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Rete assicura, nei territori insulari, una specifica rappresentanza finalizzata a rilevare e valutare le criticità sanitarie relative alla diffusione della MdG riconducibili alla condizione di

insularità.».

4.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 4, dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «e i criteri».

Art. 5

5.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*
- b) *al comma 4, sopprimere le parole: «e provincia autonoma» e, conseguentemente, sopprimere la lettera c);*
- c) *al comma 5, sostituire le parole: «di almeno tre», con le seguenti: «di almeno uno».*

5.2

[Meloni](#), [Nicita](#)

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «anche tenuto conto delle specificità derivanti dalla condizione di insularità»;»;*
- b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*
«3-bis. Le linee strategiche e i documenti attuativi di cui al comma 3 devono tenere conto delle specificità derivanti dalla condizione di insularità.».

5.3

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*
«c-bis) promozione delle raccomandazioni e dei documenti utili alla definizione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
c-ter) promozione di soluzioni innovative finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e in linea con quanto stabilito dal Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di genere di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3.»
- b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*
«6-bis. nello svolgimento della sua attività, il Gruppo tecnico deve avvalersi dei contributi dei rappresentanti delle associazioni di pazienti, individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

5.4

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*
«c-bis) promozione delle raccomandazioni e dei documenti utili alla definizione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
c-ter) promozione di soluzioni innovative finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e in linea con quanto stabilito dal Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di genere di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3.»
- b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*
«6-bis. Nello svolgimento della sua attività, il Gruppo tecnico deve avvalersi dei contributi dei rappresentanti delle associazioni di pazienti, individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

5.5

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «rispettando l'equilibrio di genere,»

5.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «tra gli operatori sanitari» con le seguenti: «rispettando l'equilibrio di genere, i professionisti sanitari».

5.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «gli operatori sanitari» con le seguenti: «i professionisti sanitari».

5.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e associazioni tecnico-scientifiche;»

5.9

[Furlan](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ciascun Gruppo tecnico redige annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un documento tecnico delle attività svolte nell'anno precedente facendo riferimento ad indicatori di processo e di esito che attestino la rilevanza dei risultati ottenuti. Il documento è trasmesso da ciascun responsabile regionale alle commissioni consiliari competenti per materia della regione di appartenenza, all'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere per la successiva trasmissione al Ministro della salute»

5.10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «alla Rete e al Ministro della salute» con le seguenti: «e all'Osservatorio dedicato alla Medicina di genere per la successiva trasmissione al Ministro della salute.»

5.11

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole: «alla Rete» inserire le seguenti: «, all'Osservatorio sulla medicina di genere»

Art. 6

6.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.2

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano *standard* di accessibilità dei percorsi diagnostico-terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo n. 82 del 2022 e alla norma EN 301 549, nonché *standard* di accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e comunicativa degli spazi, dei dispositivi sanitari e delle tecnologie mediche, in conformità al Regolamento UE 2017/745».

6.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 alla norma UNI EN 301 549.»

6.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, e alla norma EN 301549.»

6.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano *standard* di accessibilità dei percorsi diagnostico-terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, e alla norma EN 301 549.»

6.6

[Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 e alla norma EN 301549.»

Art. 7

7.1

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le regioni insulari, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve tenere conto degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità, in particolare in relazione alla continuità territoriale, alla carenza di personale sanitario e alla distribuzione territoriale dei servizi, al fine di garantire un'effettiva equità di accesso e di qualità delle cure.»

Art. 9

9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti:* «che prevede, altresì, finanziamenti e linee di ricerca nell'ambito della medicina di genere»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. E' attribuito un punteggio aggiuntivo per i progetti di ricerca che presentino dati disaggregati per sesso e per genere.

6-ter. Nelle commissioni valutatrici dei progetti, è presente almeno un/una esperto/a di medicina di genere.»

9.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) favorisce la pubblicazione dei risultati differenziati per sesso e genere negli studi

clinici;».

9.3

[Zullo](#)

Al comma 1, capoverso «art. 12-bis.», al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) allo scopo di garantire una risposta di salute equa, favorisce una visione inclusiva ed attenta alle differenze di genere, della progettazione e dell'utilizzo delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale.»

9.4

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuove ricerche mirate all'analisi dell'impatto della condizione di insularità sull'accesso, l'equità e gli esiti delle cure, anche con riferimento alla MdG.»

9.5

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il programma di ricerca sanitaria deve tenere conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.»

9.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.7

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve tenere conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.»

9.0.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione Fondo nazionale per la medicina di genere)

1. Al fine di assicurare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale e di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura tenendo conto della medicina di genere, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo nazionale per la medicina di genere", con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla ricerca, all'appropriatezza e alla personalizzazione delle cure.

2. Con decreto del Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri del presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 11

11.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli operatori» con le seguenti: «ai professionisti».

11.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili quali lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni, conformi alle Linee guida AgID, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.».

11.3

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG» inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili (Lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni) conformi alle Linee guida AgID di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022».

11.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG», inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili (Lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni) conformi alle Linee guida AgID, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.».

11.5

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG» inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili per le persone con disabilità, conformi alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.82 del 2022»

11.6

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili conformi alle Linee guida AgID di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.».

11.7

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della Salute, in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le società scientifiche, promuove l'istituzione di programmi obbligatori di formazione continua sulla medicina di genere per gli operatori sanitari, con particolare attenzione alle specificità della salute femminile e della salute maschile, incluse le patologie urologiche e ginecologiche, e le differenze di genere nella gestione delle malattie croniche non trasmissibili.»

Art. 12

12.1

[Furlan](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e

chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 4, della legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sentita la Rete,».

12.5

[Zullo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle scuole che progettano dispositivi medicali».

12.6

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del decreto interministeriale istitutivo del Piano formativo nazionale per la medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2028, n. 3.».

12.7

[Zullo](#)

Al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1 è effettuata», inserire le seguenti: «dall'Osservatorio Nazionale della formazione sanitaria specialistica e».

12.8

[Furlan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.10

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.11

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.12

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente comma.»

12.13

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione-specialistica è versata, con evidenza contabile separata, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. Entro il 1° ottobre 2025 il predetto ente provvede, con autonome determinazioni, soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'adeguamento dei regolamenti interni ai fini dell'attuazione del presente comma.

2-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma 2, valutati nel limite massimo di 135 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «universitaria», aggiungere le seguenti: «e modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Art. 13

13.1

[Furlan](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR) e gli altri enti pubblici a carattere nazionale (CEN), istituiti presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) con decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022, nell'ambito della valutazione delle sperimentazioni cliniche ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, effettuate dall'ISS, dagli EPR e da altri enti pubblici a carattere nazionale, tengono conto dell'inclusione di un numero adeguato di donne negli studi, al fine di rappresentare in modo fedele la distribuzione dei medicinali sperimentali e di quelli ausiliari nella popolazione dei pazienti interessata, assicurando che i dati raccolti siano analizzati in modo disaggregato per sesso e tenendo conto degli aspetti correlati al genere.»

13.2

[Zullo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022»;
- b) *dopo le parole:* «assicurando che i dati raccolti siano», *inserire le seguenti:* «analizzati in modo disaggregato per sesso e».

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole:* «siano analizzati» *inserire le seguenti:* «in modo disaggregato per sesso»;
- b) *sostituire la parola:* «tenuto», *con le seguenti:* «e tenendo».

13.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole «tenuto conto» con le seguenti: «in modo disaggregato per sesso e tenendo conto».

13.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al genere», *con le seguenti:* «al sesso e al genere».

13.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Tecnologie e intelligenza artificiale per una salute equa e inclusiva)

1. Le tecnologie digitali e i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei servizi sanitari, nelle attività di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca, devono essere progettati, sviluppati e valutati secondo criteri di inclusività e rispetto delle differenze di sesso e genere. Tali tecnologie devono garantire una rappresentazione adeguata della diversità biologica e socio-culturale nei dati utilizzati, prevenendo *bias* discriminatori e promuovendo l'equità di accesso, trattamento e risultati di salute per tutte le persone.»

Art. 14

14.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la parola: «specificità», *inserire la seguente:* «di sesso e».

14.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il coinvolgimento degli enti locali per un'informazione capillare sul territorio sulla promozione della salute, con particolare riferimento agli stili di vita sani, al benessere psicologico, alla descrizione della sintomatologia differenziata e all'accesso ai servizi.».

14.3

[Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili quali i sottotitoli, interprete LIS, versioni *easy to read* e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili, quali sottotitoli, interprete LIS o versioni *easy to read*, conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente comma.».

14.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili (sottotitoli, interprete LIS, versioni *easy to read*) e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.6

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili (sottotitoli, interprete LIS, versioni *easy to read*) e conformi alle WCAG 2.1 AA; il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.7

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.0.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione Tavolo sulla Medicina di genere)

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Tavolo interministeriale denominato "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell'università e ricerca, dall'ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il Tavolo elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, un Tavolo interministeriale "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell'università e ricerca, dall'ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con Decreto del Ministro della Salute, elabora, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Tavolo interministeriale "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero delle disabilità, del Ministero dell'università e ricerca, dall'ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dai rappresentanti delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con decreto del Ministro della salute, elabora, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.4

[Furlan](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

1. È istituito presso il Ministero della salute un Tavolo interministeriale denominato "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell'università e ricerca, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con Decreto del Ministro della Salute, elabora, entro 180 giorni, Linee guida nazionali sulla

medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.5

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.3.2.1.4. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318(ant.) del 10/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025**

318^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che le Commissioni 1a e 5a hanno entrambe espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Propone quindi di porre sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 15 luglio.

La Commissione conviene.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale dissente in ordine alla tendenza ormai consolidata all'istituzione di giornate nazionali su temi specifici, pur riconoscendo l'importanza del tema oggetto del disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) condivide in linea generale la critica espressa. Il disegno di legge n. 1531 ha tuttavia un contenuto notevolmente più ampio e significativo, in quanto mirato alla prevenzione del melanoma. In tale ambito, la giornata nazionale può comunque risultare uno strumento di notevole efficacia.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente l'elevata pericolosità del melanoma, in considerazione della quale l'istituzione della giornata nazionale è uno strumento di grande utilità ai fini della diffusione al pubblico delle necessarie conoscenze.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il sottosegretario GEMMATO manifesta condivisione rispetto alla posizione del senatore Zullo. Il Ministero della salute è infatti fortemente impegnato, in generale, sul piano della prevenzione. Questa, in ragione dell'invecchiamento della popolazione, è irrinunciabile in un'ottica di sostenibilità del sistema sanitario. La previsione della giornata nazionale è quindi funzionale a diffondere con maggiore efficacia le informazioni necessarie ad abituare la popolazione ai comportamenti indispensabili alla prevenzione del melanoma.

Svolgono quindi interventi sull'ordine dei lavori le senatrici [CASTELLONE](#) (M5S) e [ZAMBITO](#) (PD-IDP), alle quali replica il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI), che fa presente la propria apertura alla possibilità di apportare modifiche al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto dei pareri pervenuti. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1483, adottato come testo base, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene sul complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario, richiamando l'attenzione sulla necessità di prevedere la presa in carico multidisciplinare, in ragione della comorbidità frequentemente associata ai casi di obesità. Le proposte presentate sono inoltre tese al riconoscimento legislativo della cronicità dell'obesità, nonché dell'interesse sociale di tale patologia, peraltro in coerenza con gli orientamenti ormai da tempo prevalenti a livello internazionale.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 1.3, recante la previsione della tempestiva presa in carico multidisciplinare.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono quindi dati per illustrati.

Intervenendo per l'illustrazione degli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) lamenta la mancanza di portata concreta della formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1483. Le proposte emendative presentate hanno pertanto l'obiettivo dell'inserimento del trattamento dell'obesità nei livelli essenziali di assistenza.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.3, con il quale si intende inserire gli interventi correlati alla cura dell'obesità nei livelli essenziali di assistenza. La proposta emendativa riguarda altresì i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e tiene conto delle coperture garantite dagli stanziamenti già disposti.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) ha la parola sull'emendamento 2.4, finalizzato all'inserimento nei livelli essenziali di assistenza delle cure rivolte ai soggetti affetti da obesità.

Intervenendo sugli emendamenti di cui è firmatario, il senatore [ZULLO](#) (FdI) rileva la competenza del Governo in ordine alla definizione dei livelli essenziali di assistenza e sostiene l'opportunità dell'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.5. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 320(pom.) del 15/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2025

320^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1566) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024

(1567) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025

(Pareri alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna prima seduta pomeridiana.

Il presidente **ZAFFINI** ragguaglia brevemente in merito all'andamento dell'*iter*, anche in riferimento alla Commissione di merito.

La relatrice **TERNULLO** (FI-BP-PPE) ribadisce la proposta di parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame, anticipata nella seduta precedente.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere sul disegno di legge n. 1566.

Osservato che sarebbe stato preferibile disporre di tempi più ampi per il dibattito, il senatore **MAGNI** (Misto-AVS) motiva il voto contrario, facendo riferimento al contenuto del disegno di legge.

La senatrice **ZAMPA** (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, soffermandosi sulla contrazione della spesa sanitaria risultante dai provvedimenti in titolo. Osserva inoltre che l'andamento dell'esame congiunto è stato caratterizzato da un'attenzione eccessiva alla speditezza, che ha inevitabilmente limitato le possibilità di confronto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole relativa al disegno di legge n. 1566.

E' quindi messa in votazione la proposta di parere favorevole concernente il disegno di legge n. 1567.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore **MAGNI** (Misto-AVS) e della senatrice **ZAMPA** (PD-IDP) e accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 10 luglio.

Il presidente **ZAFFINI** rammenta che è già stata aperta la discussione generale sul disegno di legge in esame.

Ha la parola la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*), la quale si riserva di definire la propria proposta di parere sulla base di interlocuzioni con i rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 ([COM\(2025\) 102 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente di aver avviato un confronto con i Gruppi al fine della presentazione di uno schema di risoluzione altamente condiviso.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale, osservando che le diverse posizioni sul provvedimento potranno essere esplicitate in sede di dichiarazione di voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 10 luglio.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Dopo che gli emendamenti all'articolo 3 sono stati dati per illustrati, la senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) interviene per l'illustrazione in primo luogo dell'emendamento 4.8, con il quale si intende attribuire all'Osservatorio per lo studio dell'obesità compiti di tracciamento dei dati epidemiologici, nonché di promozione di buone pratiche nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici.

L'emendamento 4.0.3 reca il divieto di somministrazione nelle scuole di alimenti e bevande dannosi mediante distributori automatici.

L'emendamento 4.0.6 prevede la detraibilità delle spese sostenute per le attività sportive.

L'emendamento 4.0.8, relativo all'aliquota IVA applicabile all'iscrizione alle attività sportive ha finalità analoghe. L'attività sportiva è infatti un fattore di prevenzione fondamentale, ma reso difficile per numerose famiglie a causa del peggioramento delle condizioni economiche.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che la questione delle agevolazioni fiscali possa essere più propriamente trattata in sede di trattazione dei disegni di legge in materia di esercizio fisico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (n. 287 e 1231), già in esame congiunto.

Interviene sull'emendamento 4.7 il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale sostiene la necessità di politiche nazionali, mirate ai contesti sociali maggiormente penalizzati.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.3, che, in assenza di costi, è volto alla promozione dell'educazione alla salute e alla corretta alimentazione in relazione alla prevenzione dell'obesità e dei disturbi del comportamento alimentare. Il medesimo tema è oggetto dell'emendamento 5.4, mirato specificamente al coinvolgimento del servizio radiotelevisivo pubblico. Tutti gli emendamenti restanti che non sono stati oggetto di intervento sono infine dati per illustrati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli emendamenti al disegno di legge in discussione (pubblicati in allegato).

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti in una seduta successiva, così da consentire una più ampia partecipazione a tale fase procedurale.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il [PRESIDENTE](#) accede a tale richiesta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,15 di domani, mercoledì 16 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1531](#)

Art. 2

2.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può realizzare» con le seguenti: «realizza annualmente».

2.2

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «può realizzare» inserire le seguenti: «campagne di screening per la prevenzione del melanoma e».

2.3

[Cantù](#), [Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle campagne di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, anche all'interno delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuando specifici modelli di comunicazione tenuto conto delle differenze di età, linguaggio, contesto e ruolo educativo, con l'eventuale coinvolgimento delle rappresentanze degli operatori che effettuano le attività di esecuzioni di tatuaggi, specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche del tatuaggio in ordine alla difficoltà di valutazione da parte del personale medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio, prevedendo strumenti di attivazione educativa basati sulla cooperazione tra le dimensioni istituzionali, scientifiche e comunicative che collaborano secondo responsabilità definite e criteri condivisi a più livelli funzionali, considerando la scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come una vera agenzia educativa di comunità, capace di promuovere benessere e salute in modo sistemico, continuo e trasversale, attraverso un approccio integrato che coinvolge scuola, famiglia, territorio e istituzioni in un'azione coordinata, favorendo, altresì, una partecipazione attiva degli studenti attraverso modelli di *call to action* studentesche.».

2.0.1

[Pucciarelli](#), [Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Informazioni al consumatore e consenso informato)

1. In considerazione dei rischi connessi alle pratiche del tatuaggio in ordine alle malattie della pelle, anche in tema di melanoma e in ordine alle difficoltà di valutazione da parte del personale

medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio, gli esercenti le attività di esecuzioni di tatuaggi sono tenuti a informare i propri clienti sui possibili rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi, nonché sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione, relativamente ai seguenti aspetti:

- a) dati identificativi del prodotto colorante;
- b) caratteristica di indelebilità;
- c) rischio in merito a sensibilizzazione allergica correlata alla presenza di metalli anche in tracce;
- d) rischio di patologie a trasmissione parenterale, quali epatiti e AIDS, nel caso non siano rispettate le norme di igiene e di corretta sterilizzazione dello strumentario utilizzato;
- e) rischio di gravi infezioni se il tatuaggio, è praticato su pelle infiammata o lesa;
- f) rischi in ordine alla prevenzione del melanoma per difficoltà di valutazione da parte del personale medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio;
- g) necessità di parere del medico nel caso in cui il soggetto sia affetto da malattie della pelle.

2. L'informazione al cliente deve essere documentata attraverso un'informativa scritta rilasciata al cliente stesso, il quale deve sottoscrivere una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Per ciascun cliente deve essere compilata una scheda individuale con i dati identificativi, il trattamento effettuato, la sede di applicazione e i materiali utilizzati, nonché le indicazioni specifiche da seguire successivamente al trattamento. La scheda deve essere datata e sottoscritta dal cliente e dall'operatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente presso il proprio esercizio, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità di espressione del consenso informato di cui al presente articolo.».

Art. 3

3.1

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».

3.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, anche attraverso servizi di telemedicina,».

3.5

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».

3.6

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «destinate agli individui» con le seguenti: «. Tali campagne sono prioritariamente rivolte agli individui».

3.7

[Cantù](#), [Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. In considerazione dell'aumento dei tassi di incidenza e mortalità per melanoma nella popolazione anziana e dell'aumento dell'età media della popolazione nazionale, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate alle persone con età maggiore di cinquanta anni tenuto conto del fattore di rischio dell'età avanzata per il melanoma.».

Art. 4

4.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, nei limiti massimi, quanto all'articolo 2, di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e nei limiti massimi, quanto all'articolo 3, di 22 milioni di euro per l'anno 2025 e di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Tit.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma».

1.3.2.1.6. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 328(ant.) del 05/08/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 5 AGOSTO 2025

328^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (Fdl) rileva innanzitutto che l'articolo 1 del decreto-legge n. 110 prevede la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025; il commissario esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti, in base alla disciplina legislativa e allo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione; i titolari di tali organi decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il commissario è nominato - secondo la procedura stabilita dal comma 1 - tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario (comma 3). Il comma 4 concerne il compenso del commissario. Il preambolo del decreto-legge in esame e la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione indicano la presenza di criticità organizzative e gestionali dell'AGENAS, in relazione alle dimissioni del direttore generale e alla scadenza del presidente e del consiglio di amministrazione nonché alla complessità della procedura per la ricostituzione degli organi.

Il commissario straordinario, in base al comma 1 dell'articolo 1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il summenzionato comma 3 prevede anche che gli eventuali incarichi che il commissario abbia in corso al momento della nomina siano cumulabili con la stessa, sempre che non si rientri nelle fattispecie di incompatibilità previste per determinati incarichi presso pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il comma 4 demanda a un decreto ministeriale la determinazione del compenso del commissario, stabilito nella misura pari a quello spettante al direttore generale della medesima AGENAS. A quest'ultimo riguardo, il preambolo del presente decreto-legge ricorda che, con decreto del Ministro

della salute, emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 21 gennaio 2015, è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al direttore generale dell'AGENAS.

Il comma 5 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale. L'articolo richiama la natura di extraterritorialità delle strutture del suddetto Ospedale pediatrico; quest'ultimo, pur essendo ubicato all'interno del territorio italiano, non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie; l'articolo 2 specifica che tali accordi restano fermi e non sono oggetto di revisione in relazione al finanziamento previsto dal medesimo articolo.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di stabilire fin da ora il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, fissandolo alle ore 12 del prossimo martedì 2 settembre.

Ha la parola, in sede di discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale rileva, in primo luogo, il frequente ricorso del Governo a provvedimenti di commissariamento. Nel caso dell'AGENAS, il commissariamento dissimula l'incapacità del Governo rispetto alla situazione di vacanza al vertice dell'Agenzia. La criticità evidenziata è accentuata dalla prospettiva dell'interazione del Commissario dell'AGENAS con le ancora numerose strutture commissariali preposte all'amministrazione della sanità a livello regionale.

Nel concreto, il decreto-legge consente di sostituire l'intera dirigenza dell'AGENAS con persone di fiducia del Presidente del Consiglio dei ministri. L'insieme delle questioni richiamate, ad avviso dell'oratore, pone l'urgenza di una seria riflessione politica sul governo della sanità pubblica, tenuto anche conto del fallimento registrato sul piano dell'attuazione del PNRR in ambito sanitario, con particolare riferimento alla mancata realizzazione della quasi totalità delle case della comunità previste.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nell'odierna seduta pomeridiana, già convocata, proseguirà e si concluderà la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 15 luglio.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) ha la parola sugli ordini del giorno presentati, sui quali esprime parere favorevole.

Gli ordini del giorno G/1483/1/10 e G/1483/2/10 sono quindi accolti dal sottosegretario GEMMATO.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 1483 (testo base).

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello del relatore.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti a propria firma 1.5, 1.10, 2.6, 2.7, 2.0.1, 3.4, 3.5, 4.4, 4.0.1 e 5.2.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione e respinto l'emendamento 1.1.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 1.3.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 1.2 e 1.3 sono respinti.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.11.

Successivamente la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3, specificando che tale proposta è utile a conferire effettività al testo base, in quanto prevede espressamente livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità.

L'emendamento 2.3 è quindi messo ai voti, risultando respinto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive gli emendamenti 2.4 e 2.5, che, posti separatamente in votazione, sono respinti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.8.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 - sottoscritto dalla senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) -, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 4.1, che, messo in votazione, è respinto.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.5, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.6, la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 4.7, che, messo ai voti, è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.8 ha la parola la senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*), la quale rileva l'utilità della proposta emendativa ai fini del potenziamento operativo dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità. Esprime inoltre perplessità relativamente all'atteggiamento di chiusura di Governo e maggioranza nei confronti della generalità degli emendamenti, in contraddizione con la disponibilità precedentemente manifestata rispetto alla possibilità di apportare miglioramenti al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Posto in votazione, l'emendamento 4.8 è respinto.

Sottoscritto dalla senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), è poi messo in votazione e respinto l'emendamento 4.9.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.0.2, il quale, in assenza di costi, prevede l'adozione da parte del Ministro della salute di linee guida per l'individuazione degli alimenti e delle bevande sconsigliati. Tale misura è particolarmente opportuna in ragione del rapporto esistente tra obesità e alimentazione.

Il sottosegretario GEMMATO segnala che le condivisibili finalità dell'emendamento 4.0.2 sono soddisfatte dalle linee di indirizzo in materia di alimentazione già elaborate, anche con riguardo ai ricoveri ospedalieri.

L'emendamento 4.0.2 è quindi posto in votazione e respinto.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Posti in votazione congiunta, sono poi respinti gli emendamenti identici 4.0.8 e 4.0.9.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 4.0.10.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 5.1.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1483 (testo base).

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli da 1 a 6.

È quindi posto in votazione il conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, ponendo in evidenza la rilevanza della materia trattata. L'andamento dell'*iter* parlamentare non è stato tuttavia

soddisfacente, poiché non è risultato possibile integrare il testo base con disposizioni atte a conferirgli maggiore portata concreta, particolarmente riguardo all'integrazione dei LEA e all'educazione alimentare nelle scuole. È risultato inoltre trascurato il rapporto dell'obesità con i disturbi del comportamento alimentare.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene che sarebbe stato necessario dedicare maggiore considerazione agli emendamenti, specie in relazione al riconosciuto carattere di malattia cronica e invalidante dell'obesità e, conseguentemente, all'integrazione dei livelli essenziali di assistenza. Il provvedimento che la Commissione sta per licenziare avrà dunque una portata limitata, basata sostanzialmente sull'istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità.

Dichiara quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nel preannunciare il voto di astensione del proprio Gruppo, la senatrice [FURLAN](#) (*IV-C-RE*) riconosce che il disegno di legge in discussione è caratterizzato da aspetti positivi. Il complesso delle misure proposte rischia tuttavia di avere scarsa rilevanza concreta in conseguenza della mancanza di risorse dedicate.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando l'appropriatezza dell'approccio legislativo alle specificità dell'obesità. Sono in particolar modo apprezzabili le misure concernenti la prevenzione, gli aspetti educativi e l'informazione da destinare al territorio attraverso una pluralità di presidi. Le disposizioni recate sono pertanto adeguate alla natura complessa dell'obesità, che costituisce un fattore di rischio di numerose altre patologie.

Preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo la senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale pone in primo luogo in evidenza la coerenza del disegno di legge in discussione con i contenuti dell'ordine del giorno G/1483/1/10, precedentemente accolto dal Governo. L'obiettivo comune consiste infatti nello stabilire principi idonei a una generale opera di prevenzione, secondo l'ottica dell'approccio *one health*, a partire da un'idonea educazione alimentare e dalla promozione di stili di vita corretti.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamandone la condivisione relativamente ai contenuti normativi del disegno di legge n. 1483. Sottolinea che il complesso delle disposizioni discusse può costituire un punto di partenza adeguato per successivi interventi migliorativi.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per l'andamento della discussione congiunta.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 1483, come approvato dalla Camera dei deputati, con proposta di assorbimento dei disegni di legge congiunti, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59138

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95(pom., Sottocomm. pareri) del 17/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025

95^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

[\(989\)](#) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che gli articoli 5 e 6 sembrano incidere su questioni attinenti all'organizzazione amministrativa delle Regioni, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 11, si rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza dell'obbligo di formazione continua e permanente per gli operatori sanitari, nonché di rivedere la formulazione del primo periodo;
- si rappresenta, altresì, l'opportunità di inserire nel testo del disegno di legge una clausola di salvaguardia, che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La Sottocommissione conviene.

[\(1483\)](#) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 3, l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398(ant.) dell'11/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2025

398^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1415-A) Disposizioni in materia di economia dello spazio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Russo, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Analogamente, in relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di confermare il parere non ostativo già espresso dalla Commissione bilancio.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è composto da 6 articoli ampiamente modificati alla Camera per effetto di condizioni poste dalla Commissione bilancio per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 1 indica principi e finalità del provvedimento, volto alla prevenzione e alla cura dell'obesità.

L'articolo 2 chiarisce che, al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 elenca gli interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità finanziati con le risorse stanziati dal successivo articolo 6.

L'articolo 4 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità.

L'articolo 5, infine, prevede che il Ministero della salute individui, promuova e coordini azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica autorizzando, a tal fine, la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si fa fronte con le risorse stanziati dal successivo articolo 6.

Nel complesso, l'articolo 6 prevede, per il finanziamento degli interventi indicati agli articoli 3 e 5, lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per il 2025, 1,3 milioni di euro per il 2026 e 1,7 milioni di euro a

decorrere dal 2027, la cui copertura è garantita dall'utilizzo del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dal comma 377 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) proprio al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.

Per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) contesta la frammentazione degli interventi relativi al settore sanitario che a suo avviso la maggioranza ha portato avanti in diverse occasioni. Ritiene infatti inefficace tale impostazione, in quanto gli interventi volti a contrastare specifiche malattie appaiono caratterizzati da finanziamenti estremamente limitati che non sono in grado di realizzare gli obiettivi che le proposte legislative, come quella in discussione, dichiarano di voler perseguire.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti agli articoli da 1 a 12, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.2. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.11 (testo 2).

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2 (con particolare riguardo al comma 7), 2.0.38, identico a 2.0.39, 2.0.49, 2.0.54, 2.0.55 e 2.0.59, sull'ambito di applicazione delle misure di contenimento della spesa. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.28, 2.0.37, 2.0.37 (testo 2), 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.46, identico a 2.0.47 e 2.0.48, e 2.0.56. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.2. Occorre valutare inoltre gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 4.0.9, 4.0.14, 4.0.26. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.8.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, identico a 5.0.4, nonché 5.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.1, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2). Sull'emendamento 8.0.3, risulta necessario acquisire dal Governo la verifica della quantificazione delle minori entrate e la congruità della relativa copertura, che comunque necessita di essere riformulata. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.7, 9.12, 9.0.5 e 9.0.6. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli

effetti finanziari degli emendamenti 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21 e 9.0.22.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.0.15, analogo a 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.36, 10.0.39, analogo a 10.0.40, 10.0.41 e 10.0.42, 10.0.64, 10.0.68, 10.0.77, 10.0.81, analogo a 10.0.82, nonché 10.0.89.

Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 10.0.14, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.65 e 10.0.69. Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5, che recano disposizioni in merito alla trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, in relazione ai particolari regimi agevolativi che caratterizzano tali tipi di enti e di imprese. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.78, 10.0.83, 10.0.86 e 10.0.87. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18, accantonati su richiesta del Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 11.2, accantonato su richiesta del Governo. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.1, che istituisce la figura del delegato digitale e prevede che, tra gli altri, possano esercitare tale funzione anche gli enti pubblici. Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 11.0.3 che prevede la documentazione in materia di inumazione, tumulazione e cremazione, fuori campo dell'imposta di bollo.

In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.

La sottosegretaria SAVINO, in merito all'emendamento 1.0.2, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta comporta maggiori oneri. Chiede poi l'accantonamento dell'emendamento 1.0.11 (testo 2).

Con riguardo all'articolo 2, in relazione agli emendamenti 2.0.2, 2.0.38, identico a 2.0.39, 2.0.49 e 2.0.59, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri. In merito alla proposta 2.0.54, nell'esprimere parere non ostativo, ne suggerisce, comunque, una riformulazione, di cui dà lettura, che ritiene più rispondente alla finalità perseguita, in cui viene eliminata anche la parola "simili", poiché troppo generica e foriera di confusioni interpretative. In merito alle proposte 2.0.9, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.37, 2.0.37 (testo 2), 2.0.46, identico a 2.0.47, 2.0.48 e 2.0.56, esprime l'avviso contrario del Governo. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 2.0.55, 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.10, 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.24 (testo 2), in quanto in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 3, in merito alla proposta 3.0.2, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri. Chiede poi di accantonare l'emendamento 3.0.1, essendo ancora in corso l'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 4, relativamente alle proposte 4.0.9, 4.0.26, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri. Chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.14, 4.0.1 e 4.0.8, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 5, in merito agli emendamenti 5.5 e 5.0.5, esprime l'avviso contrario del Governo per oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti. Chiede poi l'accantonamento delle proposte 5.6, 5.0.1 e 5.0.3, identico a 5.0.4, in quanto in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 6, in relazione all'emendamento 6.0.1, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri. Chiede poi l'accantonamento della

proposta 6.0.2, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 7, in merito alla proposta 7.0.2 esprime un avviso contrario. Chiede poi l'accantonamento delle proposte 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4, poiché in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 8, chiede l'accantonamento delle proposte 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 8.0.3, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 9, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri sulle proposte 9.7, 9.12, 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.22. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.21, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 10, in merito alle proposte 10.0.15, analogo a 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.68, 10.0.77 e 10.0.81, analogo a 10.0.82, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri. Relativamente alle proposte 10.0.39, analogo a 10.0.40, 10.0.41 e 10.0.42, non ha osservazioni da formulare in ordine ai relativi profili finanziari. In merito alla proposta 10.0.14, esprime un avviso contrario per oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Relativamente alla proposta 10.0.65, ribadisce l'avviso contrario del Governo alla proposta in esame in quanto, nel derogare al rispetto dell'ammontare di risorse del fondo in oggetto da ripartire ogni anno, determinerebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In merito agli emendamenti 10.0.69, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, e 10.0.83 esprime un avviso contrario per profili concernenti anche la finanza pubblica. In merito all'emendamento 10.0.78, esprime un avviso di contrarietà semplice. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 10.0.36, 10.0.64, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17 e 10.0.18, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 11, in merito alla proposta 11.2, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili finanziari. Chiede quindi di accantonare le proposte 11.1, 11.0.1 e 11.0.3, in quanto in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 12, chiede di accantonare la proposta 12.0.1, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti del Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 1 a 12, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.2, 2.0.2, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.49, 2.0.59, 2.0.9, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.37, 2.0.37 (testo 2), 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.56, 3.0.2, 4.0.9, 4.0.26, 5.5, 5.0.5, 6.0.1, 7.0.2, 9.7, 9.12, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.22, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.68, 10.0.77, 10.0.81, 10.0.82, 10.0.14, 10.0.65, 10.0.69, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.83.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 10.0.78.

Sull'emendamento 2.0.54, il parere non ostativo è condizionato alla sostituzione della lettera l) con la seguente: "l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41, 10.0.42 e 11.2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.11 (testo 2), 2.0.55, 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.10, 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.24 (testo 2), 3.0.1, 4.0.14, 4.0.1, 4.0.8, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 6.0.2, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 8.0.3, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, 9.9, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.36, 10.0.64, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17, 10.0.18, 11.1, 11.0.1, 11.0.3 e 12.0.1."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è composto di quattro articoli. L'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva; un principio di delega, inoltre, prevede la revisione della vigilanza sugli enti cooperativi.

L'articolo 2 reca una disciplina di delega al Governo relativa, nell'ambito della normativa sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, al perfezionamento della disciplina dei controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti.

L'articolo 3, che recepisce una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio della Camera, reca le disposizioni finanziarie inerenti all'attuazione delle deleghe di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In particolare, il comma 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Il successivo comma 2 specifica - in conformità al principio di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - che i decreti legislativi in questione, qualora determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 4, anch'esso inserito a seguito del recepimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio della Camera, esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di esprimere l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1098) SPERANZON e altri. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento propone alcune modifiche alla normativa sui fondi di solidarietà bilaterali, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, allo scopo di integrare o rafforzare gli strumenti di accompagnamento dei lavoratori nel processo di staffetta generazionale nel settore dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) introduce, per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, una prestazione ulteriore al fine di agevolare l'esodo di lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Inoltre, la disposizione rende praticabile, attraverso una copertura contributiva, la staffetta generazionale come prestazione dei fondi di solidarietà, prevedendo la possibilità di riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione (entro tre anni) e la contestuale assunzione di lavoratori di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) stabilisce che, per la prestazione introdotta dalla precedente lettera *a*), ove non bastino le risorse accantonate nel fondo, l'azienda che usufruisce della prestazione possa versare un contributo addizionale per finanziare gli esodi anticipati.

Inoltre, la lettera *c*) del medesimo comma dispone che la contribuzione correlata sia versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dall'articolo 26, comma 1, lettere *a-bis*) e *c-bis*

), del decreto legislativo n. 140 del 2015, e, ove le risorse del fondo non siano sufficienti, concede al datore di lavoro la possibilità di versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione, nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto di competenza, considerato che i fondi bilaterali sono istituiti presso l'INPS e da quest'ultimo gestiti, occorre chiedere conferma che dalle ulteriori prestazioni erogate dai fondi bilaterali non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare risposta alla richiesta formulata in una successiva seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1452) MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **GELMETTI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la proposta di legge in esame è costituita da un unico articolo e non è corredata di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, rappresenta che la lettera *a*) del comma 1 dispone che il numero dei consiglieri regionali previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 venga mantenuto qualora la popolazione si riduca o aumenti entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo del medesimo articolo 14.

La relazione illustrativa afferma che la norma proposta alla lettera *a*) trova giustificazione in considerazione dei significativi mutamenti demografici in corso, dovuti a fenomeni migratori, spopolamento delle aree interne e dinamiche socio-economiche complesse. La relazione precisa che la norma "ha un impatto anche sui trasferimenti erariali alle regioni, in quanto il mancato adeguamento del numero dei consiglieri alla popolazione registrata dall'ISTAT prevede la riduzione dei trasferimenti erariali alla regione".

A tale riguardo, occorre ricordare che tale meccanismo di riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni è stato introdotto, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Occorre pertanto valutare se quanto disposto dalla citata lettera *a*) del comma 1 sia suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in relazione ai possibili mancati risparmi previsti a legislazione vigente, derivanti dalla riduzione del numero di consiglieri in conseguenza della diminuzione della popolazione delle regioni.

La successiva lettera *b*) del comma 1 prevede la facoltà per le regioni di aumentare il numero massimo degli assessori regionali di due unità nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.

Al riguardo, ricorda che, a legislazione vigente, il numero massimo dei consiglieri regionali è stabilito in proporzione, per scaglioni, al numero degli abitanti della regione e il numero massimo degli assessori regionali deve essere uguale o inferiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.

L'esercizio della facoltà di incremento del numero massimo degli assessori da parte delle suindicate regioni non appare in linea con la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'unico articolo in esame. Tale norma consente alle regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica.

Al riguardo osserva, inoltre, che gli effetti finanziari derivanti dall'esercizio della facoltà in esame non si esauriscono nell'onere derivante dal trattamento economico di due assessori aggiuntivi bensì comprendono quelli connessi all'istituzione di due nuovi assessorati, in termini di strutture, locali, attrezzature e personale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, al fine di acquisire un quadro completo dei profili finanziari derivanti dal disegno di legge in esame, occorre acquisire elementi istruttori idonei a

verificare gli effetti del provvedimento in esame sui saldi di finanza pubblica e a valutarne la neutralità finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 447(ant.) del 01/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025

447^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1483, 1074 e 1510-A) Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 11 giugno alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvata.

(1562 e 650-A) Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 8 settembre alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene riportato l'aggiornamento della spesa delle commissioni dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2024/2025, con la proiezione dei costi con le componenti ridotte (due esterni e due interni), con la conferma di economie per 35 milioni di euro, secondo quanto indicato nella relazione tecnica. Per quanto riguarda gli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica, considerato che sui compensi e rimborsi forfettari per i componenti delle commissioni d'esame si può

ipotizzare un'aliquota complessiva per contributi erariali e previdenziali del 48,50 per cento, l'importo disponibile per le coperture del decreto-legge in esame ammonterebbe pertanto a euro 18.984.832; con riguardo all'articolo 1, comma 3, vengono forniti elementi a conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e rispetta la clausola di neutralità degli effetti finanziari;

con riferimento all'articolo 1, comma 4, viene rappresentato che l'attività svolta dall'INVALSI relativa alla somministrazione delle prove di grado 13 (ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado) costituisce attività istituzionale dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 62 del 2017, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, e vengono forniti elementi a conferma che la disposizione è attuata mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 3, comma 1, viene confermato che, considerata l'estrema complessità del procedimento in atto e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per garantire il corretto espletamento delle procedure valutative di progressione, la riforma in questione non potrà operare prima del mese di settembre 2026, ossia contestualmente all'avvio dell'anno scolastico 2026/2027. Con riferimento al comma 3 viene confermata la disponibilità dei residui ivi previsti;

con riferimento all'articolo 3, comma 4, vengono forniti elementi a conferma della congruità della platea interessata dalla disposizione, da cui emerge che l'incremento di 15 milioni di euro rispetto allo stanziamento originario di 65 milioni di euro trova giustificazione nella necessità di garantire la copertura assicurativa integrativa anche al personale docente, al personale educativo e ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche, in coerenza con la previsione normativa e con il medesimo criterio di calcolo *pro capite* già applicato al personale a tempo indeterminato e supplenti annuali;

in relazione all'articolo 6, viene confermato che dalla flessibilità nell'impiego delle risorse, ivi prevista, non derivano modifiche o alterazioni degli effetti già scontati nei saldi di finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 7, viene confermato che l'onere è riferito solo all'esercizio finanziario 2026. Viene fatto presente, al riguardo, che la disposizione proroga una identica misura già prevista per gli anni scolastici 2023/24 in relazione ai quali l'impegno finanziario era stato già stimato e ritenuto congruo sulla base delle medesime risorse (ovvero 1 milione per anno finanziario 2023, 2024 e 2025). Quanto alla riduzione dello stanziamento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per l'esercizio 2026, viene evidenziato che lo stesso è finalizzato alla promozione di iniziative formative, che allo stato le risorse utilizzate per la copertura della disposizione sono libere da impegni di spesa e che, comunque, non sono programmati interventi che facciano ad esse riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta di parere.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 30 settembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, che occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.601, con particolare riguardo alle possibili agevolazioni relative ai contributi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, sull'emendamento 10.0.603, con riferimento al comma 13, capoverso «3-bis.», occorre indicare espressamente nella norma, per ciascun anno, gli oneri e le relative fonti di copertura. Si rileva quindi, in ordine alla copertura di cui all'articolo 1,

comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che va specificata nel testo l'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione, tra quelle ivi previste. Si osserva poi che la proposta dispone l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994, già versate alle entrate dello Stato. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari della proposta.

In relazione ai subemendamenti alla proposta 10.0.603, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8, 10.0.603/9 e 10.0.603/17. Occorre altresì valutare i profili finanziari della riformulazione 10.0.603/4 (testo 2), valutandone la compatibilità con il sistema di finanziamento dell'ente interessato.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 11.1 (testo 2), che riformula la proposta emendativa base in termini in parte difforni rispetto alla condizione apposta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 settembre, eliminando in particolare la previsione della responsabilità erariale per il responsabile del procedimento in caso di mancata vigilanza.

In merito alle proposte riferite all'articolo 15, sulla proposta 15.0.600 non vi sono osservazioni da formulare.

In merito alle proposte riferite all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 25.0.2.

La rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'emendamento 4.0.601, sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dei commissari. Chiede di tenere accantonati, nelle more del perfezionamento dell'*iter* istruttorio, tutti gli altri emendamenti all'esame della Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 30 settembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.0.601.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 10.0.603, 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8, 10.0.603/9, 10.0.603/17, 10.0.603/4 (testo 2), 11.1 (testo 2), 15.0.600 e 25.0.2."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1622) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione della senatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo oggetto di ratifica dispone che la disciplina prevista dagli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 si applica all'impianto agrivoltaico, alle relative strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia elettrica ed ogni altra infrastruttura collegata, connessa o ancillare all'impianto, che potranno essere installati nell'ambito massimo dell'area di proprietà della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria, come individuate dall'articolo 1 dell'Accordo dell'8 ottobre 1951. Al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni dell'Accordo, gli impianti non godranno di incentivazioni o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana ad impianti della medesima natura. Viene previsto inoltre che l'energia elettrica prodotta dallo Stato della Città del Vaticano e, per esso, dal Governatorato tramite gli impianti indicati all'articolo 1 dell'Accordo sarà immessa nella rete di trasmissione e distribuzione italiana, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, senza oneri o adempimenti fiscali a carico della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.

Si dispone che, nei limiti della quantità di energia prodotta dagli impianti indicati all'articolo 1, lo Stato della Città del Vaticano e per esso il Governatorato ha diritto di prelevare dalla rete, a titolo gratuito e senza carichi fiscali o di altra natura, la quantità di energia elettrica occorrente all'approvvigionamento dello Stato della Città del Vaticano, degli immobili di cui agli articoli 14, 15 e

16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 e comunque degli Enti ed Istituzioni collegate con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede, fatto salvo per questi ultimi l'obbligo di corrispondere eventuali imposte.

Si prevede altresì che l'energia elettrica prodotta dagli impianti indicati dall'articolo 1 dell'Accordo in eventuale eccedenza rispetto alle esigenze di approvvigionamento di cui al paragrafo 2 resterà nelle disponibilità della Repubblica italiana.

Per quanto riguarda i benefici fiscali, l'estensione all'impianto agrivoltaico di Santa Maria di Galeria delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri comporta l'estensione di benefici fiscali, quali l'esenzione da tributi sia ordinari che straordinari, tanto verso lo Stato, quanto verso altro ente, riservati alle sedi diplomatiche.

La relazione tecnica afferma che la nuova disposizione conferma l'esenzione già prevista anche per l'impianto agrivoltaico di futura costruzione nella medesima area, non determinando pertanto alcun effetto negativo di gettito, ma solo una rinuncia a maggior gettito.

Per quanto di competenza, considerato che anche l'immissione e il prelievo dell'energia elettrica nella rete di trasmissione e distribuzione italiana saranno effettuati senza carichi fiscali o di altra natura a carico della Santa Sede, occorre valutare se l'estensione dei benefici fiscali, rispetto alla legislazione vigente, a impianti costituenti l'esercizio di attività produttive, possa non determinare una perdita di gettito soggetta a copertura ed essere considerata una mera rinuncia a maggior gettito.

Per quanto riguarda la possibilità di prelevare dalla rete energia a titolo gratuito, nei limiti della quantità di energia prodotta dagli impianti, occorre valutare se in base alle regole vigenti l'immissione e il prelievo dell'energia da parte dei produttori siano remunerati allo stesso prezzo, o se l'energia immessa dai produttori nella rete sia remunerata di norma a un prezzo inferiore rispetto al prezzo dell'energia prelevata dai produttori, anche per definire se eventuali condizioni di maggior favore rispetto alle regole vigenti possano determinare, attraverso la copertura sul sistema tariffario, un onere a carico degli utenti del servizio elettrico. Rileva inoltre che la formulazione sembra escludere la remunerazione delle spese di trasporto dell'energia e delle spese per oneri di sistema.

In relazione ai rilevi sopra formulati, rappresenta la necessità di acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione generale sospesa nella prima seduta pomeridiana del 24 settembre.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), dopo aver sottolineato la sospetta premura di incardinare in sede deliberante il disegno di legge in esame nell'imminenza del voto nella regione Marche, passando al merito del provvedimento osserva che, se nella ZES dovessero entrare tutte le regioni con situazioni di crisi, si dovrebbe cessare di parlare di ZES del Mezzogiorno e bisognerebbe estendere lo strumento anche a molte realtà del Nord, richiamando, ad esempio, le aree del Piemonte che subiscono la crisi dell'industria dell'*automotive*.

In questo senso, ritiene che il provvedimento in discussione potrebbe anche essere sostenuto da buone ragioni, come risposta alla riduzione della produzione industriale che, a quanto risulta, dura da ben trentuno mesi. Infatti, mentre per i ministri Urso e Giorgetti la politica industriale è rimessa agli imprenditori, questo provvedimento segnala invece che esiste uno spazio di intervento per le politiche di sviluppo, visti anche i risultati deludenti del sistema economico italiano.

Rileva tuttavia che le misure di sostegno varate dal Governo sono caratterizzate da requisiti troppo stringenti, che spesso impediscono ai potenziali beneficiari di usufruire delle risorse stanziare: i fondi finiscono così a miglioramento dell'avanzo primario oppure vengono riutilizzati per finanziare altri interventi, spesso funzionali a campagne elettorali. In conclusione, l'approccio del Governo manifesta un'arroganza e una presunzione che nascondono mancanza di competenza e preparazione, e richiama

al riguardo un modo di dire popolare.

Il PRESIDENTE invita all'utilizzo di un linguaggio più consono.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sostiene, in via preliminare, che l'allargamento della ZES all'Umbria e alle Marche deriva dalla necessità di intervenire a fronte della mancanza di una politica industriale, che il ministro Giorgetti si è sempre rifiutato di avviare. A suo avviso, invece, affinché gli imprenditori possano fare la loro parte, è necessario che la politica definisca gli indirizzi di sviluppo.

Critica anche l'approccio avuto dal Governo nella gestione delle politiche connesse alla ZES unica, richiamando il recente emendamento che ha sostituito, in modo estemporaneo e senza possibilità di dibattito, la preesistente struttura di missione con un Dipartimento per il Sud, introdotto con un colpo di mano probabilmente per soddisfare specifiche ambizioni personali. Tuttavia, nel contesto di crisi industriale in cui versa l'economia italiana, tali interventi disomogenei non risultano efficaci in termini di politica industriale.

Lamenta, inoltre, che il Parlamento non viene messo nella condizione di affrontare una discussione complessiva e organica su tali questioni, nella persistente mancanza di indirizzi di politica economica in grado di realizzare una riconversione del sistema produttivo mediante con il supporto dello Stato.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che le considerazioni appena svolte dai colleghi dell'opposizione non rispondano al vero, poiché non ravvede nell'operato del Governo azioni strumentali a interessi elettorali, ma interventi volti ad affrontare le criticità di aree interne in condizioni di grande svantaggio da un punto di vista sia economico che imprenditoriale. Tale è anche la situazione delle Marche, dove è evidente la crisi di alcune filiere produttive, e dell'Umbria, che necessita di interventi per esprimere al meglio le proprie peculiari potenzialità.

Ricorda che il Nord Italia è storicamente caratterizzato da condizioni di base dal lato dell'offerta che hanno favorito una maggiore produttività: le politiche per il Sud trovano la loro origine proprio nella volontà di colmare questa differenza sostanziale. Nella fase attuale, peraltro, il Sud appare in grado di rivendicare il proprio ruolo nello sviluppo economico, grazie alle proprie caratteristiche e capacità: il Mezzogiorno sta dimostrando di non avere bisogno di sussidi, ma della possibilità di esprimere le sue vocazioni, anche usufruendo di strumenti come la ZES unica.

Rappresenta infine, a proposito di alcune osservazioni delle opposizioni, che non vi è nulla di sbagliato nel reimpiego di fondi non utilizzati per finanziare altri progetti e nuove misure volte a dare risposte concrete ai cittadini, così da fornire a tutti l'occasione di investire capacità e risorse sulla base di regole trasparenti, che premiano l'iniziativa economica degli imprenditori e delle persone sul territorio.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ricorda che la ZES unica fu istituita nel 2023 per mettere a sistema e superare il frazionamento dei finanziamenti a sostegno delle regioni del Mezzogiorno. Oggi, di fronte alle misure in esame, vi è la preoccupazione non tanto per l'estensione della ZES unica, quanto per la perdurante assenza di politiche industriali che affrontino alla radice i problemi delle aree di crisi.

Mentre viene cambiata la fisionomia della ZES per includere regioni che erano già in crisi quando essa fu istituita e non rientravano nelle finalità dello strumento, il problema principale deriva in realtà dagli scenari di deindustrializzazione che riguardano aree interne di tutte le regioni italiane. Vi è quindi il fondato sospetto che l'estensione della ZES serva a mascherare l'assenza di politiche industriali.

A suo avviso, le imprese avrebbero invece bisogno di un Governo che affrontasse i problemi creati dal costo elevato dell'energia e si attivasse per salvaguardare la produzione dell'acciaio in un contesto di sostenibilità ambientale, di tutela dei lavoratori e di sviluppo degli investimenti. Sarebbe necessaria, invece di una scorciatoia come quella che rischia di essere l'estensione della ZES unica, una riforma organica che diventi la base comune per avviare processi di semplificazione a sostegno di tutte le aree regionali in crisi.

Rammenta che il tema dell'assenza di politica industriale è stato posto più volte all'attenzione del Governo, il quale ha risposto che le politiche industriali le fanno le imprese oppure che i problemi industriali del nostro Paese sono causati dall'Europa. Ma chi governa, invece di scaricare su altri le proprie responsabilità, dovrebbe affrontare i problemi che vanno oltre le legislature, oltre il consenso del momento: il provvedimento in discussione appare al contrario il frutto di improvvisazione e propaganda.

Ponendo poi in rilievo un altro tema cruciale, ritiene che il Governo dovrebbe mettere in campo interventi organici per risolvere la questione della cooperazione tra i diversi livelli di Governo, considerato che le imprese per crescere avrebbero bisogno di un contesto istituzionale e amministrativo favorevole ad attivare nuovi investimenti.

Rimarca la propria consapevolezza delle difficoltà in cui versano le due regioni oggetto del disegno di legge in esame e, tuttavia, ritiene che la ZES unica, pensata con altre finalità e non per realizzare le politiche industriali di cui il Paese ha bisogno, non costituisca lo strumento adeguato a risolvere tali problematiche.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sul difficile momento economico e geopolitico internazionale che il Paese e gli altri Stati europei stanno attraversando, con conflitti in corso alle porte dell'Europa. A suo avviso, tale contesto condiziona fortemente la produttività industriale delle imprese italiane, che hanno una tradizionale vocazione all'esportazione, pur potendosi da ultimo osservare, rispetto all'andamento della produzione industriale, qualche segnale di ripresa. Nel rilevare come i settori più colpiti siano i trasporti e la metallurgia, sottolinea l'innegabile condizionamento negativo causato da direttive e regolamenti dell'Unione europea, che hanno imposto adeguamenti ambientali ed energetici dal grave impatto economico sulle imprese.

In risposta ad alcune osservazioni delle opposizioni, ricorda come il ministro Giorgetti, con la sua politica economica, abbia assicurato, per generale riconoscimento, credibilità e stabilità alla gestione del bilancio, come dimostrano anche la diminuzione dei tassi di interesse sui titoli di Stato e il miglioramento del *rating* dell'Italia, a paragone di precedenti misure, come il reddito di cittadinanza, che, al di là degli aspetti congiunturali, si sono dimostrate inadeguate a generare sviluppo economico. In conclusione, manifesta convinto sostegno alle politiche responsabili del Governo, incentrate sul supporto alle imprese: la crescita delle aziende rappresenta infatti il presupposto necessario per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219(pom.) del 17/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025

219^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla
Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che introduce disposizioni in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei relativi pazienti. L'obesità, in quanto correlata ad altre patologie di interesse sociale, è definita dall'articolo 1 come una malattia progressiva e recidivante.

Evidenzia quindi che, in base all'articolo 3, tra gli interventi di prevenzione dell'obesità sono menzionate, tra l'altro, le iniziative finalizzate a responsabilizzare i genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e a ribadire l'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali. In linea con tale finalità, illustra l'articolo 5, che demanda al Ministero della salute l'individuazione e la promozione di azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà.

Conclude proponendo l'approvazione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, nell'attesa di compiere gli opportuni approfondimenti nella sede di merito. Riconosce comunque la positività degli obiettivi posti dal provvedimento.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo preoccupazione per la crescita dell'obesità soprattutto tra i giovani, anche a causa di uno scorretto stile alimentare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente [DE CARLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si sofferma anzitutto sull'articolo 12, relativo al fenomeno delle false recensioni *online*. Al riguardo, dopo aver richiamato il contenuto del *dossier* del Servizio Studi, pone l'accento sul rischio che le previsioni dell'articolo 12 confliggano con il regolamento (UE) 2022/2065 (cosiddetto DSA - *Digital Services Act*); occorre dunque approfondire tale aspetto durante la fase istruttoria. Sottolinea peraltro come il tema faccia emergere il delicato confine tra la libera espressione del pensiero e il carattere diffamatorio delle recensioni. Auspica quindi che le audizioni possano contribuire a chiarire la questione.

Evidenzia altresì il problema della rimozione della falsa recensione, domandando le ragioni dei limiti temporali previsti dal provvedimento.

Augurandosi che possano essere preventivamente risolti i profili di contrasto con la normativa europea, manifesta un orientamento propositivo per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ([COM\(2025\) 137 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di oggi si è concluso il ciclo di audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdi) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà messo in votazione nella seduta di domattina, onde consentire un adeguato approfondimento da parte dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane - e petizione n. 1223 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Bergesio ha ritirato l'emendamento 11.10. Ricorda quindi che è aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta viene rinviato.

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(1476) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 162 emendamenti al disegno di legge n. 1412, assunto come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica di aver inviato al Presidente Calandrini una lettera lo scorso 28 maggio per sollecitare il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 972, assunto quale testo base. In proposito, il presidente Calandrini, nella risposta del 5 giugno, ha sottolineato che la Commissione da lui presieduta è in attesa di ricevere gli opportuni elementi istruttori dal Dicastero dell'economia e delle finanze, necessari al completamento dell'esame.

Invita perciò il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad interloquire con i competenti Uffici del Ministero dell'economia affinché si completi l'istruttoria sui profili finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2025) 137 DEFINITIVO

La 9ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,

premessi che:

- il settore vitivinicolo unionale, sebbene l'Unione europea si confermi *leader* mondiale per produzione, consumo e valore delle esportazioni di vino, è sempre più vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico e continuamente esposto all'incertezza derivante dal generalizzato calo dei consumi, in diminuzione costante nel corso degli ultimi trenta anni, e dalla volatilità dei modelli di esportazione nei tradizionali mercati esteri, anche in conseguenza dell'instabilità geopolitica presente in diverse aree del mondo;
- il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola, istituito per individuare le misure necessarie a superare le criticità più rilevanti alla luce delle sfide strutturali attuali, ha evidenziato l'esigenza di introdurre più flessibilità nella gestione del potenziale produttivo, in modo da evitare il rischio di *surplus* di offerta, di rivedere le modalità di etichettatura e presentazione dei vini al fine di facilitare la produzione e messa in commercio di vini e prodotti vitivinicoli, anche aromatizzati, a basso tenore alcolico, nonché le azioni a sostegno del turismo vitivinicolo e di promozione nei Paesi terzi;
- gli interventi relativi al sistema delle autorizzazioni appaiono indispensabili a garantire una gestione del potenziale produttivo più rispondente alle necessità dei viticoltori, sia con riferimento all'annullamento delle sanzioni in caso di mancato utilizzo, anche al fine di eliminare l'incentivo a piantare vigneti in presenza di una riduzione della domanda di vino, sia all'estensione della validità, da tre a otto anni, delle autorizzazioni per i reimpianti, in modo da concedere agli agricoltori il tempo necessario a valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda di mercato o alla evoluzione dei cambiamenti climatici ovvero ad adottare nuove tecniche di gestione degli impianti;
- di uguale importanza risultano le misure introdotte per evitare la riallocazione dei vigneti da una regione all'altra quando il mantenimento della viticoltura nella regione in cui è stato generato l'espianto è importante per motivi socio-economici e ambientali, nonché la possibilità per gli Stati membri di ricomprendere, tra le regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, la fissazione delle rese massime e l'introduzione di misure per la gestione degli *stock*, tenendo conto delle proposte delle Organizzazioni di produttori e interprofessionali riconosciute, proposte che tuttavia dovrebbero poter

pervenire anche da gruppi di produttori riconosciuti in considerazione dell'importanza dell'attività svolta dai consorzi di tutela;

- i consorzi di tutela del vino svolgono un ruolo essenziale non solo nella valorizzazione, promozione e tutela delle denominazioni di origine, contribuendo anche a mantenere elevati *standard* qualitativi, ma rappresentano soggetti preziosi per la promozione della cultura del vino e della reputazione dei vigneti e che pertanto è indispensabile consentire anche ai consorzi di organizzare azioni volte a sviluppare il turismo enologico;

- in materia di etichettatura e presentazione, l'introduzione di disposizioni di armonizzazione dei termini relativi ai prodotti a basso tenore alcolico, da denominare "analcolico", ovvero "a contenuto alcolico ridotto", a seconda del titolo alcolometrico, è garanzia di chiarezza di informazione sia per i consumatori che per gli operatori, così come la necessità di uniformare le norme relative all'uso di mezzi elettronici per la comunicazione di informazioni anche con soluzioni "*language free*" per l'identificazione del codice QR;

- la possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori, facilitando le esportazioni di vino e il funzionamento del mercato interno, sebbene la mancanza di norme armonizzate stia causando un aumento dei costi amministrativi;

- i prodotti vitivinicoli aromatizzati rappresentano uno sbocco naturale di mercato per i prodotti vitivinicoli, la possibilità di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il grado alcolico minimo è indispensabile per soddisfare le nuove domande dei consumatori e per rispondere alla necessità di innovazione, purché sia descritto nell'etichettatura e nella presentazione che si tratta di vini aromatizzati ottenuti da vini dealcolati, o parzialmente dealcolati;

- con riferimento alle azioni di promozione nei Paesi terzi, l'estensione fino a cinque anni della durata massima dei programmi di sostegno incontra le esigenze delle aziende volte a consolidare gli sbocchi nei mercati internazionali, anche alla luce delle circostanze geopolitiche ed economiche, che evidenziano la continua evoluzione della domanda di mercato, anche se dovrebbe essere consentito alle aziende interessate di poter spostare le proprie azioni in Paesi terzi diversi nell'ambito del quinquennio;

- l'innalzamento della percentuale di aiuto unionale per investimenti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in caso di investimenti in sistemi colturali viticoli, in innovazione e in sostenibilità della produzione vinicola contribuisce a migliorare la resilienza e la competitività del settore;

valutata la relazione del Governo;

esprime una valutazione favorevole impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, paragrafo 7, che modifica l'articolo 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di regole di commercializzazione volte a regolamentare l'offerta, quali la fissazione della resa massima delle uve e le norme per la gestione degli *stock*, si valuti di includere i gruppi di produttori riconosciuti tra i soggetti legittimati ad avanzare proposte, in considerazione dell'importanza delle attività svolte dai consorzi di tutela;

2. all'articolo 1, paragrafo 6, che modifica l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di identificazione del mezzo elettronico con atto delegato della Commissione, sia valutata la possibilità di individuare soluzioni "*language free*" per l'identificazione del codice QR;

3. all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che modifica l'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115, si valuti di prevedere la facoltà, per i soggetti interessati, di realizzare le azioni di promozione e di comunicazione per i vini a denominazione di origine, a indicazione geografica e con indicazione delle varietà di uve da vino, in più Paesi terzi, pur nel tempo massimo di cinque anni previsto dal programma.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1412](#)

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la cerca e la cavatura quali patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nonché la raccolta e la coltivazione;».

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e la coltivazione» con le seguenti: «, la coltivazione e la promozione del tartufo».

1.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;».

1.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, dopo le parole: «riconoscendo il suo elevato valore», inserire le seguenti: «tradizionale culturale, legato in particolare alla cerca e cavatura che è patrimonio culturale immateriale dell'Unesco,».

1.5

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «valore socioeconomico» inserire la seguente: «culturale»;

b) al comma 3, in fine, dopo le parole: «dalla presente legge» aggiungere le seguenti: «e non possono delegare ad enti subordinati»;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'attività di cerca e cavatura del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale e tutelato come patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO.»

1.6

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo le parole: «valore socioeconomico» inserire la seguente: «, culturale».

1.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole: «valore socioeconomico» inserire la seguente: «, culturale».

1.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole «tutelando il consumatore» inserire le seguenti: «e il cane da tartufo».

1.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente legge persegue, altresì, la tutela degli ecosistemi tartufigeni, la conservazione delle varietà autoctone di tartufo e delle piante simbiotiche, nonché il miglioramento sostenibile della tartufigicoltura e la salvaguardia del benessere del cane da tartufo.»

1.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.».

1.11

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'attività di cerca e cavatura del tartufo, anche in quanto tutelata come patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.».

Art. 2

2.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del cane da tartufo;» con le seguenti: «del cane appositamente addestrato;»

2.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cane da tartufo» con le seguenti: «cane da lavoro addestrato alla cerca da tartufo.»

2.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1. alla lettera a), sostituire le parole: «da tartufo», con le parole: «appositamente addestrato;»;*
- 2. alla lettera b), sopprimere le parole: «per autoconsumo o»;*
- 3. alla lettera c), sopprimere le parole: «o comunque non coltivato»;*
- 4. alla lettera d), sopprimere le parole: «o coltivatore di tartufo»; sostituire la parola: «coltiva» con la parola: «conduce»;*
- 5. alla lettera e), sostituire la parola: «incolto» con la parola: «non coltivato»;*
- 6. alla lettera f), sostituire le parole: «Tartufaia controllata» con le seguenti: «Tartufaia naturale controllata»; aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;*
- 7. alla lettera i), sostituire le parole: «pratiche agronomiche ordinarie», con le parole: «tecniche agronomiche specifiche», e aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;*
- 8. alla lettera l), sopprimere le parole: «o controllate o in terreni utilizzati per la produzione di tartufo inseriti nel fascicolo dell'azienda agricola»;*
- 9. sostituire la lettera m) con la seguente: «m) "tartufi spontanei": tartufi raccolti nelle tartufaie naturali o naturali controllate»;*
- 10. alla lettera n), dopo le parole: «che abbiano come scopo», inserire le seguenti: «la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, la salvaguardia e il miglioramento delle tartufaie naturali, nonché la cerca e raccolta,»;*
- 11. sopprimere la lettera o);*
- 12. dopo la lettera o), aggiungere la seguente: «o-bis) "tartufi immaturi" : tartufi con gleba bianca perlacea, vene sterili e vene fertili non definite, odore debole o nullo, aschi vuoti o contenuti spore ialine».*

2.4

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «da tartufo» con le seguenti: «appositamente addestrato»;*
- b) alla lettera c), dopo la parola: «tartufaio» inserire la seguente: «cavatore»;*
- c) alla lettera d), dopo la parola: «tartufaia» inserire la seguente: «coltivata»;*
- d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo»;*
- e) alla lettera f) dopo la parola: «tartufaia» inserire la seguente: «naturale» e dopo le parole: «produzione spontanea del tartufo» inserire le seguenti: «e in cui è verificata la manutenzione o il miglioramento del sito effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione»;*
- f) alla lettera g) sostituire la parola: «raccolta» con la seguente: «cerca» e sostituire le parole: «controllate e coltivate» con la seguente: «naturali»;*
- g) sostituire la lettera h) con la seguente: «h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali»;*
- h) sopprimere la lettera i);*
- i) alla lettera l) sopprimere le parole: «o controllate o in terreni utilizzati per la produzione di tartufo inseriti nel fascicolo dell'azienda agricola»;*
- j) sostituire la lettera m) con la seguente: «m) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle tartufaie controllate nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame»;*
- k) sostituire la lettera n) con la seguente: «n) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Associazioni iscritte al RUNTS e senza personalità giuridica che perseguono le finalità della presente legge»;*
- l) sostituire la lettera o) con la seguente: «o) «tartufi immaturi»: tartufi con gleba bianca perlacea, vene sterili e vene fertili non definite, odore debole o nullo, aschi vuoti o contenti spore ialine».*

2.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) «cavatura»: l'attività di estrazione dal terreno del tartufo mediante di un apposito attrezzo, denominato vanghetto o vanghella, senza danneggiare il terreno circostante.».

2.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «tartufaio» inserire la seguente: «cavatore».

2.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola «tartufaio» inserire la seguente: «cavatore».

2.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «raccoglitore» con la seguente: «cavatore».

2.9

[De Carlo](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d):*
- l) sostituire la parola: «tartufaia» con le seguenti: «tartufaia coltivata o naturale controllata»;*

- 2) *sopprimere l'ultimo periodo;*
- b) *alla lettera e) sostituire la parola: «incolto» con le seguenti: «non coltivato»;*
- c) *alla lettera m) sostituire la parola: «incolti» con le seguenti: «non coltivati»*
- d) *sopprimere la lettera o).*

2.10

Fregolent

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie di terreno, con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi, in cui cresce il tartufo».

2.11

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: "f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;».

2.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera g), prima della parola: «tartufi» aggiungere le seguenti: «corpi fruttiferi dei».

2.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «riconducibile» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nella quale si sono messi a dimora piante micorizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre tartufo,».

2.14

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: "l) «tartufi coltivati»: tartufi prodotti in tartufaie coltivate;»

2.15

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) «tartufi selvatici o spontanei»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle tartufaie controllate nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;».

2.16

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente: «m-bis) «tartufi immaturi»: tartufi con gleba bianca perlacea, vene sterili e vene fertili non definite, odore debole o nullo, aschi vuoti o contenenti spore ialine;»

2.17

Fregolent

Al comma 1, lettera n), inserire, infine, le seguenti parole: «e le associazioni di tartufai riconosciute dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, iscritte al RUNTS e senza personalità giuridica, senza fine di lucro e che perseguono la finalità di preservare il tartufo e il suo ambiente;».

2.18

Gelmetti, Fallucchi

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) tartufo immaturo: esemplare privo di caratteristiche organolettiche e morfologiche sufficienti alla sua maturazione, identificabile da gleba bianca perlacea, vene sterili, spore ialine o odore nullo, la cui raccolta e commercializzazione sono vietate.»

Art. 3

3.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore e, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a tutelare gli ambienti tartufigeni, ad incentivare lo sviluppo di una filiera nazionale integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, a garantire la tracciabilità dei prodotti nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.»;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Il piano di filiera fornisce alle regioni gli indirizzi sulle misure di interesse da inserire nei singoli piani e programmi regionali.»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «istruzioni tecniche elaborate», con le parole: «gli indirizzi elaborati».*

3.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole: «a migliorare» inserire le seguenti: «la sostenibilità e».

3.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sociale ed economico,» inserire le seguenti: «a promuovere il tartufo italiano di qualità,».

Art. 4

4.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

4.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dai rappresentanti», con le parole: «da un rappresentante»; dopo le parole: «associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai», inserire le parole: «delle unioni delle associazioni regionali dei tartufai,» e sostituire le parole: «nonché da una rappresentanza», con le seguenti: «del Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR), del Centro Nazionale Studi del Tartufo, dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, dell'Associazione tutela Cerca e Cavatura-UNESCO, nonché da un rappresentante».

4.3

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Al comma 2 dopo le parole: «associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai,» inserire le seguenti: «delle unioni delle associazioni regionali dei tartufai».

4.4

Fregolent

Al comma 2, dopo le parole: «nazionali di tartuficoltori e tartufai» inserire le seguenti: «delle unioni delle associazioni regionali dei tartufai».

Art. 5

5.1

Gelmetti, Petrucci, Nocco, Fallucchi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di filiera di cui all'articolo 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 23, comma 2 sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono utilizzate dalla Regione per il governo e la pianificazione di settore e non possono essere rese pubbliche;

d) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;

e) le regioni e province autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a) del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regioni e delle province autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi, terreni recintati e aree a parco nazionale, regionale o comunale, aree di interesse comunitario e smi e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare 1 ettaro. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di 1000 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nelle sole forme di società semplice, ditta individuale e coltivatori diretti deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo. Le medesime deroghe potranno essere previste per associazioni di tartufai prive di barriere all'ingresso ai soci.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo solo per gli interessi di loro spettanza.

6. In ogni caso i piani non possono consentire la diversificazione delle condizioni tra residenti e non residenti.

7. Fino alla determinazione delle percentuali massime di territorio riservabile le Regioni e le province autonome non potranno rilasciare i permessi di nuove tartufaie controllate.».

5.2

[Fregolent](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di filiera di cui all'articolo 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2 sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono utilizzate dalla Regione per il governo e la pianificazione di settore e non possono essere rese pubbliche;

d) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;

e) le regioni e province autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regioni e delle province autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi, terreni recintati e aree a parco nazionale, regionale o comunale, aree di interesse comunitario e smi e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della

percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare 1 ettaro. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di 1000 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nelle sole forme di società semplice, ditta individuale e coltivatori diretti deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo. Medesime deroghe potranno essere previste per associazioni di tartufai prive di barriere all'ingresso ai soci.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo solo per gli interessi di loro spettanza.

6. In ogni caso i piani non possono consentire la diversificazione delle condizioni tra residenti e non residenti.

7. Fino alla determinazione delle percentuali massime di territorio riservabile le Regioni e le province autonome non potranno rilasciare i permessi di nuove tartufaie controllate».

5.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono redigere» con le seguenti: «redigono».

5.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano regionale del tartufo, sulla base degli indirizzi del piano di filiera definisce:».

5.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il programma di miglioramento e manutenzione delle tartufaie naturali per la conservazione e l'incremento del patrimonio tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico».

5.6

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) i contenuti minimi degli interventi di miglioramento delle tartufaie naturali e dei piani di coltura delle tartufaie naturali controllate, nel rispetto delle norme previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b-ter), la definizione della percentuale massima del territorio a produzione tartufigena destinata al riconoscimento di tartufaie naturali controllate, eventualmente distinte per specie.».

5.7

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere la parola: «territori»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) definiscono con le aziende sanitarie locali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio protocolli da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo. In particolare possono prevedere l'utilizzo di strumenti omologati a norma di legge che impediscono al cane di mangiare esche avvelenate solide o liquide.»

c) sostituire la lettera c), con la seguente: «definiscono i contenuti dei corsi di preparazione

all'esame di cercatore di tartufi e di aggiornamento, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13.».

5.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi, terreni recintati e aree a parco nazionale, regionale o comunale, aree di interesse unionale e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.».

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere deroghe a quanto disposto dal comma 2, lettera a-bis), con riferimento ad una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata a favore degli imprenditori agricoli professionali titolari di società semplici, ditte individuali ovvero coltivatori diretti.

2-ter. È fatto divieto per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di rilasciare permessi di nuove tartufaie controllate fino alla determinazione delle percentuali massime di territori oggetto di riserva di raccolta.».

5.9

[Franceschelli](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) definiscono, nell'ambito del regolamento di cui alla lettera a), norme volte ad impedire:

1) l'inserimento di corridoi tra attestazioni di:

a) tartufaie naturali controllate;

b) tartufaie coltivate;

c) tartufaie naturali controllate e tartufaie coltivate.

2) l'inserimento di limitazioni di superficie che possano impedire di svolgere agli IAP, alle associazioni riconosciute e ai consorzi la propria attività imprenditoriale.»

Art. 6

6.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «Pico» con la parola: «Picco», ovunque ricorra.

6.2

[De Carlo](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna»;

b) alla lettera b) sopprimere le parole: «e tartufo nero di Norcia o Spoleto»;

6.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «, tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna»;

b) *alla lettera b) sopprimere le parole: «e tartufo nero di Norcia o Spoleto».*

6.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le denominazioni volgari "tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna" di cui al comma 1, lettera a), e "tartufo nero di Norcia o Spoleto" di cui al comma 1, lettera b), non costituiscono denominazioni legali di vendita.».

6.5

[Fregolent](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «L'accertamento delle specie», inserire le seguenti: «e del livello di maturazione»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione».*

6.6

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Al comma 4, dopo le parole: «L'accertamento delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione» e dopo le parole: «In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione».

6.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «accertamento delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «l'identificazione delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione»;*

6.8

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, dopo le parole: «delle specie», ovunque ricorra, inserire le parole: «e del livello di maturazione».

Art. 7

7.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non coltivati» aggiungere le seguenti: «, lungo i corsi d'acqua e nei parchi naturali.»

7.2

[Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «del conduttore o di un suo delegato» con le seguenti: «di un familiare o di un suo delegato, munito di delega scritta, e munito di tesserino di cui all'articolo 13».

7.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «conduttore», con la seguente: «proprietario».

7.4

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «o di un suo delegato» con le seguenti: «di un familiare o di un suo delegato munito di delega scritta con data certa e munito di tesserino di cui all'articolo 13»;*

b) *al comma 4, dopo la parola: «controllate» inserire le seguenti: «e coltivate» e sostituire le parole: «per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore» con le seguenti: «le tartufaie naturali controllate non possono essere recintate per permettere la diffusione delle spore attraverso la fauna selvatica»;*

c) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «"Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati", con l'eventuale»;*

d) *al comma 7 dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 9.» aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».*

e) *dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. I proventi della cessione del prodotto derivante dalla cessione del diritto di raccolta da tartufaia controllata naturale configurano reddito d'impresa per il cessionario. L'eventuale corrispettivo per la cessione del diritto di raccolta si configura reddito d'impresa solo se il cedente è una associazione».*

7.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «o di un suo delegato», con le seguenti: «. Il conduttore della tartufaia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un accordo scritto, purché siano muniti del tesserino, di cui all'articolo 13».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

7.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere tabellate.».

7.7

[Fregolent](#)

Al comma 4, dopo la parola: «controllate» inserire le seguenti: «e coltivate», e sostituire le parole «per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore» con le seguenti: «le tartufaie naturali controllate non possono essere recintate per permettere la diffusione delle spore attraverso la fauna selvatica».

7.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le tabelle di cui al presente comma sono predisposte e rilasciate dalla Regione, previo versamento, da parte del richiedente, di un contributo fisso pari ad euro 50 per ciascuna tabella.»

7.9

[Fregolent](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «oppure "Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati"».

7.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «"Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati", con l'eventuale indicazione» con le seguenti: «con l'indicazione».

7.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati, con l'eventuale» con la parola: «con», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità disciplinate dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

7.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la data nella quale scade l'autorizzazione».

7.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le tartufaie controllate, previamente autorizzate dalla Regione, non possono avere un'estensione superiore a tre ettari. Tra due tartufaie controllate deve essere rispettata una distanza minima pari a 500 metri.»

7.14

[Fregolent](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».

7.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».

7.16

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 20 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».

7.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 8, sostituire le parole da: «può trasferire», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, identificato nel proprietario del fondo, non può trasferire a terzi il diritto di raccolta, ma esclusivamente consentirne l'esercizio ai dipendenti dell'azienda agricola. È fatto divieto di concedere la tartufaia in affitto o in uso, anche a titolo gratuito, a soggetti terzi o ad associazioni. In caso di accertata violazione di tali disposizioni, la tartufaia decade dall'autorizzazione.»

Art. 8

8.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie coltivate.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e la possibilità di recintare il fondo», fino alla fine del comma.

Art. 9

9.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5 della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate hanno una durata massima di 5 anni, rinnovabili una sola volta previa verifica delle condizioni di possesso dell'area e della sua gestione, e presentazione di un piano di gestione, valido per la medesima durata, redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali; qualora la Regione non disponga di un censimento delle aree tartufigene in produzione o ne disponga ma non per tutte le specie di tartufi, tale piano dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali. Il piano di gestione può prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto dell'ecosistema naturale in produzione e di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento.

3. Non possono essere riconosciute tartufaie controllate nei territori mantenuti con soldi pubblici di qualsiasi provenienza».

9.2

[Fregolent](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di 5 anni, rinnovabili una sola volta a seguito di verifica delle condizioni di possesso dell'area e della sua gestione, ed un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali; qualora la Regione non disponga di un censimento delle aree tartufigene in produzione o ne disponga ma non completamente per tutte le specie di tartufi, tale piano dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali. Il piano di gestione può prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto dell'ecosistema naturale in produzione e di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento.

3. Non possono essere riconosciute tartufaie controllate i territori mantenuti con soldi pubblici di qualsiasi provenienza».

9.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1, premettere il seguente: «01. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca

dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate.»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «è un'attività svolta dalla direzione regionale competente della materia e ha durata ventennale» con le seguenti: «ha durata minima di cinque anni e non superiore a dieci»; sostituire le parole «ulteriori 10», con le parole: «ulteriori cinque»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il pagamento di un contributo a copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, da applicare ai richiedenti il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate, determinato in ragione dell'estensione delle stesse.»;

d) sopprimere i commi da 2 a 5.

9.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, sostituire la parola «ventennale» e fino alla fine del periodo con le seguenti: «massima di 10 anni, rinnovabili una sola volta a seguito della verifica delle condizioni di possesso dell'area e della sua gestione e della sussistenza di un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole ovvero forestali.».

9.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «ventennale», con la seguente: «quinquennale»;

b) sostituire il numero: «10», con il seguente: «5»;

c) in fine, aggiungere il seguente periodo: «Decorsi dieci anni dal riconoscimento, la tartufaia naturale controllata è restituita alla libera attività di cerca per un periodo di dieci anni.»

9.6

[Gelmetti](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ventennale» con la seguente: «decennale» e inserire, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento ha durata decennale ed è rinnovabile solo previo accertamento del rispetto integrale del piano di gestione e con un periodo di sospensione minimo di cinque anni tra un riconoscimento e l'altro.»

9.7

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di salvaguardare l'habitat della tartufaia naturale controllata e prevenire l'accesso degli ungulati, il conduttore può installare adeguati strumenti di dissuasione e recinzione.»

9.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tartufaie naturali controllate non possono superare l'estensione massima di tre ettari per ciascun soggetto richiedente. Tra due tartufaie controllate deve essere mantenuta una distanza minima di 500 metri.»

9.9

[Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Nel caso degli istituti faunistici privati il Consorzio è costituito dai terreni già individuati nel provvedimento di concessione».

9.10

[Fallucchi](#), [Ancorotti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riservano alle tartufaie naturali controllate condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, almeno il 40 per cento della superficie complessiva del territorio tartufigeno vocato. Fermo restando la richiamata riserva complessiva di superficie, le predette tartufaie non sono soggette a specifici limiti di superficie.

2-ter. Le tartufaie naturali controllate condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui al precedente comma 2-bis possono essere realizzate previa presentazione di una mera comunicazione corredata dal piano di gestione di cui al comma 2».

9.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le tartufaie naturali controllate di cui al presente comma possono essere riconosciute esclusivamente nei boschi privati e sono escluse nei boschi consortili e in ogni altra forma di aggregazione di proprietà forestali».

9.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 10

10.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I titolari di aziende agricole e forestali, o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, nonché i concessionari delle aziende faunistiche private possono costituire consorzi volontari per la conduzione di tartufaie controllate per la raccolta e per la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.»

10.2

[Fallucchi](#), [Amidei](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «costituire» con le seguenti: «riservarsi la gestione, anche tramite la costituzione di» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di cui al presente comma rispettano le disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 7, commi 4 e 5».

10.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'estensione delle tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non possono superare l'estensione data dalla somma dei fondi dei singoli associati e comunque l'estensione della tartufaia risultante non può essere superiore a 5 ettari».

10.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione prevista per la somma dei singoli associati e comunque non superiore a 15 ettari totali.».

10.5

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Ancorotti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione prevista per la somma dei singoli associati e comunque non superiore a 5 ettari."

Art. 11

11.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame. I boschi tartufigeni non possono essere recintati quale strumento di riserva di raccolta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 23 della presente legge, nonché le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste potrà fornire gli elenchi previsti dal presente articolo, ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 della presente legge i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13, i tartuficoltori su tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione previsto all'articolo 9.

9. I parchi nazionali e regionali e tutti i territori a questi assimilati devono sottostare alle regole della presente legge. Le norme di riferimento sono modificate in tal senso.»

11.2

[Fregolent](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame. I boschi tartufigeni non possono essere recintati quale strumento di riserva di raccolta.».

11.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame.».

11.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle aree boschive demaniali»;

b) al comma 3, sostituire e parole: «e di quelli esonerati alla cerca e raccolta ai sensi dei commi 6 e 7», con le seguenti: «, con le eventuali variazioni nei casi di revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «può fornire» con le seguenti: «, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono fornire».

11.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e nelle aree boschive demaniali», con le seguenti: «, nelle aree boschive demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei parchi naturali».

11.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I comuni non possono adottare delibere in materia di usi civici che comportino limitazioni alla libera attività di ricerca del tartufo.».

11.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 6.

11.8

[Fallucchi](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e agli obblighi di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 13 e all'articolo 14 i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che esercitano attività di coltivazione sulle tartufaie naturali controllate.»

11.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 7.

Art. 12

12.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «uno scavo per» inserire le seguenti: «la cavatura e».

12.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, denominato vanghetto o vanghella»; e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le tipologie di attrezzi utilizzabili.»

12.3

[Gelmetti](#), [Petrucchi](#), [Nocco](#), [Pogliese](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «il suddetto scavo.» inserire il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nel regolamento di cui all'articolo 5».*

b) *sostituire i commi 5, 6, 7, 8 con i seguenti: «5. Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'articolo 13 e sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. I tartufai hobbisti sono soggetti a limiti di raccolta giornalieri stabiliti in 400 grammi di tartufo e qualora si tratti di tartufo bianco, tale limite si riduce a 100 grammi. Si considera entro i predetti limiti l'ultimo tartufo raccolto, qualunque peso abbia.*

6. Sono considerati tartufai professionisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'articolo 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'articolo 23, sono titolari di partita IVA e la cui attività ricade nella categoria ATECO corrispondente all'attività di cerca di sottoprodotti del bosco. I tartufai professionisti e coloro che sono in regola con il versamento della ritenuta a titolo di imposta di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 non hanno limitazioni alla raccolta.

7. I tartufai occasionali ed i tartufai professionisti devono esibire, in caso di controllo durante la cerca, rispettivamente: la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, oppure il certificato di attribuzione del numero di partita IVA oppure la visura aggiornata rilasciata dalla camera di commercio.

8. Durante la cerca sono considerati mezzi salvavita per il cane gli strumenti che impediscono al cane di mangiare esche avvelenate solide o liquide, quali museruole o "morsi". Detti strumenti devono essere omologati a norma di legge.»

12.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5.».

12.5

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome nel regolamento di cui all'articolo 5.».

12.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'addestramento dei cani impiegati per l'attività di cerca del tartufo deve essere effettuato mediante metodi basati sul rispetto del benessere animale, favorendo l'utilizzo di tecniche di rinforzo positivo. È vietato l'impiego di strumenti o pratiche coercitive, comprese le punizioni fisiche, l'utilizzo di collari a scosse elettriche o dispositivi che inducano dolore o stress psico-fisico all'animale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono percorsi formativi specifici sull'addestramento etologico del cane da tartufo.

1-ter. L'impiego dei cani nella cerca del tartufo deve avvenire nel rispetto delle loro capacità fisiche e cognitive, prevedendo adeguati momenti di riposo, idratazione e protezione dalle condizioni climatiche avverse. È vietato sottoporre i cani ad attività continuativa superiore alle due ore senza interruzione. In ogni caso, è vietato l'impiego dei cani nella cerca del tartufo per più di quattro ore complessive nell'arco della stessa giornata. Le modalità di vigilanza sul rispetto del presente comma e

del comma 1-*bis* sono demandate alle autorità competenti in materia di tutela del benessere animale e ambientale.».

12.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «la raccolta e il transito», con le seguenti: «e la raccolta».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il transito nelle tartufaie controllate o coltivate è consentito con il cane al guinzaglio.».

12.8

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sopprimere le parole: «e il transito»;

b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) la raccolta dei tartufi spontanei fuori dal periodo e dagli orari stabiliti;

b-*ter*) la raccolta di tartufi immaturi.».

12.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-*bis*) la raccolta di tartufi immaturi.».*

12.10

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «legate alla latitudine», con le parole: «o alle consuetudini locali di raccolta».

12.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.12

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «a limiti giornalieri di raccolta», inserire le parole: «esclusivamente per consumo domestico privato».

12.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tartufai commerciali occasionali, in possesso di abilitazione, non sono soggetti a limiti quantitativi di raccolta, fermo restando che i proventi derivanti dalla vendita dei tartufi non possono eccedere l'importo annuo di 7.000 euro, ai sensi del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con versamento dell'imposta sostitutiva tramite modello F24.»

12.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni a tutela dei cani impiegati nella cerca dei tartufi)

1. Chiunque cagiona la morte o lesioni a cani adibiti alla cerca del tartufo è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
2. La pena diminuita di un terzo si applica a chiunque dissemini in aree boschive o tartufigene esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze dannose per la salute degli animali.
3. La pena di cui al comma 1 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso:
 - a) con l'uso di sostanze vietate dalla normativa vigente in materia ambientale o sanitaria;
 - b) su terreni demaniali o su fondi non di proprietà dell'agente;
 - c) con finalità concorrenziale.
4. È in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate, anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna.
5. Nelle more del giudizio è sempre disposto il divieto di detenzione di animali sino alla sentenza di assoluzione.
6. Nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o di pronuncia ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale è disposta l'interdizione dall'attività di raccolta e commercio del tartufo per un periodo da due a cinque anni, nonché il divieto perpetuo di detenzione di animali.
7. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività di cui al comma 6.
8. I costi relativi alla bonifica dei luoghi interessati sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 6.».

Art. 13

13.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «idoneità alla raccolta» inserire le seguenti: «nonché del possesso di conoscenze specifiche in campo cinofilo».

13.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 dopo le parole: «lo Stato italiano e Paesi terzi.» aggiungere il seguente periodo: «Il sostenimento dell'esame è subordinato alla partecipazione di un corso di formazione.»;*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «quattordici anni»;*
- c) *al comma 5, sostituire le parole: «Sono esentati dall'aggiornamento i titolari di tesserino in possesso del diploma o laurea in materie agrarie o forestali o alimentari» con le seguenti: «I corsi di formazione di cui ai precedenti commi possono essere tenuti anche dalle associazioni dei tartufai sulla base dei piani regionali».*

13.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono subordinare lo svolgimento dell'esame alla partecipazione di un corso di formazione».

13.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

- «b-bis) la cultura e la conoscenza del tartufo inteso come sentinella dell'ecosistema;
- b-ter) i principi di gastronomia sull'utilizzo dei tartufi;

b-*quater*) la botanica e il riconoscimento degli ecosistemi del bosco;

b-*quinques*) la micologia;

b-*sexies*) i doveri e le responsabilità, anche di tipo etico ed ambientale, del tartufaio o del raccoglitore di tartufo, quale custode del bosco e protettore degli ambienti tartufigeni;»

13.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) norme sul benessere animale, con particolare riferimento all'etologia del cane, alla comunicazione interspecifica e ai bisogni etologici della specie canina.».

13.6

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto anni», con le parole: «sedici anni»; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cercatori abilitati fino a diciotto anni di età effettuano l'attività di cerca e raccolta esclusivamente quali tartufai hobbisti.».

13.7

[Fregolent](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto anni», con le seguenti: «quattordici anni».

13.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I raccoglitori autorizzati sono tenuti a registrare, su apposita scheda predisposta dall'autorità competente, la quantità giornaliera di tartufo raccolto, da trasmettere entro il termine di chiusura della stagione o al momento del rinnovo del tesserino. Le regioni e le province autonome istituiscono un registro annuale dei quantitativi raccolti o commercializzati nel proprio territorio, a fini di monitoraggio ambientale e gestionale.»

13.9

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «può essere»; conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

13.10

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche del tesserino di cui al comma 4, prevedendone il rilascio anche in formato digitale, nonché i casi nei quali il mancato rinnovo può comportare la decadenza dall'abilitazione».

Art. 14

14.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'attività di cerca e raccolta del tartufo, anche spontaneo,» inserire le seguenti: «esclusa quella per consumo domestico privato».

14.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «e tartuficoltori» con le seguenti: «e le associazioni di agricoltori».

Art. 15

15.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. L'attività di cerca e raccolta è consentita di norma nei periodi:*

- a) *Tuber aestivum Vittad.* forma *aestivum*: dal 1° maggio al 15 settembre;
- b) *Tuber magnatum Pico*: dal 1° ottobre 31 gennaio;
- c) *Tuber aestivum Vittad.* forma *uncinatum Chatin*: dal 1° ottobre al 15 marzo;
- d) *Tuber macrosporum Vittad.*: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- e) *Tuber mesentericum Vittad.*: dal 1° ottobre al 31 marzo;
- f) *Tuber melanosporum Vittad.*: dal 1° dicembre al 15 marzo;
- g) *Tuber brumale Vittad.*: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- h) *Tuber brumale Vittad.* forma *moschatum De Ferry*: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- i) *Tuber borchii Vittad.*: dal 15 gennaio al 15 aprile.

1-bis. La cerca e raccolta *Tuber aestivum Vittad.* forma *aestivum* è vietata nelle faggete.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono ridurre ma non ampliare i periodi di cerca e raccolta anche in base all'andamento climatico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano con proprio provvedimento gli orari di cerca. La cerca notturna è prevista in tutto il territorio nazionale salvo diversa indicazione della regione e non può essere vietata laddove si è sempre praticata, ovvero, salvo gli usi e le consuetudini»;*

c) *sopprimere i commi 3 e 4.*

15.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 settembre» ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° ottobre»;*

b) *al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «Pico», con la parola: «Picco»;*

c) *al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) Tuber borchii Vittad. o Tuber albidum Picco: dal 15 gennaio al 15 aprile.»*

d) *sostituire il comma 2, con il seguente: «2. I periodi di cerca e raccolta possono essere modificati, anche in base all'andamento climatico, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, definendo un fermo biologico di almeno trenta giorni in un anno, indicativamente distribuiti nei periodi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre.»;*

e) *sopprimere il comma 3;*

f) *dopo il comma 4, inserire il comma: «4-bis. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.»*

15.3

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono ridurre ma non ampliare i periodi di cerca e raccolta*

anche in base all'andamento climatico. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano indicano con proprio provvedimento gli orari di cerca. La cerca notturna è prevista in tutto il territorio nazionale salvo diversa indicazione degli enti preposti»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4.*

15.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «un fermo biologico», fino alla fine del comma, con le seguenti:

«due fermi biologici dal 1° aprile a 31 maggio e dal 1° agosto a 30 settembre.»

15.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, sopprimere la parola: «non».

Art. 16

16.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Pogliese](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi, non marci e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. I tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma precedente o autorizzati ai sensi della presente legge, possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi, è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non indicate nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 della presente legge allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6 della presente legge, della nazione di provenienza nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi, nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta e venduti entro una settimana dalla chiusura del periodo di raccolta. Il detentore di questi prodotti deve inviare una pec alla Regione servizio competente indicando le quantità possedute alla data di chiusura. Nel caso di tartufi acquistati in precedenza va certificata la provenienza.

5. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di individuazione univoca dei tartufi immaturi di ciascuna specie.»

16.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà, devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea e delle disposizioni della presente

legge.».

16.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la parola «devono» inserire le seguenti: «contenere l'indicazione relativa alla nazione e all'area geografica di provenienza ed».

16.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «distinti per specie» inserire le seguenti: «o varietà e devono essere maturi, non marci e liberi da corpi estranei ed impurità,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ciascuna specie e», inserire la parola: «varietà»; aggiungere in fine le seguenti parole: «della nazione di provenienza e della zona geografica di raccolta».

16.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

*«2. È vietata l'importazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato, da parte dell'industria alimentare operante in Italia, delle specie *Tuber indicum*, *Tuber himalayensis* e *Tuber sinoaestivum*.»*

16.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, e della indicazione della nazione di provenienza in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.».

16.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. È in ogni caso vietata la commercializzazione dei tartufi immaturi.».

Art. 17

17.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «tranne che» fino alla fine del comma.

Art. 18

18.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea in materia di», inserire le parole: «tracciabilità e»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «da aziende agricole», con le parole: «rispettivamente nella tartufaie naturali, naturali controllate o coltivate».

18.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte» inserire le seguenti: «dai tartufai»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il sistema deve essere basato sulla diversificazione tra tartufi naturali spontanei da tartufai, tartufi naturali spontanei raccolti in tartufoie controllate e tartufi da coltivazioni. Il medesimo sistema deve permettere la diversificazione territoriale di provenienza del tartufo regionale, con specifiche provinciali e comunali, ove possibili.»

Art. 20

20.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Gli abilitati alla raccolta del tartufo in quanto titolari del patentino di cui all'articolo 13, che esercitano le attività di controllo previste dal precedente comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area di competenza nella quale sono preposti all'attività di controllo.»

20.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli abilitati alla raccolta del tartufo secondo l'articolo 13 della presente legge che esercitano attività di controllo previste dal comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.»

Art. 21

21.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o con tesserino non valido per revoca o sospensione. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duemila a euro seimila. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca degli attrezzi e del prodotto, nonché la revoca del tesserino;

b) la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca del prodotto e la sospensione del tesserino da tre a sei mesi;

c) il superamento dei limiti di raccolta per i tartufai hobbisti. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

d) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno. Tale condotta è punita con una sanzione da euro tremila ad euro novemila. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca degli attrezzi e del prodotto, nonché la revoca del tesserino. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla revoca del tesserino, la sanzione pecuniaria è raddoppiata;

e) il non riempimento delle buche aperte. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duecento ad euro seicento;

f) la mancata esibizione del tesserino e dell'eventuale documentazione accessoria di cui all'articolo 13 a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20. Tale condotta è punita con una sanzione pari ad euro trenta. Trascorsi cinque giorni dal verbale delle autorità di cui al primo periodo, la condotta è punita con una sanzione da euro mille ad euro tremila e la sospensione del tesserino da tre a sei mesi;

g) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duemila ad euro seimila. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca del prodotto e la sospensione del tesserino da sei mesi ad un anno. Le sanzioni di cui alla presente lettera sono raddoppiate nel caso in cui il tartufo raccolto fuori dal periodo consentito venga

commercializzato;

h) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non venga espressamente previsto dalla normativa regionale. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

i) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

l) la vendita dei tartufi in violazione di quanto prescritto dalla legge. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duemila ad euro seimila. Può essere disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da cinque giorni a tre mesi;

m) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 16 limitatamente per i tartufi coltivati. Tale condotta è punita con una sanzione da euro tremila ad euro novemila. Può essere disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da uno a tre mesi;

n) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

o) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate. Tale condotta è punita con una sanzione da euro mille ad euro mille e cinquecento ed euro 50 per ogni tabella;

p) l'apposizione difforme di tabelle di riserva in tartufaie riconosciute come controllate o coltivate. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duecento ad euro seicento ed euro 50 per ogni tabella mancante;

q) mancata esibizione dei titoli di raccolta nelle zone controllate. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duecento ad euro seicento;

r) la cerca e la raccolta effettuata con mezzi difformi. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cento ad euro trecento. La cerca e la raccolta effettuata con mezzi che possono essere utilizzati per la zappatura. Tale condotta è punita con una sanzione da euro seicento ad euro mille ed ottocento e la confisca dell'attrezzo utilizzato. Nelle regioni dove è previsto l'uso dello zappino, tale mezzo non è ritenuto idoneo alla zappatura.

2. La revoca del tesserino ha durata quinquennale. Trascorsi cinque anni dalla revoca, il soggetto interessato può richiedere la riconsegna del tesserino.

3. Per le condotte di cui al comma 1, in caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista e la durata della sospensione, ove prevista, è raddoppiata.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

5. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

6. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.

7. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura. La stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.»

21.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie:

- a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;
- b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
- c) il non riempimento delle buche aperte;
- d) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13, comma 5, a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;
- e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;
- f) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato ovvero da parte di soggetti privi di licenza vivaistica;
- g) la vendita ovvero il commercio dei tartufi in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
- h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15 per i tartufi coltivati;
- i) la messa in commercio di tartufi conservati in violazione delle vigenti disposizioni in materia di etichettatura;
- l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno e, nel caso di recidiva, la revoca del tesserino.

3. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4. In caso di recidiva, la sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano nell'importo massimo previsto.

5. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

6. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura. La stessa pena è prevista per chi distrugge volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.».

21.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la cerca e la raccolta» con le parole: «la cerca o la raccolta» ovunque ricorrano.

21.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «di raccolta o», fino alla fine della lettera.

21.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13, comma 5, a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La violazione di cui alla lettera d-bis) del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000.».*

21.6

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 4.

21.7

[Gelmetti](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È vietata la commercializzazione, anche parziale o trasformata, di tartufi immaturi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera n-bis). La violazione comporta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000 e, in caso di recidiva, l'interdizione temporanea fino a due anni dall'attività di raccolta e commercio. È punita, ai sensi dell'articolo 515 del Codice penale, la vendita di tartufi immaturi dichiarati come maturi nei confronti del consumatore finale.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) tartufo immaturo: esemplare privo di caratteristiche organolettiche e morfologiche sufficienti alla sua maturazione, identificabile da gleba bianca perlacea, vene sterili, spore ialine o odore nullo, la cui raccolta e commercializzazione sono vietate.».

Art. 22

22.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Ancorotti](#)

Sopprimere l'articolo.

22.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

22.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) la formazione dei tartufai e dei tartuficoltori, in relazione al loro ruolo nella custodia dall'ambiente e nella gestione del patrimonio tartufigeno»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) azioni di salvaguardia e di miglioramento delle tartufaie naturali, in coordinamento con le associazioni riconosciute dei tartufai, attraverso adeguati interventi selvicolturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, finalizzati all'incremento della produzione spontanea del tartufo».*

22.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «o tartuficoltori»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «investendo il 30 per cento dei proventi della tassa annuale per piantumare alberi micorizzati.»*

Art. 23

23.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, possono istituire una tassa di concessione regionale, non inferiore a euro centocinquanta annue, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, di seguito «contributo ambientale». Il contributo ambientale è finalizzato allo sviluppo delle attività previste dall'articolo 5 e dal presente articolo, nonché al sostegno dei costi degli organismi di controllo.

2. Il contributo ambientale, in un quadro di mutuo riconoscimento, abilita alla ricerca su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo sulle tartufaie coltivate e sulle tartufaie naturali controllate da loro condotte.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e province autonome devono istituire una voce di bilancio in entrata e in uscita al fine di vincolare i proventi per gli scopi previsti dalla presente normativa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

7. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale di cui al comma 1.»

23.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a euro centocinquanta», con le seguenti: «di euro cento».

23.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti dalla tassa regionale di concessione è destinata alla piantumazione di nuovi alberi micorizzati, in collaborazione con le associazioni dei tartufai riconosciute, al fine di potenziare il patrimonio tartufigeno regionale.»

23.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

23.5

[Lotito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, art. 34-ter del D.P.R. 633/72, deve emettere autofattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del D.P.R. 633/72. Nell'autofattura dovranno essere

indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

Art. 25

25.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Sopprimere l'articolo.

25.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Pogliese](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «o in Turchia» fino alla fine del periodo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59138

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 348 del 01/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

348a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

LOMBARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(1483) Deputato PELLA. - *Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1074) ZULLO ed altri. - *Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente*

(1510) SBROLLINI. - *Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità*
(Relazione orale) (ore 10,08)

Approvazione del disegno di legge n. 1483

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1483, già approvato dalla Camera dei deputati, 1074 e 1510.

Il relatore, senatore Satta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SATTA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, permettetemi dapprima di rivolgere un ringraziamento al presidente Zaffini, al sottosegretario Gemmato, a tutti i componenti della 10a Commissione e agli Uffici per il lavoro svolto; un ringraziamento va anche

all'onorevole Pella, primo firmatario della proposta di legge alla Camera dei deputati.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1483, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, oggi in discussione, reca disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. Si tratta di un provvedimento atteso dalla comunità medico-scientifica e delle associazioni di pazienti e cittadini, poiché con esso si introducono disposizioni in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da tale condizione clinica.

Il provvedimento affronta un tema di grande attualità, ponendosi l'obiettivo di adottare una politica di prevenzione e di contrasto all'obesità per rispondere alle esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla.

L'obesità è una malattia cronica e recidivante, la cui genesi è il risultato di molteplici fattori, come uno stile di vita sedentario, un'alimentazione scorretta, condizioni sociali, aspetti psicologici e fattori genetici o endocrini, e attualmente rappresenta un rilevante problema di salute pubblica, nonché una fonte di ingenti costi per il Servizio sanitario nazionale, anche a causa delle potenziali gravi complicanze, come il diabete, le malattie cardiovascolari, le neoplasie.

In Italia, in base ai dati dell'Istat indicati dal Ministero della salute, l'11,8 per cento della popolazione adulta soffre di obesità; una percentuale in aumento del 38 per cento rispetto al 2003, per un totale di quasi 6 milioni di cittadini. Molto preoccupanti, poi, sono i dati epidemiologici sull'obesità in età pediatrica. Infatti, il nostro Paese si colloca al quarto posto nell'Unione europea per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile. Se poi si considera la sola obesità, è addirittura al secondo posto.

Pertanto, è necessario adottare politiche di prevenzione adeguate, insieme a programmi di gestione della malattia.

Ciò premesso, passo ad illustrare l'articolato, evidenziando anzitutto che la Commissione ha confermato il testo degli articoli già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 definisce l'obesità come una malattia progressiva e recidivante, in quanto correlata ad altre patologie di interesse sociale.

L'articolo 2 pone un richiamo relativo all'erogazione, ai soggetti affetti da obesità, delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono il finanziamento di un Programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità e disciplinano la relativa destinazione. Lo stanziamento è pari a 700.000 euro per l'anno 2025, a 800.000 euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2027. Il riparto delle risorse tra le Regioni è demandato a un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le iniziative oggetto di finanziamento sono individuate dalle lettere da a) a i) del comma 2. In particolare, tali iniziative concernono: la prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze, nonché il miglioramento della cura delle persone con obesità; il sostegno e la promozione dell'allattamento al seno, quale fattore necessario per la prevenzione dell'obesità infantile; la responsabilizzazione dei genitori in merito all'alimentazione dei figli; l'agevolazione dell'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative; la promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado; la promozione, nel rispetto dell'autonomia delle suddette istituzioni scolastiche, di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per la maturazione della consapevolezza dell'importanza di un corretto stile di vita; la diffusione, mediante campagne di informazione, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita; l'educazione della corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso; la promozione di una più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità. Il successivo comma 3 introduce uno stanziamento permanente pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la promozione della formazione e dell'aggiornamento in materia di obesità e di sovrappeso degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle misure attuative del suddetto stanziamento.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, demandando ad un decreto ministeriale la definizione della composizione del nuovo organo. Il decreto ministeriale deve prevedere la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative delle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. L'Osservatorio contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui al precedente articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste nel programma stesso da parte delle Regioni e delle Province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. Il Ministero della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

L'articolo 5 introduce uno stanziamento permanente pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'individuazione, la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione ed è inteso a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione, nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà.

Il comma 1 dell'articolo 6 provvede alla copertura finanziaria dei summenzionati stanziamenti. Al fine della copertura si utilizza l'intera dotazione del fondo istituito per il finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità. Il successivo comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In conclusione, colleghi, ritengo importante evidenziare che, con l'approvazione di questo disegno di legge, l'Italia sarà il primo Paese al mondo a riconoscere l'obesità come una vera patologia, ponendosi quindi all'avanguardia nel contrasto allo stigma che da sempre ha accompagnato questa condizione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BARACHINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo testo, promosso dall'onorevole Pella e che giunge oggi all'esame definitivo dell'Aula, riconoscere l'obesità come una malattia e offre una serie di strumenti, che vanno dalla prevenzione alla cura, alla sensibilizzazione sociale, tutti pensati con un approccio integrato per la lotta e il contrasto all'obesità.

L'obesità non è un comportamento, un atteggiamento sbagliato del soggetto nei confronti del cibo e dell'alimentazione, ma è una vera e propria malattia, progressiva e potenzialmente recidiva. L'Italia, con questo provvedimento, è fra i primi Paesi al mondo a dotarsi di norme idonee, a dare risposte concrete a un'emergenza internazionale che ormai da anni interessa significativamente anche il nostro Paese. Intendo, dunque, a nome del Governo, ringraziare le forze parlamentari, il ministro Schillaci e il collega sottosegretario Gemmato, che con il loro impegno hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1483, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[FURLAN](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (IV-C-RE). Signor Presidente, oggi ci troviamo a discutere un tema che troppo spesso è stato confinato ai margini del dibattito politico, ma che riguarda la vita di milioni di persone: l'obesità. Parlare di obesità significa parlare di salute, certamente, ma anche affrontare questioni che toccano la dignità, la qualità della vita, le opportunità sociali ed economiche delle persone.

È un tema che riguarda la prevenzione, la cura, la sanità pubblica, ma anche l'educazione, la scuola, il lavoro, l'organizzazione delle città, le politiche sociali e che ci interroga, interroga tutto il Paese, rispetto ai nostri modelli di vita, di consumo di cultura.

Con questo provvedimento oggi si compie un passo, che noi riconosciamo come significativo. Si afferma finalmente, anche sul piano normativo, che l'obesità è una malattia cronica complessa, recidivante e che come tale deve essere affrontata. Non è un destino individuale, non è una colpa, non è una questione di volontà personale, ma una condizione che richiede risposte collettive organizzate, fondate su scienza, prevenzione, cure e accompagnamento.

Significa riconoscere ciò che i dati da tempo ci dicono: ormai nel nostro Paese, ma un po' in tutti i Paesi del mondo occidentale, questo tema riguarda, ad esempio, quasi un bambino su dieci tra gli 8 e i 9 anni.

Sono numeri impressionanti che ci parlano di un fenomeno in crescita, trasversale alle generazioni nei territori, ma che colpisce con più forza i minori, gli adolescenti, le famiglie economicamente fragili, le aree socialmente svantaggiate. Dietro ogni cifra ci sono storie personali fatte di sofferenza, di esclusione, di diagnosi tardive, di percorsi di cura difficili, spesso troppo costosi, spesso non accessibili. Ci sono lo stigma sociale e le discriminazioni che si insinuano nel mondo del lavoro, nella scuola, nelle relazioni. Ci sono costi sanitari e sociali altissimi che il nostro Servizio sanitario nazionale deve affrontare, spesso senza strumenti adeguati.

Per questo, signora Presidente, colleghi e colleghe, salutiamo con favore il fatto che finalmente il Parlamento discuta e approvi un provvedimento che affronta di petto questa patologia. È giusto riconoscere i meriti del testo, l'istituzione di un osservatorio nazionale, la destinazione di risorse a progetti di prevenzione, la valorizzazione del ruolo della scuola, della famiglia, degli operatori sanitari e delle comunità locali. È un segnale politico importante, un riconoscimento che l'obesità è una sfida di salute pubblica che deve diventare priorità del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, signora Presidente, proprio perché prendiamo sul serio questo tema, non possiamo fermarci a un giudizio di facciata. Dobbiamo dirlo con chiarezza: questa è una legge a metà, è un primo passo, ma non è la svolta di cui ci sarebbe bisogno. In primo luogo perché, per riconoscere la priorità, bisogna inserire la prevenzione e la cura dentro i livelli essenziali di assistenza, e in Commissione questa proposta è stata rigettata. Inoltre, perché lo sappiamo bene: senza risorse adeguate ogni buona intenzione rimane lettera morta. Qui sta il nodo: i fondi stanziati sono del tutto insufficienti rispetto all'entità e alla complessità del fenomeno. Le risorse non bastano a costruire una rete capillare di prevenzione, non bastano a garantire percorsi strutturali di presa in carico, non bastano a formare adeguatamente operatori e insegnanti, non bastano a sostenere famiglie e comunità. Questo non è un dettaglio, ma è il punto che definisce la differenza tra una legge che cambia le cose e una legge che resta sulla carta. Una legge senza risorse adeguate rischia di trasformarsi in un'operazione di immagine, in uno slogan, e purtroppo proprio questa è la cifra attuale del Governo: leggi che hanno un titolo accattivante, che sembrano rispondere a grandi emergenze, ma che non sono mai accompagnate da investimenti veri, duraturi, strutturali. *(Applausi)*.

In questo caso, il paradosso è ancora più evidente. Da un lato, si riconosce che l'obesità è una malattia grave e si istituisce l'osservatorio; dall'altro, si affronta con cifre irrisorie. Si dice alle famiglie che non sono sole, ma poi di fatto si lasciano da sole *(Applausi)*, senza servizi, senza percorsi di cura accessibili, senza supporto economico.

E intanto cosa accade nel Paese reale? Accade che migliaia di famiglie non riescono più ad arrivare alla fine del mese, che la crisi e del potere d'acquisto le costringe a tagliare proprio su ciò che riguarda la salute (visite specialistiche, percorsi nutrizionali, attività sportive per i bambini, persino cure farmacologiche). La povertà alimentare cresce, la qualità della dieta peggiora e i primi a pagarne il prezzo sono spesso i più piccoli: questa è la realtà che dovremmo affrontare con coraggio. Non bastano le buone intenzioni, serve una strategia complessiva.

Una strategia che metta al centro la prevenzione e la cura, che affronti il problema della società in cui viviamo: città prive di spazi verdi e sicuri per il movimento, una cultura alimentare impoverita, un marketing aggressivo di alimenti e bevande ipercaloriche che colpisce soprattutto i giovani.

Qui, ancora una volta, torna il tema delle risorse: non basta dire "facciamo prevenzione", bisogna avere i fondi per garantire mense scolastiche sane (*Applausi*), attività sportive e anche formazione degli insegnanti e degli operatori. Non basta dire "potenziamo la medicina territoriale", bisogna assumere personale, stabilizzare i professionisti, dotare i presidi di strumenti adeguati. Non basta indire un osservatorio nazionale, bisogna finanziare la ricerca, raccogliere e analizzare i dati, trasformarli in azione.

Ecco, signora Presidente, perché, nonostante la condivisione di questa priorità, non possiamo votare a favore di un provvedimento che non avrà gambe, non avrà risorse e non potrà realizzare l'obiettivo importante che già dal titolo ci diamo. Pertanto, il nostro sarà un voto di astensione. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo «Ancel Keys» di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, che partecipano al progetto al progetto «Scuola viva» su Costituzione e cittadinanza e oggi avrebbero dovuto incontrare il nostro compianto senatore Francesco Castiello, che ricordiamo con affetto. Benvenuti in Aula. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1483 , 1074 e 1510 (ore 10,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, buongiorno colleghe e colleghi, io sono molto rasserenato da questo disegno di legge che riconosce ufficialmente l'obesità. Finora, è sempre stata considerata un vizio, una specie di patologia dell'anima, un sovrappeso che impedisce le normali attività, l'azione motoria e non solo. Per fortuna, adesso, con l'incardinamento di questo testo riconosciamo all'obesità il diritto di essere una patologia multiassiale e multiproporzionale. Infatti non c'è un movente solo per l'obesità, che è multifattoriale e - diciamo pure - multisensoriale. Nella mia professione mi sono imbattuto spesso in patologie che hanno anche l'aspetto obesità, che non deve essere criminalizzato, né patologizzato in maniera generica. L'obesità è una malattia multifattoriale e questa multifattorialità deve essere riconosciuta in pieno anche attraverso l'istituzione, per avere una casistica nazionale, di un osservatorio.

Io credo profondamente che, se da un lato non bisogna colpevolizzare l'obesità come se fosse un vizio, una specie di malattia dell'anima, dall'altro deve essere curata da tutti i punti di vista, ed è complessa perché non c'è un movens e basta.

Sono molte le cause che concorrono a creare questa patologia, che in molti casi diventa grave. Attraverso questo disegno di legge si dà la possibilità di ampliare anche l'aspetto professionale e tecnico, si ampliano le prospettive di analisi, di comprensione della cura e quindi anche di terapia, senza nessuna forma di colpevolizzazione. È una malattia vera. Questo deve essere considerato fondamentale.

Poi, nel disegno di legge al nostro esame, oltre all'osservatorio, sono stanziati delle risorse; come al solito qualcuno dirà che sono scarse. Io dico che il convergere di parecchie professionalità per una corretta cura dell'obesità abbatte anche le difficoltà economiche.

Concludo con molta serenità e anche soddisfazione: questo disegno di legge finalmente apre una finestra su un disturbo che finora era stato negletto, quasi trascurato, come fosse, ripeto, un vizio e non una malattia. Anche da questo punto di vista il provvedimento è prezioso. Vorrei concludere il mio intervento dicendomi, ancora una volta, orgoglioso di rappresentare gli italiani anche obesi (che però

raggiungano dimensioni meno preoccupanti e meno patologiche) in questo Senato. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, il provvedimento al nostro esame affronta una questione molto delicata per la nostra società, di forte impatto, in particolare sul terreno della salute, ma anche sul terreno psicologico, per una serie di riflessi che i cittadini e le cittadine hanno e, di conseguenza, anche sui costi per il Servizio sanitario - chiamiamolo così - a livello nazionale, perché tutti gli effetti vanno in questa direzione.

Il fatto che si affronti questo tema a nostro parere è un'occasione persa, perché, come sempre, di fronte a un problema di grande rilevanza sociale, di salute questa maggioranza, sostanzialmente, non riesce a trovare le risorse per affrontarlo. Poi tornerò su questo dato. È evidente quello che è successo nell'iter di questo provvedimento: sostanzialmente mancano le risorse.

Ora, i dati sull'obesità e sul sovrappeso sono davvero inquietanti. Negli ultimi decenni si registra un aumento del 38 per cento, un aumento di 1.600.000 persone; ricordiamo che sono circa 6 milioni, nel nostro Paese, coloro che in qualche modo sono toccati da problemi di tale natura. Quindi è un dato molto rilevante.

Ovviamente si conferma che la tendenza all'obesità è presente anche tra i giovani e i giovanissimi e in particolare tra i giovani adulti. Tutto questo pone una questione che non è solo di salute, che di fronte all'obesità è una conseguenza. Probabilmente bisogna intervenire sull'educazione, sulle condizioni economiche - perché molto spesso sono problematiche legate a difficoltà economiche - e sull'alimentazione.

Visto e considerato che tutti noi siamo d'accordo nel favorire un'alimentazione molto genuina, quella che nel nostro Paese molto spesso dimentichiamo perché copiamo altri stili di vita, altri modi di fare e altre alimentazioni che favoriscono maggiormente l'obesità, dovremmo intervenire su questo. Tutto ciò, però, richiede determinati presupposti. Di fatto, alla Camera dei deputati sono stati cancellati due temi importanti: nel testo iniziale del provvedimento si prevedeva che l'obesità dovesse essere riconosciuta come una malattia cronica e di interesse sociale, con la tempestiva presa in carico della persona obesa con un approccio multidisciplinare, perché non è un problema esclusivamente di salute, ma è una questione, come cercavo di dire prima, che riguarda più fattori. Ebbene, la previsione della presa in carico del soggetto obeso, a seguito del riconoscimento della malattia cronica, è stata cancellata. Se si vuole approvare un provvedimento che cerca di affrontare il problema e fornire delle risposte, non si può addurre come motivazione per non fare qualcosa il fatto che non ci sono le risorse. Noi siamo favorevoli a un provvedimento di questo genere, ma ci costringete ad astenerci dal voto perché, francamente, l'intenzione è buona, ma il problema è la sua applicazione pratica, come diceva prima anche la senatrice Furlan. In sostanza, con i fichi secchi non si fanno cose di grande rilevanza anche perché, se riteniamo che le due categorie più esposte siano i giovani e gli anziani, mi pare che il tema meriti le risorse necessarie. È bene, dunque, che vi sia l'intenzione di intervenire, ma non va bene il fatto di non trovare le risorse. D'altronde, denunciavamo continuamente il fatto che il Sistema sanitario è sottofinanziato. Al Sistema sanitario non va la quota capitale che viene investita, ma il rapporto in riferimento al PIL dovrebbe essere del 7,2 per cento e ciò significherebbe alzarlo almeno di un punto, cosa che in questo Paese, dove si investe invece in armamenti, non si vuole fare: per le armi si trovano le risorse, per questi temi di sostanza no.

Per questi motivi, dichiaro che il nostro Gruppo, pur essendo d'accordo sul provvedimento, non lo è sul fatto che poi non si trovino le risorse adeguate, dunque si asterrà dal votare questa proposta di legge che riteniamo monca. *(Applausi)*.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, svolgerò una breve dichiarazione di voto su un provvedimento che ci pone di fronte a un tema diffuso, importante e sentito, perché oggi non stiamo solamente e semplicemente votando una proposta di legge, ma stiamo dando voce, dignità e speranza a tante persone, purtroppo milioni di persone. Stiamo dicendo che l'obesità è una malattia, non una colpa

e non è cosa da poco; non è una mancanza di volontà, non è un fallimento personale, ma una malattia cronica, purtroppo complessa e spesso recidivante, e lo facciamo grazie a un lungo lavoro portato avanti con passione, ascolto e determinazione.

Come ha già detto il sottosegretario Barachini, è un lavoro che porta la prima firma del nostro collega, Roberto Pella, di Forza Italia, che voglio ringraziare sinceramente, anche a nome di tutto il nostro Gruppo, per aver saputo tenere insieme politica, visione e soprattutto umanità; per aver creduto fin dall'inizio in questo percorso (non era facile) e per averlo portato avanti con coerenza, come relatore e come Presidente dell'Intergruppo parlamentare "Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili", ma soprattutto come persona che ha a cuore la salute pubblica del nostro Paese.

Oggi, votando questo provvedimento, stiamo parlando a chi ogni giorno lotta contro i chili, contro lo stigma, contro lo specchio e contro un sistema sanitario che, fino ad oggi, non sempre ha saputo accogliere, curare, accompagnare. L'obesità infatti non è solo un problema estetico, come ancora troppi pensano: è una condizione che colpisce, ahimè, più del 12 per cento degli adulti italiani e quasi il 19 per cento dei nostri ragazzi. È una malattia che può portare con sé diabete, malattie cardiovascolari, tumori e che rappresenta anche - brutto dirlo, ma è così - un peso sempre più grande per il nostro sistema sanitario.

Oggi, per la prima volta, diciamo che vogliamo fare prevenzione vera. È questa la strada. Diciamo che vogliamo curare, accompagnare, sostenere e, con questo testo, diamo vita a un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità, a interventi mirati su sovrappeso infantile e sulle sue complicanze e a un osservatorio nazionale che ci aiuterà a conoscere meglio questa realtà e a migliorare le nostre politiche. Ma soprattutto diamo un messaggio forte a chi non deve sentirsi solo, ma deve sentire che lo Stato riconosce questo tema ed è vicino a chi, purtroppo, subisce queste patologie.

Oggi l'Italia diventa anche il primo Paese al mondo a riconoscere formalmente l'obesità come malattia; è un passo coraggioso, perché riconoscerla come malattia vuol dire anche mettere a disposizione, come dicevo prima, delle risorse, dei programmi. Questo è un segnale di civiltà, un gesto di responsabilità ed è un atto d'amore per il nostro Paese e per chi lo abita.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Forza Italia, con profonda convinzione, voterà a favore. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati ad esprimere il nostro voto su un disegno di legge che aspira a porre al centro delle politiche sanitarie la prevenzione e la cura dell'obesità.

In prima battuta è indispensabile partire dai numeri. L'obesità è una delle principali sfide di salute pubblica a livello globale e a livello nazionale. L'Organizzazione mondiale della sanità segnala che l'obesità è uno dei fattori di rischio principali per il diabete, le malattie cardiovascolari, le patologie respiratorie e persino per alcuni tipi di cancro. A livello mondiale, i dati relativi al World obesity day, la Giornata mondiale dell'obesità (che, vi ricordo, è il 4 marzo, così potremo richiamare questo disegno di legge anche in quella data e non solo oggi), mostrano delle cifre inquietanti: 800 milioni di persone vive con obesità e la proiezione per il 2035 è di passare a una popolazione di obesi nel mondo di 2 miliardi. L'impatto economico, però, sarebbe tremendo: sono state calcolate stime di 4,3 trilioni di dollari in spesa.

In Italia l'allarme è altrettanto grave: circa l'11-12 per cento della popolazione adulta è obesa e oltre metà degli adulti è in sovrappeso. Tra i bambini, circa il 19 per cento di quelli di età compresa tra gli otto e i nove anni è in sovrappeso e il 10 per cento è obeso, con indici di diffusione più alti nelle Regioni meridionali. Questi dati non sono mere statistiche, ovviamente; sono indicatori di necessità, indicatori di urgenza, indicatori di responsabilità politica. Mi fa piacere che sia stato richiamato il tema della responsabilità politica. Dati così allarmanti richiedono, però, misure coraggiose, sistemiche, strutturali, non interventi ordinari.

Il disegno di legge che oggi esaminiamo si propone di istituire un programma nazionale e un osservatorio per lo studio dell'obesità e dedica degli stanziamenti. Per carità, è un primo passo, ma - lo

dico qui con contezza - è assolutamente insufficiente.

Parliamo di una problematica che, se non adeguatamente finanziata, perde di efficacia; le campagne informative da sole - lo sappiamo - non bastano, né tantomeno una formazione del personale sanitario non adeguatamente remunerato.

Guardando al bilancio previsto, la somma complessiva indicata per l'anno 2025 è pari a 1,2 milioni di euro per l'intero pacchetto di attività, 100.000 euro per l'informazione e 400.000 euro per la formazione. Se confrontiamo queste cifre con la portata della sfida di cui poc'anzi vi ho detto, cioè milioni di cittadini interessati e di bambini a rischio, necessità di percorsi multidisciplinari, cure e presidi diagnostici per una patologia cronica, appare chiaro che si tratta di una coperta troppo corta. L'efficacia di un piano nazionale per l'obesità si misura non con tabelle di spesa in percentuale, ma con la capacità di garantire interventi concreti, tempestivi e integrati. Solo così si raggiungono percorsi di cura realmente continui, multidisciplinari e centrati sul paziente.

Cerchiamo di contestualizzare questo disegno di legge all'interno della cornice dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza. L'articolo 1 definisce l'obesità come una malattia progressiva e recidivante. Io invito qui i rappresentanti del Senato, attraverso la Presidenza, a soffermarsi su questa definizione: malattia progressiva e recidivante. Ebbene, vi ricordo che la Fondazione Umberto Veronesi chiedeva che l'obesità fosse riconosciuta come malattia cronica. Anche la Società italiana di endocrinologia chiedeva che fosse riconosciuta come malattia cronica. Federfarma - lo dico a chi magari è più vicino alla federazione - chiedeva che fosse riconosciuta come malattia cronica. L'Organizzazione mondiale della sanità chiedeva, in un documento importante, che tutte le Nazioni riconoscessero l'obesità come malattia cronica. Noi, con un disegno di legge, riconosciamo l'obesità come malattia progressiva e recidivante.

Io ho studiato sul testo di patologia generale Covelli-Frati. Chi ha studiato su questo testo - invito i medici che sono qui presenti a dirmi il contrario - può testimoniare che le malattie sono classificate in acute, croniche e adesso rare. Non esiste una classificazione, una specifica di malattia così come è descritta all'interno di questo disegno di legge. E se noi, con disegno di legge, cambiamo anche i testi scientifici, mi dispiace, ma non siamo sulla strada giusta. *(Applausi)*.

Ve l'ho detto anche un'altra volta, quando c'è stato il provvedimento sugli odontoiatri, quando ho fatto la distinzione tra splancnocranio e neurocranio e abbiamo dato agli odontoiatri la possibilità di agire con tecniche mini-invasive sul neurocranio, sulla parte delle orbite. E nessuno ha voluto ascoltare. Stiamo sconvolgendo i testi di anatomia patologica e di anatomia topografica, per legge. *(Applausi)*.

Ma c'è una cosa ancora più sconvolgente. All'articolo 2 si scrive: «Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale». Scusatemi, ma questo è tautologico, pleonastico, come spesso viene scritto a me quando descrivo i miei emendamenti. Cosa significa questo? È invece esattamente il contrario: riconoscerle, se ne aveste avuto il coraggio, come malattia cronica avrebbe significato inserirla nell'allegato 7 o 8 del decreto ministeriale e affidarle un codice e quindi delle prestazioni specifiche per l'obesità.

Oggi questo riconoscimento è solamente uno slogan che non ha alcun significato perché già adesso, a chi si presenta in un distretto sanitario per fare delle visite dall'endocrinologo vengono riconosciute le prestazioni ricomprese all'interno dei LEA. Ma è possibile che scriviamo cose del genere? Io non ci posso credere.

Comunque, il risultato è che la proposta che avete fatto è semplicemente uno slogan, privo di specifiche pratiche di tutela, perché non dà un percorso certo verso l'inserimento nei LEA. Avremmo dovuto inserire così, come malattia cronica, l'obesità nel piano delle cronicità, darle un indicatore specifico, un codice specifico. Non siete in grado di farlo e quindi non lo fate, però questo disegno di legge lo approvate ugualmente. Complimenti!

Questo per me è un vulnus cruciale, che si ripete sistematicamente sulle patologie. Se non si riconosce l'obesità come malattia cronica e non si definisce un percorso di presa in carico multidisciplinare e continuo, si perde la possibilità di offrire a chi soffre una tutela reale. È questo il punto sul quale noi stiamo dibattendo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, io lo definisco una truffa semantica. Si chiama così: truffa semantica. (*Applausi*). Le proposte da noi avanzate durante l'iter parlamentare, sia alla Camera che al Senato, non sono state mai accolte. È chiaro che, di fronte a questo disegno di legge, noi ci troviamo in difficoltà. Avremmo voluto esprimere un parere pienamente favorevole, ma siamo costretti a fare un passo di lato e dichiarare che, sebbene si tratti di un punto di inizio, è comunque un atto meramente simbolico, senza testa, gambe e risorse.

Per questa ragione, dichiaro l'astensione del nostro Gruppo sul presente testo. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori e senatrici, con l'approvazione del disegno di legge n. 1483 il Parlamento affronta un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale: l'obesità. Obesità che non può più essere considerata soltanto una condizione individuale, ma una vera e propria malattia cronica, con effetti diretti sulla qualità della vita delle persone, sull'incidenza di altre patologie e sulla spesa sanitaria complessiva.

Secondo i dati epidemiologici più recenti, l'Italia non è immune da questa emergenza. Noi pensiamo sempre alla nostra bella dieta mediterranea, ma purtroppo i dati non ci danno ragione. Nel 2023, secondo i dati della sorveglianza OKkio alla SALUTE, il 19 per cento dei bambini tra gli 8 e i 9 anni risulta in sovrappeso e il 9,8 per cento in condizione di obesità. Questi dati sono stati confermati a livello nazionale anche dal Ministero della salute. In ambito territoriale, la situazione presenta disparità. Nella Regione Campania, per esempio, si registrano il 24,6 per cento dei bambini in sovrappeso, il 12,6 per cento obesi e il 6 per cento in obesità grave. Questo è solo un esempio.

Più in generale, considerando fasce più ampie, in Italia circa il 12 per cento degli adulti è affetto da obesità e il 46 per cento della popolazione adulta è in eccesso ponderale combinato: sovrappeso più obesità. Inoltre, l'Italia figura tra i Paesi europei con una delle più alte prevalenze di obesità o sovrappeso pediatrici nella fascia tra i 7 e i 9 anni. Secondo il rapporto COSI, ci collochiamo al quarto posto in Europa.

Questi dati sono preoccupanti. In Italia, quasi un bambino su cinque tra gli 8 e i 9 anni ha già un problema di peso. Ma la questione non è confinata all'infanzia. Il fenomeno si accentua con l'età e colpisce milioni di adulti.

Ho voluto riportare questi dati importanti perché l'obesità consiste anche in trascuratezza che genera direttamente complicanze cardiovascolari, metaboliche e oncologiche. Il problema di salute, certo, è una questione che riguarda non solo la persona, ma anche la sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale, l'organizzazione delle cure e la produttività del nostro Paese.

Il testo che oggi andiamo ad approvare affronta il tema in modo serio, parlando di prevenzione, di presa in carico e di conoscenza scientifica. Il provvedimento, infatti, promuove programmi di educazione alimentare, attività fisica e corretti stili di vita.

Sono tutti argomenti di cui parliamo all'interno anche dei nostri Intergruppi parlamentari. Menziono quelli sulla promozione della salute, sulla prevenzione e sulle malattie cardio-cerebrovascolari. Penso che l'educazione sanitaria nelle scuole sia fondamentale. Una parte significativa è dedicata infatti alle scuole e alle comunità locali, con campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani. È un aspetto fondamentale, perché agire sulla prevenzione significa ridurre in prospettiva il numero dei nuovi casi e contenere la crescita dei costi per il sistema sanitario.

Sul piano delle cure, il disegno di legge prevede un passaggio di civiltà: le prestazioni sanitarie a favore delle persone affette da obesità attraverso i LEA. Questo significa garantire accesso omogeneo su tutto il territorio nazionale a trattamenti multidisciplinari che includono nutrizionisti, psicologi, medici specialisti e, nei casi più complessi, interventi chirurgici. È un segnale forte di equità, perché nessun cittadino dovrà più sentirsi solo e soprattutto discriminato di fronte a questa patologia.

Sul piano della conoscenza, viene istituito l'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità con il compito di raccogliere dati, elaborare linee d'indirizzo e monitorare l'efficacia degli interventi che sono stati illustrati prima, della comunicazione e dell'educazione sanitaria. È un presidio che consentirà di avere finalmente una base scientifica aggiornata per orientare le politiche pubbliche, superando

disuguaglianze e improvvisazioni.

Il provvedimento prevede anche un programma nazionale pluriennale per la prevenzione e la cura dell'obesità coordinato dal Ministero della salute. Le risorse non sono simboliche: si tratta di un investimento che dà concretezza alle misure, rafforzando la capacità del sistema sanitario di rispondere a un bisogno crescente. L'obesità è una patologia che troppo a lungo è stata accompagnata da pregiudizi culturali e colpevolizzazioni personali. Questo disegno di legge segna invece una svolta culturale: lo Stato riconosce che si tratta di una malattia cronica e complessa, da affrontare con serietà, multidisciplinarietà e sostegno pubblico.

Dal punto di vista politico, è un provvedimento che unisce più sensibilità e che ha visto il contributo di tutte le forze parlamentari in Commissione. Ritengo che sia il modo migliore per legiferare su temi che toccano la vita quotidiana delle famiglie, costruendo delle convergenze, trovando soluzioni condivise, mettendo al centro l'interesse dei cittadini e la sostenibilità del sistema. Come Lega, ribadiamo la nostra attenzione costante ai bisogni reali delle persone, la nostra convinzione che la prevenzione e la presa in carico precoce siano strumenti fondamentali non solo per la salute delle persone, ma anche per la sostenibilità del nostro sistema economico nazionale. Ogni euro speso in prevenzione significa minori costi per ricoveri, farmaci e complicazioni croniche. Quello che dico sempre è che un euro investito in sanità è non una spesa o un costo, ma un investimento.

Il testo valorizza anche il ruolo delle Regioni, che hanno la responsabilità di declinare sul territorio gli interventi previsti, e rafforza la collaborazione con le istituzioni scolastiche e le realtà associative. È un approccio integrato che tiene insieme sanità, educazione, comunità; l'unico approccio davvero efficace per contrastare una patologia che riguarda non solo il singolo, ma l'intera società. Approvare questo disegno di legge significa quindi dare un messaggio forte al Paese. La politica non è indifferente ai bisogni concreti, non si limita alle parole, ma mette in campo strumenti normativi e risorse economiche per affrontare i problemi reali.

Per queste ragioni, a nome del mio Gruppo Lega Salvini Premier, il voto è convintamente favorevole. È un voto che riguarda la salute dei cittadini, la sostenibilità del nostro sistema sanitario e la responsabilità soprattutto verso le generazioni future. *(Applausi)*.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno che stiamo discutendo oggi in quest'Aula affronta un tema di grandissima e straordinaria rilevanza sia sociale, che sanitaria: la cura e la prevenzione dell'obesità.

Non possiamo infatti ignorare che ci troviamo di fronte a un fenomeno che negli ultimi decenni ha assunto proporzioni allarmanti, tanto da essere considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità una delle principali sfide di salute pubblica del nostro tempo. L'obesità non è più un problema circoscritto a pochi, né può essere interpretata soltanto come una questione di abitudini individuali; è a tutti gli effetti una malattia complessa, multifattoriale, cronica e recidiva, con conseguenze significative sullo stato di salute, sulla qualità della vita e persino - fattore da non sottovalutare - sulla sostenibilità dei sistemi sanitari.

E non dobbiamo neanche dimenticare l'impatto psicologico e sociale, lo stigma, l'esclusione e la discriminazione che troppo spesso accompagnano le persone con obesità, aggravandone la condizione e compromettendo i percorsi di cura. Per questo è importante ed estremamente rilevante che questo Parlamento si sia dedicato per la prima volta a un provvedimento organico sul tema.

Pertanto, sono contenuti in questo disegno di legge alcuni elementi positivi che anche noi, come Partito Democratico, vogliamo riconoscere. Mi riferisco soprattutto al riconoscimento della rilevanza della malattia e all'istituzione di un Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità, che avrà il compito di raccogliere dati, monitorare le politiche e formulare proposte. Del resto, questo deve essere considerato un passo avanti, perché senza la conoscenza e gli strumenti di analisi, non vi può essere una programmazione seria.

Tuttavia, colleghe e colleghi, dobbiamo anche avere il coraggio di dire che il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare è purtroppo troppo limitato nella sua portata concreta. L'iter parlamentare che

ha accompagnato l'esame in Commissione non è stato, a nostro giudizio, soddisfacente. Nonostante il riconoscimento trasversale dell'importanza della materia, non è stato possibile integrare il testo con disposizioni che avrebbero potuto conferirgli maggiore incisività sul fenomeno. È questa la nostra critica.

La nostra critica si concentra su alcuni punti che riteniamo fondamentali per costruire un contesto efficace che parte dai corretti stili di vita e arriva a risorse effettive per la prevenzione e la cura. Sono tre i motivi per i quali non siamo soddisfatti.

Il primo riguarda i livelli essenziali di assistenza: è stato più volte sottolineato come l'obesità debba essere considerata una malattia cronica invalidante, ma questo disegno di legge non la riconosce come malattia cronica e questa non è una semplice formula retorica, ma comporta precise conseguenze sul piano dei diritti delle persone e dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Se l'avessimo riconosciuta come patologia cronica, sarebbe stato necessario implementare i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura e avremmo dovuto inserirla nei LEA, così da essere accessibili e uniformi in tutto il Paese. Invece, su questo punto il testo non compie alcun passo necessario. Non viene assicurata una reale integrazione dell'obesità nei livelli essenziali di assistenza e questo lascia il provvedimento in una dimensione troppo debole, più dichiarativa che operativa. È mancata la volontà di trasformare un riconoscimento formale in un diritto esigibile e questo, a nostro giudizio, rappresenta la principale occasione perduta del disegno di legge in esame.

Il secondo punto riguarda la prevenzione e l'educazione alimentare nelle scuole. È noto che i primi anni di vita sono decisivi nella formazione delle abitudini alimentari e nello sviluppo di stili di vita salutari. L'Italia, secondo i dati più recenti, continua a registrare tassi preoccupanti di sovrappeso e obesità infantile, con punte particolarmente gravi in alcune aree del Paese, soprattutto al Sud. È un fenomeno che si accompagna a forti diseguaglianze sociali: le famiglie con minori risorse economiche - e sappiamo bene dai dati Istat che sono drammaticamente in aumento - sono più esposte al rischio ed è proprio nei contesti più fragili che la prevenzione dovrebbe essere più incisiva. Ebbene, anche qui il provvedimento avrebbe potuto prevedere interventi più strutturati, l'introduzione di programmi di educazione alimentare curricolari ed extra curricolari, la formazione degli insegnanti, il rafforzamento delle mense scolastiche con criteri nutrizionali più rigorosi, campagne di sensibilizzazione rivolte a bambini e genitori.

Invece, nonostante alcune indicazioni generiche, il testo non dà la dovuta attenzione a questo aspetto fondamentale, lasciando un vuoto che rischia di compromettere la reale efficacia delle misure proposte. Un intervento legislativo serio e moderno non può limitarsi a trattare l'obesità come problema isolato, ma deve inserirla in un quadro più ampio, garantendo percorsi integrati di presa in carico.

Quanto alla terza ragione, un altro elemento che non possiamo trascurare riguarda la frammentazione degli interventi legislativi. È bene ricordare che in Senato è già in discussione un disegno di legge dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. Ebbene, di fronte a fenomeni patologici e clinici così interconnessi (obesità, da un lato, e disturbi alimentari, dall'altro), non possiamo permetterci di approvare due mezze leggi, deboli e parziali, che rischiano di sovrapporsi senza coordinarsi. Servirebbe invece una sola legge fatta bene, capace di affrontare in modo unitario soprattutto le problematiche legate alla nutrizione, con risorse certe e programmi concreti sia per la prevenzione, che per la cura. Solo così potremo garantire percorsi di presa in carico realmente efficaci, evitando dispersioni e duplicazioni e offrendo risposte adeguate alle famiglie e ai pazienti.

L'ultima motivazione attiene alle risorse. Non possiamo nasconderci il fatto che qualunque politica sanitaria, per essere credibile, deve poggiare su adeguati finanziamenti. L'istituzione di un osservatorio, la definizione di linee guida, la previsione di campagne di sensibilizzazione: tutto ciò rischia di rimanere sulla carta se non vi sono fondi sufficienti a renderlo operativo. Gli stanziamenti previsti appaiono modesti, sproporzionati rispetto all'ampiezza della sfida. È questo un limite che rischia di rendere inefficaci le stesse misure che pure si vorrebbero attuare. È la solita storia di questa legislatura: presentate provvedimenti che definite epocali e poi non garantite le risorse necessarie a farli funzionare.

Il provvedimento che esce dalla Commissione mantiene, dunque, un'impostazione prevalentemente programmatica e rischia di esaurirsi nella sola istituzione dell'Osservatorio nazionale. È un risultato che consideriamo parziale e insufficiente rispetto alle attese dei cittadini e alle necessità del sistema sanitario. Sia chiaro: non sottovalutiamo l'importanza di avere finalmente una cornice legislativa su un tema così rilevante e non intendiamo neanche negare i profili positivi, che pure esistono nel testo, ma non possiamo tacere il giudizio critico su un iter che non ha consentito di migliorare la proposta e che lascia irrisolti i nodi più importanti.

Il nostro auspicio è che in futuro Parlamento e Governo possano tornare a lavorare su questa materia con maggiore coraggio e concretezza, affrontando davvero le questioni rimaste aperte: garantire l'inserimento dell'obesità nei livelli essenziali di assistenza, investire nella prevenzione e nell'educazione alimentare, destinare risorse adeguate e stabili. Solo così sarà possibile dare risposte reali alle persone che vivono questa condizione e, al tempo stesso, alleggerire l'impatto che l'obesità ha sul nostro sistema sanitario e sulla società nel suo complesso.

Pertanto, in conclusione, signora Presidente, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. Il testo che oggi discutiamo rappresenta un punto di partenza, ma non ancora un punto di arrivo. Come legislatori, abbiamo il dovere di non accontentarci di misure parziali e dobbiamo continuare a lavorare con senso di responsabilità e visione di lungo periodo per costruire politiche che siano all'altezza della sfida, perché la salute dei cittadini e delle cittadine, specialmente dei più fragili, non può essere rinviata, né sacrificata. (*Applausi*).

[RUSSO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSSO](#) (*FdI*). Signora Presidente, inizio il mio intervento con qualche secondo di autocitazione, perché si è parlato di stigma e io personalmente sono stato vittima di un piccolo episodio di stigma in quest'Aula, a seguito di una battuta ampiamente chiarita dell'allora vice presidente Gasparri, a cui rivolgo un caro saluto in amicizia.

Volevo, però, ricordare questo episodio perché mi permette di affrontare il ragionamento in maniera organica e importante.

Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di alcuni autorevoli esponenti delle opposizioni, i quali hanno dichiarato - e di questo mi dispiaccio, ma è un diritto all'opposizione - di astenersi sul provvedimento, che però, come ha ricordato l'ottimo relatore, senatore Satta, credo sia, se ho ben compreso, la prima legge nel mondo occidentale con la quale viene riconosciuta l'obesità quale patologia, quindi non semplicemente come un sovrappeso, un problema estetico, uno stigma, un problema di "apparenza", ma un problema serio di sanità e di salute, su cui tutti abbiamo convintamente convenuto in quest'Aula.

È chiaro che già questo è un successo epocale di cui essere contenti oggi, nella giornata in cui ciò avviene, perché intanto stiamo dicendo a tante persone che vivono questa condizione che la loro non è una condizione per cui essere colpevolizzati, ma che ci sono uno Stato, un Servizio sanitario nazionale, un sistema che riconoscono che l'obesità è un tema generale di interesse pubblico, che nei casi estremi arriva a toccare il problema dei disturbi alimentari che, come è stato ricordato poc'anzi, sono molti e su cui è importante investire soprattutto per la realizzazione dei centri a essi dedicati.

Inoltre vi è, ahimè, come è stato ricordato anche dal relatore, un'incidenza talmente importante di questa patologia soprattutto a livello infantile, da rendere necessario che cominciamo a convincerci, a partire dalla medicina di base, che non si tratta semplicemente di dare dei buoni consigli su come stare bene e mangiare bene, perché comunque è più bello e si sta un po' meglio. A partire dal Piano e dall'Osservatorio che vengono istituiti con questo provvedimento, abbiamo gli elementi fondamentali per approcciare in maniera organica l'obesità.

È chiaro che affrontare l'obesità è un obiettivo sfidante per il Servizio sanitario nazionale e lo è innanzitutto in termini di qualità della vita e della salute di coloro i quali sono affetti da obesità e hanno problemi importanti che, nei casi estremi, approdano alla chirurgia bariatrica, anche se adesso ci sono anche terapie farmacologiche molto importanti su cui dovremmo aprire un ragionamento. Sicuramente, comunque, sono temi importanti che impattano sulla vita di tante persone e anche sulla

spesa sanitaria.

Io sono assolutamente convinto che, grazie a questo disegno di legge, riusciremo ad affrontare l'obesità in maniera organica, grazie al Piano nazionale previsto, all'Osservatorio e alle politiche che si implementeranno sul territorio e anche in sede di aggiornamento dei LEA, come previsto dalla legge, dopo un percorso attraverso la Commissione dedicata, che dovrà verificare via via scientificamente l'andamento della diffusione epidemiologica delle patologie e la necessità di inserimento di cure che devono essere coperte dall'assistenza economica dello Stato attraverso i LEA. È chiaro che possiamo creare un investimento che ha un ritorno fondamentale: più noi combattiamo l'obesità, più riduciamo una serie di patologie ad essa correlate - metaboliche, cardiovascolari, oncologiche - che vengono aggravate e scatenate proprio dalla condizione di obesità, riuscendo così a liberare risorse che possono essere reimpiegate per tante esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Questa legislatura si contraddistingue per una narrazione e una verità. Vi è una narrazione pedissequa e ripetitiva delle opposizioni, per cui questa maggioranza è quella che sta disinvestendo sul Servizio sanitario nazionale, che sta spendendo sempre di meno, che privilegia il privato rispetto al pubblico e non dà le risorse adeguate.

Poi ci sono i numeri (quindi la verità), che vedono un incremento continuo e costante negli ultimi tre anni, in maniera importante, della spesa dedicata al Servizio sanitario nazionale. Verità e narrazione.

(Applausi).

È chiaro che l'opposizione, per cercare di raggranellare qualche voto, ha il diritto alla sua narrazione; noi abbiamo il diritto a raccontare la verità agli italiani, non solo ai nostri elettori.

Premesso questo, è chiaro che, però, non esiste in alcun sistema la possibilità di incrementare all'infinito l'investimento in spesa sanitaria. Esiste, però, la possibilità di qualificarlo meglio e di trovare i modi, anche e soprattutto con la prevenzione, di ridurre alcune patologie che possono ridursi - e le patologie correlate all'obesità si possono ridurre, ve lo posso anche testimoniare personalmente - per trovare risorse da investire nelle malattie croniche importanti, nelle malattie legate all'anzianità della popolazione e nelle malattie rare, che necessitano di investimenti importanti anche nel Servizio sanitario, soprattutto in termini di ricerca scientifica e di tutela, con farmaci ad esse dedicati e su cui magari l'industria farmaceutica non garantisce i necessari investimenti.

Sono quindi tanti i motivi per cui non solo dichiaro il voto convinto a favore di questo disegno di legge da parte del Gruppo Fratelli d'Italia, ma mi permetto anche di dolermi ed essere un po' dispiaciuto del fatto che non vi sia un voto unanime da parte dell'Assemblea. Infatti, quello che stiamo facendo adesso, al di là delle declinazioni e delle narrazioni, è un fatto realmente epocale: essere obeso non è più una colpa o un problema personale; essere obeso è una malattia, una patologia di cui il Servizio sanitario nazionale, il pubblico, lo Stato, la comunità si fanno carico. E scusate se è poco. *(Applausi).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Galileo Galilei» di Perugia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1483 , 1074 e 1510 (ore 11,16)

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SENSI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo solo per mettere a verbale il mio personale favore, dunque il mio voto favorevole, su questi disegni di legge. Comprendo e condivido profondamente le criticità che abbiamo esposto, con grande acribia e con competenza che io non ho.

Detesto la politica del segnale, della testimonianza come alibi, che vaccina e sterilizza, ma ho vissuto l'obesità, la vivo, la so. So che ci vorrebbe ben altro di una giornata e di un primo passo, però dico: un primo passo per chi, come me, abita un corpo non conforme (diciamo così a sinistra, ma da piccolo ero solo un "ciccio bomba cannoniere", con quello che segue), è un gesto pesante ma necessario e, direi, dovuto. Se un primo passo va nella direzione giusta, che è quella di vederci per ciò che siamo, vogliamo e desideriamo (cioè, alla fine, essere amati come tutti), questo diritto a essere amati - mi scuseranno i miei colleghi - oggi lo rivendico anch'io, per quel poco o niente che vale. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1483, nel suo complesso.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1074 e 1510.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(1562) Deputati SEMENZATO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(650) BIANCOFIORE. - Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)

(Relazione orale) (ore 11,17)

Approvazione del disegno di legge n. 1562

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1562, già approvato dalla Camera dei deputati, e 650.

La relatrice, senatrice Ternullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

TERNULLO, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge, approvato già alla Camera dei deputati in prima lettura, prevede l'istituzione di una Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio, perché è complicato intervenire in Aula con questo sottofondo e per chi vuole ascoltare.

Prego, senatrice Ternullo.

TERNULLO, relatrice. Dicevo che il disegno di legge prevede l'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone e la possibilità di campagne informative e di sensibilizzazione. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice, aspettiamo che si faccia silenzio e poi interveniamo.

TERNULLO, relatrice. Sì, Presidente, grazie.

Ripeto: questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, prevede l'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone e quindi la possibilità di campagne informative e di sensibilizzazione su questo tema (parliamo del body shaming). La campagna sarà effettuata attraverso i mezzi di comunicazione telematici. Per tale Giornata è stata scelta la data del 16 maggio, mentre il colore simbolo è il fucsia.

Le finalità generali indicate per la Giornata nazionale sono costituite, appunto, dalla sensibilizzazione dei cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi aventi come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona, nonché dalla promozione di ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte in oggetto.

L'articolo 2 prevede che, in occasione di questa Giornata, tutte le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private e gli enti del terzo settore possano promuovere iniziative tese alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming. Queste iniziative sono volte a prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming, a favorire l'informazione e la sensibilizzazione su questo problema e a incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo da parte di ognuno e il rispetto di quello degli altri, nonché la promozione della salute fisica e soprattutto di quella psicologica. Si tratta quindi di promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche e sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali, quindi ritoccate, nelle piattaforme e nella pubblicità, promuovendo un uso consapevole sia nel linguaggio, che nelle tecnologie digitali.

L'articolo 3 prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere e organizzare iniziative relative alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e di tutte quelle conseguenze che ne derivano per la salute fisica e psicologica delle persone che vengono colpite da questa non accettazione del proprio corpo.

L'articolo 4 prevede la possibilità di promuovere campagne informative di sensibilizzazione sul tema del body shaming.

L'articolo 5 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e

multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, possa assicurare adeguati spazi connessi alla Giornata nazionale in oggetto, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica a livello nazionale e regionale.

Infine, l'articolo 6 regola le clausole di invarianza degli oneri per quanto riguarda la finanza pubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare il Senato (sia l'Assemblea, che la Commissione) per la velocità con cui ha affrontato un problema emergente e per l'unità di intenti che tutti hanno dimostrato intorno a un tema fondamentale.

Avete affrontato prima il tema dell'obesità, sottolineando come sia un problema di salute. Ovviamente anche il body shaming, la derisione del corpo è un problema di salute mentale e psichica e di equilibrio, soprattutto per i più giovani e i più fragili, per chi non ha ancora una perfetta consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo e deve accettare sé stesso e il proprio corpo.

Come è stato detto a volte in Commissione, la giornata non è sufficiente ad affrontare il problema e che servirebbe di più. Ma una giornata dedicata è un modo per accendere una luce su un tema che ancora non è nella piena consapevolezza dell'opinione pubblica: per far capire, per esempio, che non si tratta di scherzi, che non si tratta di giochi, che non si tratta di temi da affrontare con leggerezza, ma sono invece ferite che si possono infliggere a persone che, appunto, non hanno ancora una piena consapevolezza di sé. Quindi, il body shaming è un tema che va portato all'attenzione dell'opinione pubblica, proprio attraverso le iniziative che prenderemo per la giornata.

È un primo passo, quindi, ed io voglio soltanto ringraziare il Senato per il modo in cui è stato affrontato e per l'unanimità con la quale, spero, sarà votata la legge. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1562, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, istituzione della Giornata nazionale delle botteghe storiche, istituzione della Giornata nazionale del silenzio, istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, istituzione della Giornata nazionale per il contrasto all'inattività giovanile, istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket, istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (il body shaming che stiamo votando oggi), istituzione della Giornata

nazionale delle lingue regionali e locali e dei dialetti italiani, istituzione della Giornata nazionale della ristorazione, istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, istituzione della Giornata nazionale del patrimonio caseario italiano, istituzione della Giornata nazionale degli operatori sociosanitari, istituzione della Giornata nazionale dell'educazione ai sentimenti, istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli Comuni montani, istituzione della Giornata nazionale contro il figlicidio, istituzione della Giornata nazionale dell'educazione alimentare, istituzione della Giornata nazionale dei fratelli e delle sorelle delle persone affette da malattie rare, istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi, istituzione della Giornata nazionale delle pubbliche assistenze, istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza della demenza frontotemporale, istituzione della Giornata nazionale della sartoria tradizionale italiana, istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta, istituzione della Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla, istituzione della Giornata nazionale della famiglia, istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra dal 1943 al 1944.

E ancora: istituzione della Giornata nazionale della legalità, in memoria delle vittime del dovere, nonché estensione alle vittime del dovere dei benefici concessi alle vittime del terrorismo, istituzione della Giornata degli italiani nei campi di concentramento tedeschi, istituzione della Giornata nazionale del formatore, istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano, disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, quindi istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, istituzione della Giornata nazionale della ecospiritualità, istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di disastri ambientali e industriali causati dall'uomo, istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, istituzione della Giornata nazionale della memoria, del genocidio dei rom e dei sinti, istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli incendi boschivi, istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Star, istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, istituzione della Giornata della memoria dei cittadini militari italiani e civili deportati e internati nei campi di concentramento, istituzione della Giornata in memoria delle marocchine, istituzione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare, istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

Signora Presidente, lo so che il tempo sta scadendo e non posso leggerle tutte perché finirei il tempo a disposizione dell'intervento. Segnalo che stiamo arrivando a cento proposte di legge. Dal 1948 ad oggi, il Parlamento aveva istituito trentadue Giornate nazionali. Solo in questa legislatura, quindi negli ultimi tre anni, ne abbiamo approvate dieci e arriveremo alla fine della legislatura probabilmente a dodici. Colleghi, vi informo che con questo ritmo finiremo presto la disponibilità dei giorni del calendario. Propongo di istituire le mezze giornate, perché così avremo più spazio nel tempo. *(Applausi)*.

Signora Presidente, signora Ministro, con il dovuto rispetto per il tema, che è importante, perché il rispetto del corpo degli altri e il rispetto del linguaggio sono un tema fondamentale, credo e ritengo però che anche il Parlamento meriti rispetto e per questo voglio segnalare che non voglio rompere il clima di unità, ma non intendo partecipare al voto, perché il Parlamento e quest'Aula meritano dignità e rispetto, meritano disciplina e onore. Non riusciamo a discutere di leggi importanti che ci richiede il Paese, come una nuova legge sulla cittadinanza, come la legge sul fine vita, come la protezione della democrazia, però abbiamo il tempo di istituire tutte queste Giornate nazionali. Signora Presidente, non partecipo al voto per protestare e perché non mi rassegnò, non voglio rassegnarmi, non posso rassegnarmi all'idea che il Parlamento e quest'Aula vengano trasformati o in luoghi di ratifica delle iniziative legislative del Governo o in un ufficio di cancelleria o di cerimoniale del calendario. Penso che anche che chi lavora in quest'Aula meriti rispetto e dignità *(Applausi)*, per cui non parteciperò al

voto. (*Applausi*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, signora Ministra, per fortuna tra un po' il calendario finisce, così magari possiamo finalmente affrontare ognuno di questi temi come merita, e soprattutto come un Parlamento dovrebbe fare. Il body shaming è la punta di un fenomeno molto più profondo. Fin dalle origini della nostra cultura si è radicata una dicotomia: l'uomo associato allo spirito, la donna ridotta al corpo. Questa visione ha lasciato un segno che ancora oggi condiziona lo sguardo sulle donne, giudicate per il loro aspetto fisico e non per le loro qualità. Ricordo ancora l'articolo di commento sul mio primo giorno da consigliera provinciale, vent'anni fa: scrissero che il mio abbigliamento era deludente perché non avrebbe messo in risalto le mie qualità fisiche. Non importava quello che avevo detto, ma il mio corpo e il mio abbigliamento.

Bisogna davvero essere molto forti per non cadere in questo meccanismo di potere, che punta ad alimentare insicurezza e fragilità e cristallizza le strutture patriarcali. In più, i modelli di bellezza si fanno sempre più lontani dalla realtà, generati dall'intelligenza artificiale nelle pubblicità, nei social e ovunque. È un immaginario che spinge verso un ideale impossibile, che trasforma il corpo in un problema. In Italia vent'anni fa 300.000 persone soffrivano di disturbi alimentari, adesso sono 3 milioni. Ad ammalarsi sono persone sempre più giovani, addirittura bambini e bambine di 10 anni.

Il body shaming non è quindi una battuta di spirito, ma lo strumento per colpire chi non soddisfa certi ideali; chi ne è vittima viene sottoposto a critiche feroci e non risparmia nessuno. Ricordo quando Angela Merkel, all'epoca la donna più potente d'Europa, sulla prima pagina di un quotidiano italiano venne definita "culona". Se persino una leader mondiale viene ridotta a una caricatura fisica, capiamo quanto profonda sia questa cultura e quanto difficile spezzarla e oggi questa violenza si amplifica nello spazio digitale. Il body shaming diventa una forma di cyberbullismo, che moltiplica l'umiliazione, una violenza senza confini che non si cancella e che può segnare per sempre la vita degli adolescenti.

Poco fa il rappresentante del Governo in quest'Aula ha detto che finalmente in Italia si fanno cose concrete contro certi fenomeni. Ecco, io penso che non basti introdurre una giornata di sensibilizzazione per risolvere i problemi, ma bisogna innanzitutto combattere la cultura maschilista, dove la donna viene rappresentata ancora come oggetto e non come soggetto. Autorità come AGCOM e IAP dovrebbero essere molto più severe su certe rappresentazioni mediatiche e pubblicitarie delle donne.

Non basta: serve intervenire sui social, perché è lì che i ragazzi trascorrono ore ogni giorno ed è lì che certi modelli e certe violenze si diffondono senza controllo. Le piattaforme devono assumersi la responsabilità di tutelare i minori con regole chiare e strumenti efficaci, non con campagne di facciata. E poi serve partire dalle scuole: l'educazione all'affettività, al rispetto di sé e degli altri, alla diversità dei corpi non può essere un optional. Gli insegnanti devono essere formati, gli studenti accompagnati, perché è nei banchi che si costruisce la consapevolezza e si spezza la catena delle violenze culturali che portano al body shaming.

Poi c'è il discorso del supporto sociosanitario: in Italia i centri specialistici per curare i disturbi alimentari del Servizio sanitario nazionale sono appena 130, con famiglie costrette a spostarsi di centinaia di chilometri per una visita o a rivolgersi al privato, con costi che diventano insostenibili. Serve una rete con ambulatori specializzati dei disturbi alimentari, servizi residenziali e ospedalieri che prevedano il ricovero salvavita e il supporto psicologico, coinvolgendo anche le famiglie. Occorre garantire accesso al sostegno psicologico per adolescenti e giovani. Nel 2024 sono state presentate 400.000 domande per il bonus psicologico, i fondi disponibili ne hanno coperte appena 3.000. C'è una grande domanda di sostegno e di aiuto e non è difficile immaginare che una fetta consistente riguardi persone affette da disturbi alimentari.

Questo è il punto: possiamo istituire la Giornata del 16 maggio, ma se il giorno dopo non imponiamo regole ai media, se non formiamo insegnanti ed educatori, se non apriamo un centro in più, se non stanziando risorse, resterà tutto fermo a un titolo di calendario. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signora Presidente, io mi schiero dalla parte di Filippo Sensi, cioè penso che abbia detto una cosa di assoluto buonsenso che l'Assemblea deve ascoltare. È vero, cioè, che l'istituzione di giornate non risolve il problema di un'azione organica su temi così complessi come il body shaming o l'anoressia o la violenza sui social riferita a qualsiasi tipo di altro insulto, anche in riferimento ai giovani. È vero, però, che sono azioni culturali che, tutto sommato, aprono una discussione nel Paese. Dico la verità, io ho grande rispetto per il collega Lombardo, ma non capito il senso del suo ragionamento, perché quando lui ci elenca tutto il lavoro che è stato fatto sull'istituzione delle giornate e mette insieme le visite ai campi di concentramento con l'istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano non fa un buon servizio all'attività dell'Assemblea. Il buon servizio all'attività dell'Assemblea è selezionare quando i grandi temi culturali, che attraversano anche le contraddizioni della nostra società, meritano un'attenzione specifica del ruolo parlamentare e quando, invece, si mettono in atto iniziative che possono essere da sagra di paese, da realtà regionale, ma magari non meritano l'istituzione di una giornata in Aula. (*Applausi*). Io ci sto a questo gioco alla selezione e ci sto di volta in volta anche a esprimere un voto negativo o di astensione su proposte che non hanno un valore per tutti; non ci sto, però, a fare di tutta l'erba un fascio. L'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming) è un atto importante. Non mi interessa da chi è partita l'idea, eccetera; semmai, la critica che posso fare è che quando partono delle idee buone dell'opposizione non vengono accolte e hanno un iter legislativo infinito, come se dall'opposizione non venissero mai idee buone; quando, invece, partono dalla maggioranza, debbono per forza essere idee buone, anche quando sono la Giornata nazionale del panettone italiano. Peraltro, chi vi parla è una grande amante del panettone, però non credo che quella sia la priorità per il Paese.

Il punto su cui voglio tornare dopo questa discussione di metodo politico e anche di accettazione delle reciproche posizioni in ambito parlamentare è il grande tema culturale. Noi abbiamo società che si sono traslate, per quanto riguarda gli adolescenti e i giovani, dentro un confine strettissimo di isolamento. Tanti dei nostri giovani vivono una condizione di isolamento, perché è una condizione che deriva da un rapporto complicato, che spesso è inevitabile, ma che va governato culturalmente con l'approccio dei social. Questa è una situazione di isolamento che è giusto affrontare con il bonus psicologo, con l'idea di una scuola sempre più aperta, inclusiva e sociale, anche con il corretto rapporto con i social, perché quelli che criticavano prima l'istituzione delle giornate pensano che la cosa giusta da fare sia fare leggi che vietano i social fino a una certa età. Non è questo il punto, io non la penso così: io credo profondamente nel valore dell'educazione, della formazione, della cultura, della famiglia e ho una grande fiducia nei nostri giovani. (*Applausi*). Questo è un grande tema che riguarda anche le giovani generazioni.

La ministra Roccella è venuta in Aula a parlare con noi dei temi della violenza insieme al ministro Piantedosi; lo abbiamo fatto in una delle rarissime occasioni nella quale non c'è stata nemmeno una polemica. Abbiamo ragionato tutti assieme, che è un po' anche la questione su cui dovremmo continuare a esercitare e a fare un lavoro. Questa questione della violenza verbale che deriva da modelli culturali imposti - ha ragione la collega Unterberger - che deriva da una visione sbagliata sul tema del corpo, delle donne e non solo, ha la necessità di avere un approccio formativo, di elaborazione e di analisi culturale che, dalla scuola alla società, manifesti consapevolezza di un problema che sta crescendo e non solo nelle giovani generazioni.

Poi ha ragione, anche in questo caso, la collega a dire che il problema non si esaurisce qui, cioè se domani mattina, avendo istituito la nuova giornata, noi pensiamo di aver risolto i nostri problemi di coscienza e di azione politica, sbagliamo, perché quella che viviamo è una situazione di emergenza, con famiglie che hanno difficoltà a trovare dei centri che curino il problema dell'anoressia (*Applausi*). Ci sono ragazzine e ragazzini in uno stato di reale difficoltà. Dovete immaginare una famiglia provata da una vicenda che è difficile da capire dal punto di vista psicologico, perché la difficoltà con il proprio corpo può derivare anche da traumi e vi parlo anche per una esperienza personale, ahimè. Quei momenti devono essere vissuti con la possibilità di avere dei supporti, fra cui anche degli strumenti economici. (*Applausi*). Lo vogliamo dire con chiarezza? Se non ci sono centri in un raggio regionale

sufficiente, una famiglia si trova in difficoltà, è come quando hai una persona malata e non c'è un centro di eccellenza vicino al luogo dove vivi. Questo spaesamento può portare delle famiglie ad andare in tilt. Questo è un tema sanitario, ma è anche un grande tema culturale.

Sono convinta che noi oggi dobbiamo dire sì a questo provvedimento, perché si apre una riflessione, perché è un approccio culturale diverso, perché ci consente di fare, anche tra di noi, un approfondimento sulle azioni e sulle priorità, ma stiamo attenti perché l'idea di ridurre questa nostra discussione a un atto meramente simbolico ci porta fuori strada. È vero che questa maggioranza e questo Governo spesso si limitano a fare cose simboliche che poi non hanno quel radicamento, quell'articolazione, quella complessità che richiede una vicenda come questa che ha risvolti, ripeto, nei media e nei social in senso più stretto, che ha risvolti sanitari, che ha risvolti sociali e che ha risvolti nella scuola, nella formazione e nella famiglia.

Questo vuole essere un approccio - fatemelo dire - laico, ma anche rispettoso di momenti di dolore che le persone possono vivere sia nel momento in cui vengono derise, prese in giro, volgarizzate da una discussione pubblica o personale in senso stretto, sia nell'ambito di modelli sbagliati che hanno la necessità di essere corretti. Non mi piace, su queste vicende, tagliare con l'accetta le questioni e non mi piace neppure avere quell'approccio un po' aristocratico, che spesso però si traduce nella scarsa propensione a capire quali sono le esigenze reali del Paese. Ci sono famiglie in difficoltà i cui problemi non abbiamo certamente risolto oggi con l'istituzione di questa giornata, ma abbiamo aperto una riflessione e questa riflessione cerchiamo di farla seriamente e magari per una volta anche con una logica trasversale e non ideologica. *(Applausi)*.

[BIANCOFIORE](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, come tutti noi butto giù degli appunti, ma poi ovviamente vado a braccio perché è bello ogni tanto ascoltarci e io ascolto quello che dicono i colleghi che mi precedono e che mi danno sempre degli spunti interessanti e talvolta anche deprimenti. Lo spunto deprimente e totalmente inopportuno è stato quello offerto dal collega Lombardo, che io stimo ma che ho trovato totalmente inopportuno. Per quanto si possa fare il verso a tutte le giornate che vengono istituite, di cui il collega ci ha raccontato e che sappiamo e su cui probabilmente ha ragione, non è davvero il caso di parlare della dignità del Parlamento proprio mentre il Parlamento sta dignitosamente affrontando un tema che è comune a tantissima gente. Abbiamo sentito prima il collega Sensi, abbiamo sentito la collega Unterberger, volete che vi aggiunga del mio? Pensate che a me un giornalista, all'indomani del comizio del presidente Berlusconi a Bolzano, nel 2005, dopo la mia vittoria in quella città, grazie a Forza Italia che all'epoca guidavo, scrisse di me che la ragazza sdentata e con le occhiaie - testualmente - sarebbe scesa a Roma e sarebbe arrivata in Parlamento.

Questo perché non avevo il tempo, come tanti di noi, ovviamente, perché facciamo politica, magari fin da quando portavamo i calzini corti, di andare a rimettere un dente che effettivamente era caduto (e nella foto si vedeva che non avevo questo dente; è peraltro una foto molto famosa, quindi potete recuperarla).

Pertanto oggi, proprio nel massimo della dignità del Parlamento nell'affrontare un tema che, come dicevo, è comune a tanta gente, ai bambini, agli anziani, alle famiglie, era totalmente inopportuno l'intervento del collega Lombardo, perché diamo un segnale totalmente sbagliato. Lo diamo ai media, lo diamo ai colleghi, lo diamo ovviamente alle famiglie, lo diamo a quei tanti bambini, giovani, ragazzi che addirittura si sono suicidati per essere stati vittime di body shaming. *(Applausi)*.

Credo che sia veramente un insulto al dolore di tanta gente, di ragazzi che si sono suicidati e che non meritano questa mancanza di attenzione da parte del Parlamento.

Vorrei anche chiarire una cosa. Noi ormai usiamo questi inglesismi, che anche a me e a tutti noi piace usare, ma spieghiamoli alla gente all'esterno, perché non credo che un anziano lo sappia e magari anche tanti giovani, tanti genitori che potrebbero aiutare i propri figli non sanno cosa significhi body shaming. È la derisione, la presa in giro (mi verrebbero un altro termine, usato molto più

comunemente, ma che non è il caso di usare in quest'Aula), la denigrazione costante della fisicità.

Mi ha molto colpito quello che ha detto prima il collega Sensi, che ringrazio per essere intervenuto in dissenso dal Gruppo; mi ha molto colpito perché ha detto che a sinistra parlate di «corpo non conforme»: ho capito bene? È vero, collega? Fa venire la pelle d'oca: corpo non conforme a cosa? A chi? Chi decide che è conforme a qualche cosa? Chi è che ha deciso dall'alto che conforme è un corpo longilineo, che ha potuto magari fare palestra, perché i genitori ce lo potevano portare per mano, che magari ha più disponibilità di un ragazzino che a Napoli, nell'entroterra, nelle nostre periferie, non può neanche permettersi talvolta di andare a scuola? Chi decide che è conforme? Proprio queste sono le cose che dobbiamo combattere. Chi è che può decidere qual è il pensiero dominante? Dobbiamo combattere queste cose in queste Aule. È proprio qua dentro che dobbiamo farlo. Dove dovremmo combatterle? Per le strade? Noi siamo quelli che fanno le leggi, siamo i legislatori, siamo quelli che dovrebbero dare l'esempio. *(Applausi)*.

Oggi irrompe in quest'Aula questo tema, con tutto il suo carico di sofferenza, di dolore, di vergogna, di discriminazione, come dicevo. Un tema che finora troppo spesso è stato sottovalutato. Abbiamo avuto qualche esempio, purtroppo, fino a poco fa. All'apparenza sembrano due semplici parole, body shaming, ma dietro la derisione del corpo si celano gesti che procurano ferite invisibili nell'anima di chi le subisce, gesti che lasciano cicatrici profonde e che segnano per sempre, talvolta, come dicevo prima, anche portando al suicidio, e le cronache ne sono piene. Nessuno purtroppo ne è immune. Nessuno.

Sono tantissimi i casi di body shaming, molti di più di quelli che possiamo pensare. Il body shaming si annida ovunque, sui social, dietro quel giudizio feroce, quel commento crudele sotto una foto, a scuola, purtroppo tra i bambini. Diciamocelo, siamo stati tutti alle elementari: i bambini sono cattivi fra di loro. È triste, ma è così, questo è l'essere umano. È dietro quella risata fuori posto nei corridoi, al lavoro, dietro lo sguardo giudicante, ormai anche tra le mura di casa, come hanno riportato recentemente le cronache di quel padre che ha insultato la figlia perché era semplicemente sovrappeso, non aveva il corpo conforme (questa parola veramente mi fa venire la pelle d'oca). Il body shaming è uno dei veleni che inquina la nostra società, è un subdolo meccanismo che colpisce nell'intimità e non è solo una questione di estetica, ma una forma di violenza psicologica, che colpisce indistintamente donne, uomini, bambini, adolescenti, anziani, ma soprattutto colpisce il diritto più grande che abbiamo tutti noi: la libertà di esistere.

Non si può ignorare questo fenomeno senza prevenirlo. In questa sede cerchiamo di fare prevenzione. Certo, è un seme, è una piccola cosa, non è che con questa Giornata istituita contro il body shaming risolviamo la questione, ma almeno ne parliamo.

Si farà in modo che ogni anno, in ogni momento se ne possa parlare e si possa denunciare. La mancanza di dialogo potrebbe trasformarsi in un messaggio pericoloso: che sia normale, che sia accettabile, che sia colpa di chi lo subisce. Per questo noi oggi avvertiamo tutta l'urgenza di lanciare un messaggio forte, chiaro, incisivo e di gettare appunto un seme di speranza.

In un mondo in cui tutto si giudica sull'apparire, in quei commenti spesso coperti dalla vigliaccheria di un profilo fake dei famosi "webeti", che vengono utilizzati come armi per offendere, in cui i social diventano dei tremendi ring, noi abbiamo ancora la convinzione che si possa tornare a parlare di rispetto, di diversità e di valorizzazione delle diversità, perché la diversità non è un problema, ma una ricchezza, perché non esiste un corpo giusto o un corpo sbagliato, un corpo conforme o meno conforme, esiste solo la vita e il diritto di sentirsi bene con il proprio corpo, qualunque esso sia, e soprattutto voglio aggiungere: qualunque esso sia e qualunque corpo ci abbia donato Dio. Nessuno può avere il diritto di giudicare e di decidere quale sia quello giusto. È per questo che oggi siamo qui a proporre questa soluzione, che non è forse concretissima, ma è comunque un seme, l'istituzione della Giornata nazionale il 16 maggio, perché vogliamo restituire dignità ad ogni corpo, ad ogni storia e ad ogni cicatrice, qualunque essa sia, perché nessuno debba più nascondersi o sentirsi escluso per il proprio aspetto fisico.

E vogliamo farlo partendo da qui, da questa legge a prima firma alla Camera della collega Semenzato, che ci sta ascoltando e che voglio ringraziare, qui a mia firma per quanto riguarda il Senato. Per dire a

voce alta che il dolore, il disagio, la vergogna, il senso di inadeguatezza, che troppo spesso e per troppo tempo continuano a provare i destinatari di queste offese, soprattutto donne e adolescenti, non possono essere più ignorati, silenziati o peggio normalizzati, cosa che purtroppo abbiamo tentato di fare poc'anzi in quest'Aula.

Pensate, colleghi, che una recente ricerca ha rilevato che nove adolescenti su dieci, tra i 10 e i 17 anni, hanno subito body shaming almeno una volta e di essi circa il 30 per cento subisce un'esperienza quotidiana di disgustosa body shaming. Abbiamo visto, ciascuno di noi in quest'Aula lo ha subito, alcuni lo hanno raccontato. Sono dati impietosi, riflesso non solo di una degenerazione culturale che vogliamo fermare, ma anche il segno, purtroppo, di una generazione che si guarda allo specchio con vergogna, senza speranza e non con orgoglio. Parliamo di adolescenti, di persone fragili, le cui storie di dolore, ma anche di resistenza, abbiamo il dovere di trasformare in protezione concreta, aiutando anche i genitori, perché non sanno cosa fare, povere persone.

Istituire, perciò, una Giornata nazionale non è un gesto simbolico, è un atto politico e sociale, è un atto di civiltà, significa squarciare quel tetto di cristallo e costruire un Paese in cui nessuno debba più sentirsi sbagliato per come appare o per un giudizio esterno. Significa costruire una società in cui accettare sé stessi e gli altri diventi la norma e non l'eccezione.

Ogni donna, ogni uomo ha una propria bellezza - concludo Presidente - e dobbiamo imparare a riconoscerla, come ricordava papa Francesco parlando proprio degli atti di derisione dell'aspetto fisico. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia, Noi Moderati, UDC, Coraggio Italia, MAIE. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, la mia dichiarazione voleva essere brevissima, ma, dopo queste discussioni, voglio spendere qualche parola, non solo in difesa del collega Lombardo. Concordo rispetto all'elenco che lui ha fatto, perché credo che la denuncia del collega Lombardo volesse dimostrare che noi istituivamo delle giornate ma stiamo svuotando di senso alcune tematiche di grande importanza. Non soltanto io sottoscrivo questa denuncia, ma il mio Gruppo da tempo ha detto che non avrebbe più votato a favore dell'istituzione di giornate, nonostante il fatto che noi siamo molto sensibili su questo tema, tant'è che ho presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno, proprio per affrontare la questione e cercare di dare un senso più profondo. Laddove si diceva "possono magari promuovere", si propone di dire: "da promuovere", quindi affermando e non auspicando. Non ho bisogno di spiegare molte cose, perché sono agli atti che abbiamo presentato rispetto a questo provvedimento.

Nonostante questo, però, lo voglio dire con grande forza, proprio perché già in passato e con coerenza come Gruppo abbiamo preso la decisione di non votare più a favore dell'istituzione di giornate che rischiano, anche di fronte a un tema molto delicato come questo, di essere una cosa simbolica, che non sposta assolutamente nulla.

Il problema vero, infatti, come abbiamo fatto notare anche nel provvedimento precedente, è quello di mettere personale, di prevedere la multidisciplinarietà, di affrontare i temi per quelli che sono, non di istituire una giornata. Questo è quello che viene denunciato ed è per questo, proprio per la sensibilità che abbiamo su questo tema, per evitare di votare contro, non parteciperemo al voto.

[TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, quando parliamo di questioni come il body shaming, spesso parliamo delle vittime di queste violenze, come se il problema fossero le vittime. Anche secondo me questo modo di affrontare il discorso è sbagliato.

Non parliamo mai degli aggressori. Il problema, infatti, non è la vittima, non è colui che è fuori dagli standard classici delle forme e dell'estetica che i social ormai ci indicano. Il problema, secondo me, è che ci siamo abituati, anche questo per colpa di una società che diventa sempre più violenta, a dare giudizi, giudizi semplici e superficiali.

Quindi, il problema non è la vittima. Il problema è una società fatta di aggressori, dove tutti noi ci

sentiamo in diritto di giudicare gli altri per una scelta o per un corpo. E lo facciamo quotidianamente. Lo facciamo anche nei talk show politici, lo facciamo ovunque. Stiamo vivendo in una società dove l'odio si alimenta sempre con giudizi superficiali. Quindi, io invito tutti, in un mondo dove ci sono guerre, violenze ed odio, ad abbassare i toni ed a cercare di capire che, dietro una scelta, dietro una persona, dietro una malattia, dietro un corpo diverso, possono esserci problemi familiari, possono esserci motivi più nobili, ci possono essere tante cose. Invece, siamo abituati a giudicare con superficialità.

Il problema non sono le vittime, dunque. Il problema siamo noi, che viviamo in una società in cui ci siamo abituati a giudicare con superficialità, a giudicare con violenza, ad usare un linguaggio d'odio ed un linguaggio sbagliato. Questo è il problema quando affrontiamo questi temi. Queste, come tante altre, sono forme di violenza psicologica e sono ferite invisibili, che spesso non si limitano a un commento cattivo, ma puntano all'autostima, logorano la dignità e, in molti casi, possono portare anche a disturbi alimentari, all'isolamento sociale, alla depressione e, in alcuni casi estremi, anche al suicidio.

Dietro questi giudizi ci sono ragazzi che hanno subito atti di bullismo e si sono suicidati. Quindi, io credo che tutti noi, a cominciare da me stesso, dobbiamo farci un esame di coscienza. La società sta andando in questa direzione non da oggi, ma da diversi anni.

E qui mi rivolgo a tutte le forze politiche, non solo alle forze di opposizione, ma anche a quelle di maggioranza: dobbiamo avere tutti un atteggiamento responsabile, imparare anche noi ed educare nelle scuole, dando il buon esempio, al rispetto degli altri. Il rispetto agli altri deve essere un valore, cari colleghi. Nessuno si deve mai vergognare del proprio corpo, nessuno dovrebbe sentirsi sbagliato perché diverso dai canoni estetici. Come dice un mio amico medico, considerato che adesso c'è la moda di andare tutti dal medico estetico, moriremo tutti malati, però tutti belli.

Quindi, davanti a queste lame, che diventano veramente complici del dolore delle persone, io penso che dovremmo superare la superficialità e l'odio. Dovremmo educare al rispetto ed all'autostima e lottare contro il bullismo. Spesso, nelle scuole, chi magari è un poco in sovrappeso, chi magari non rispetta determinati canoni, viene deriso, viene bullizzato. Quindi, è fondamentale partire da questo. Il rispetto deve essere sempre collettivo. Non può essere il singolo, ma deve essere tutta la collettività a cambiare.

Il contrasto al body shaming non è solo una battaglia contro la cattiveria, ma anche una sfida per costruire una società più giusta, dove tutti possano sentirsi accettati, tutti possano sentirsi inclusi, tutti possano essere valorizzati per il loro modo di vivere, per le loro competenze, senza sentirsi giudicati per il proprio aspetto fisico.

Collegli, ogni corpo merita rispetto, ogni persona merita di sentirsi libera delle proprie scelte e ogni cittadino merita di vivere senza la paura di un giudizio superficiale. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema che stiamo affrontando è il body shaming. È un problema enorme che colpisce tutti coloro, ragazzi e ragazze, uomini e donne, che si sentono presi in giro per le proprie caratteristiche fisiche. Ritengo sia giusto accendere un faro su tale questione e portare l'argomento in quest'Aula per sensibilizzare l'opinione pubblica. Tuttavia, una Giornata dedicata non risolve il fenomeno, e questo lo sappiamo tutti. Serve intervenire sul sistema educativo del Paese, che sta manifestando segnali di crisi, e intervenire sulla formazione degli insegnanti, per intercettare e contrastare il fenomeno fin dalla sua insorgenza. È necessario anche intervenire sulla formazione dei ragazzi e anche nell'uso che i ragazzi fanno dei social network. L'uso scorretto dei social, infatti, alimenta spesso una visione distorta del proprio corpo, spingendo verso un'ossessione di perfezione che non esiste. È un tema che richiede azioni ripetute nel tempo, quotidiane, faticose. Non è una soluzione simbolica come questa, limitata a una singola Giornata, che risolverà il problema: questo ce lo dobbiamo dire in quest'Aula.

Pertanto ritengo fondamentale parlare di tale questione e metterla anche al centro dell'agenda politica di tutti i partiti come problema del Paese, non come Giornata nazionale e basta. Quello che mi

dispiace, però, è che ormai il Parlamento sembra preoccuparsi quasi esclusivamente di istituire Giornate dedicate a varie questioni. Abbiamo fatto più Giornate dedicate - non so quante - in questa legislatura che in qualsiasi altra: anche questo ce lo dobbiamo dire. È giusto discutere di questa Giornata e procedere alla sua istituzione, ma non può essere questa l'unica funzione del Parlamento italiano. Non siamo più una Repubblica parlamentare, ma di fatto una Repubblica in cui il Parlamento tende a convertire decreti del Governo, spesso grazie ai parlamentari di maggioranza che accettano questa dinamica. Non è una critica fine a sé stessa, ma un invito a tutti i parlamentari, a tutte le senatrici e i senatori, a cambiare metodo. Serve discutere, approvare leggi strutturali che trasformino veramente il Paese e diano veramente una speranza di cambiamento a tutte le persone.

Detto ciò, rinnovo però il mio sostegno e il sostegno del MoVimento 5 Stelle a questa proposta di legge, perché l'istituzione della Giornata del body shaming ha almeno il merito di portare al centro, anche se solo per un giorno, questa problematica e dare visibilità alle persone che ne sono colpite. È una Giornata che può contribuire sotto questo aspetto a rafforzare la consapevolezza e a stimolare però interventi concreti, e mi auguro che ci siano questi interventi concreti. Dobbiamo per questo investire in formazione scolastica, non tagliare i fondi alla scuola; investire in formazione scolastica, educativa, curriculare. Dobbiamo anche rendere i ragazzi responsabili di fronte ai social media. Dobbiamo formare anche i docenti per cercare di riconoscere i segnali che ci sono di cyberbullismo. Dobbiamo promuovere politiche pubbliche che sostengano l'educazione al corpo e all'autostima fin dalla scuola primaria e secondaria.

In conclusione, voteremo a favore della proposta di legge per l'istituzione della Giornata contro il body shaming perché crediamo che sia giusto riconoscere ufficialmente la gravità di questo fenomeno, e promuovere una riflessione nazionale. Tuttavia, chiediamo al Parlamento e a quest'Aula di accompagnare tale iniziativa con un impegno rinnovato; non limitarci all'impegno simbolico delle Giornate commemorative, ma dotare il Paese di norme e programmi che incidano profondamente sull'uso responsabile delle nuove tecnologie.

Solo così potremo trasformare la sensibilizzazione in un cambiamento reale, tangibile per la vita dei cittadini e delle cittadine.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, signora Ministro, colleghe senatrici, colleghi senatori, intervengo in dichiarazione di voto in questa importante giornata. Dopo aver approvato la legge sull'obesità, ci accingiamo oggi ad approvare la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, cosiddetto body shaming.

È un provvedimento importante, alcuni hanno detto che è la solita Giornata, una delle tante giornate che sono state approvate in questo Parlamento. Invece, mi collego all'intervento della collega Biancofiore, perché voglio sottolineare l'importanza di questa giornata, istituita proprio per dare un segnale importante, un valore costituzionale e un valore valoriale. Sancisce che la Repubblica riconosce il fenomeno del body shaming come un problema sociale, degno di attenzione, sensibilizzazione e contrasto.

In un'epoca segnata da forti pressioni mediatiche, da immagini ed estetiche omologanti, da social network che amplificano ancora di più giudizi e insulti, questo disegno di legge vuole tracciare una linea di separazione tra la libertà di espressione e il deterioramento nel rispetto della dignità individuale. È un segnale che lo Stato non abdica al suo ruolo morale, ma deve intervenire, educare, promuovere una cultura del rispetto reciproco. Dal punto di vista politico, approvare questa legge significa dedicare attenzione alle ferite interiori che le discriminazioni fisiche possono infliggere, riconoscendo che la tutela della persona include anche la protezione contro le aggressioni nell'anima, non soltanto quelle esterne. Il bullismo è collegato con il body shaming e purtroppo lo abbiamo visto: ricordo solo il ragazzo Paolo Mendico di quattordici anni, che purtroppo ha subito dai suoi compagni delle discriminazioni forti che lo hanno portato al suicidio. Come lui, tanti altri. Riporto le parole di Alberto Pellai, che ha detto che ogni ragazzo ha diritto a sentirsi protetto, ascoltato e accompagnato. Quindi, tramite una giornata di ricordo, una Giornata nazionale contro il body shaming possiamo

iniziare a dare un segnale forte.

Nel mio impegno parlamentare ho sempre sostenuto che la politica non sia solo amministrare, ma educare e proteggere. Una società sana è una società che valorizza le diversità, che custodisce la dignità di ogni cittadino, indipendentemente dall'aspetto fisico, e che coltiva il senso di comunità, anziché la rivalità sterile.

Questo provvedimento si inserisce coerentemente negli obiettivi di promozione, inclusione, benessere psicologico, prevenzione del disagio giovanile e contrasto alle discriminazioni. È pertanto un provvedimento che abbraccio con convinzione, in armonia col mandato che mi è stato dato dai cittadini e nella mia visione del ruolo delle istituzioni.

Desidero richiamare due articoli importanti. Il primo è l'articolo 5, che riguarda il ruolo delle istituzioni scolastiche nel promuovere iniziative sul tema nell'ambito della loro autonomia. È un compromesso: si lascia libertà al territorio, alle scuole, al Ministero dell'istruzione, che si deve coordinare con le Regioni, con le associazioni esperte e provvede quindi a fornire delle linee guida e a dare un mandato. Il secondo è l'articolo 5, che incoraggia gli operatori del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale a riservare spazi adeguati nella giornata. Ecco quindi come fare comunicazione e informazione, proprio per sensibilizzare le persone. Il dibattito pubblico è importante, si gioca anche e soprattutto nel mondo digitale e questa previsione assume un ruolo. Va assicurato che non resti una lettera morta, ma che le emittenti coinvolte rispettino con concretezza l'impegno previsto nel contratto di servizio. Facendo parte, appunto, della Commissione vigilanza RAI, cercherò anche di sottolineare e vigilare questa situazione.

In conclusione, colleghe e colleghi, il voto su questo disegno di legge non riguarda solamente il riconoscimento formale di una Giornata nazionale, è un voto che riguarda la dignità delle persone, il rispetto dell'altro, la responsabilità educativa delle istituzioni di cui facciamo parte.

Il Parlamento è l'occasione di testimoniare che non si limita a legiferare su questioni materiali, ma assume anche un ruolo culturale: educare alla civiltà, promuovere il vivere insieme. È con queste motivazioni che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. (*Applausi*).

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signora Ministra, dirò subito che il Gruppo Partito Democratico voterà a favore di questo disegno di legge, come peraltro già fatto anche alla Camera. Parto da questa affermazione per sgomberare il campo da alcune cose che poi dirò, perché ci sono due modi per affrontare questo disegno di legge: uno è quello di istituire una giornata e pensare che con questo si esaurisce il nostro compito, ci siamo lavati la coscienza; oppure ce n'è un altro, che credo sarebbe quello importante: quello di partire dal dire che abbiamo visto le persone che subiscono questa violenza, abbiamo visto qual è la cultura che produce queste forme di violenza e vogliamo provare a fare, come dicono alcuni articoli, due operazioni. La prima, molto difficile, è quella di provare a intervenire sulle fragilità di persone che si sentono differenti, per riuscire a far sì che esse si accettino, che abbiano coscienza di sé, che abbiano forza di sé, che non abbiano paura o in qualche caso si sentano anche ferite dal giudizio che c'è su di loro. Non è solo un problema di rendere più forti le possibili vittime; è anche un problema, invece, di domandarsi perché c'è questa violenza e perché ci sono queste vittime.

Allora non serve fare un ragionamento di pura superficie, ma dobbiamo invece domandarci cosa anima le tante manifestazioni di odio che ci sono verso le diversità e le differenze, come siamo tuttora in una cultura impregnata di patriarcato, di assenza di rispetto, di paura della libertà altrui e che quindi attraverso il controllo dei corpi, attraverso il condizionamento del modo in cui bisogna essere, attraverso gli infiniti stereotipi, esercita alla fine non solo il controllo di quei corpi, ma anche il controllo delle menti. Dobbiamo quindi cominciare a domandarci se siamo in grado di dire che non può essere mai considerata trasgressione l'atteggiamento, la scelta, la volontà di chi non sta nei canoni che sono in qualche modo prescritti e si ribella agli stessi, e quindi innanzitutto condannare la violenza che viene utilizzata, invece, per generare delle catene di comportamento. Tale violenza spesso ignora quali sono poi le conseguenze, perché quelle che nel dibattito sono state chiamate delle ferite, che poi

hanno le caratteristiche del disagio psichico, dei disturbi alimentari, fino, ahimè, anche alle evocazioni suicidarie e ai suicidi effettivi, non sono violenze esercitate solo ed esclusivamente nel mondo adolescenziale, sono innanzitutto esercitate dagli adulti. Non possiamo ridurlo al fatto che tutto ciò si manifesti solo dentro il mondo dell'età della formazione e dell'istruzione. Così come non possiamo illuderci che possiamo pensare che tutto ciò avvenga solo in un luogo perbene e non sia invece ampiamente alimentato dai social, dall'anonimato che genera mostri e bestie vere e proprie e che siano persecuzioni che riguardano molte e molti. Riguarda i loro corpi, le loro diversità, il loro orientamento sessuale, i loro colori, tutto ciò che non risponde al cosiddetto canone.

Ritengo pertanto che noi non possiamo fermarci qui. Non possiamo fermarci ad aver individuato la data del 16 maggio e un colore; non possiamo fermarci a pensare che la scuola sia l'unico luogo in cui bisogna agire, perché ogni tanto sembra un po' che quando non sappiamo come affrontare dei problemi, diciamo che se ne deve occupare la scuola, magari ignorando che quella stessa scuola combatte con un mondo che fuori dà esattamente i messaggi opposti. (*Applausi*). Non possiamo fermarci ad aver definito una data e un colore, perché questo è quello che succede quando i provvedimenti si fanno senza risorse e senza investimenti. Infatti, la sola formazione che sarebbe necessaria per gli insegnanti e per il contesto degli adulti, che si confronta con tutto questo, richiederebbe delle risorse.

Decidere che si prova ad indagare davvero su cosa passa attraverso i social e nell'etere e anche nelle pubblicità e nei linguaggi richiederebbe delle risorse, capacità di indagine e anche capacità di normare quelli che devono essere i comportamenti. Allora, dobbiamo dircelo onestamente se questo primo passo, se questo aver acceso la luce su un fenomeno è l'inizio di una scommessa, oppure è una luce che poi si spegnerà nel dimenticatoio generale.

Bisogna fare ciò che in tanti altri casi avete negato rispetto ad altri provvedimenti. Non si supera la paura di sé, non ci si accetta se mancano la coscienza e la capacità di educare al rispetto e all'affettività. È questo il passaggio necessario, è un passaggio che vi abbiamo sollevato in molte altre occasioni, perché non a caso anche in questo, anche nel body shaming le donne sono spesso l'obiettivo privilegiato e le ragazze sono quelle più facilmente in difficoltà e spesso al centro di tutto ciò ci sono appunto gli orientamenti sessuali delle persone. Abbiamo bisogno, dunque, di fare davvero quel passo in più che tante volte abbiamo chiesto in quest'Aula e che si è sempre rinviato al giro dopo, e cioè educare al rispetto e all'affettività, non costruire ulteriori gabbie in cui bisogna stare dentro dei modelli. Bisogna dare libertà perché le persone accettino sé stesse e perché ciò accada davvero innanzitutto il rispetto deve venire da chi promuove le norme del Paese.

Credo sia giusto aver acceso la luce, dire che questo è un grande tema, che è un tema profondamente complesso perché introduce elementi che seguono successivamente, ma non ce la possiamo cavare dicendo che, siccome abbiamo acceso la luce, il problema verrà risolto. (*Applausi*).

[ZULLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZULLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, ministro Roccella, non mi aspettavo che stamattina, nella discussione di queste due proposte di legge, ci saremmo ritrovati con un voto non unanime. Mi aspettavo, infatti, l'unanimità del voto sia sul disegno di legge sull'obesità, sia sul provvedimento che stiamo esaminando adesso. Dico questo perché sono due temi che attengono alla sensibilità dell'animo umano e purtroppo non abbiamo dato dimostrazione di unitarietà in termini di sensibilità verso queste due problematiche. Si è parlato della necessità di mezzi, di fare qualcosa in più, di dare qualcosa in più, di risorse che non ci sono e, per carità, io non posso negarlo. È però evidente che stiamo affrontando argomenti che toccano il tema della prevenzione e quando pensiamo che il più sia legato alle risorse e a quello che possiamo fare di più, non riusciamo a capire che il più è rappresentato dalla sensibilizzazione, dall'informazione e dall'educazione. Oggi a mio avviso abbiamo compiuto un'opera veramente straordinaria parlando di un tema che molto spesso non ci riguarda, che è sconosciuto, che non tocca le nostre coscienze e che viene alla nostra attenzione con una proposta di legge che poi è firmata da parlamentari di tanti Gruppi politici, perché qui non c'è parlamentare di maggioranza o parlamentare di minoranza, ma sono tutti i Gruppi politici che hanno sottoscritto, con alcuni loro

rappresentanti, questa proposta di legge. Perché diventano importanti la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione su questi temi? Perché viviamo in una società che vive di pulsioni narcisistiche, di declino di valori e di indebolimento di relazioni. In questa società, il corpo è un mezzo di relazione sociale e questa capacità di relazionarsi con gli altri parte dall'accettazione del sé e dall'autostima. In questa accettazione del sé si racchiude un legame indissolubile tra corpo e mente, che sono in una relazione reciproca.

Lo stato di salute della persona sta nel fatto che, quanto più è positiva questa relazione tra corpo e mente, tanto più la persona sarà in salute con se stessa, con gli altri e con le istituzioni; quanto più, invece, questa relazione tra corpo e mente sarà destrutturata da giudizi, da offese sulla conformazione del proprio corpo e del proprio schema corporeo, tanto più questo inciderà, evidentemente, sulla salute della persona. È un incidere che arriva a fenomeni abbastanza deleteri, che sfociano in sentimenti di vergogna, di retroazione sociale, di rabbia verso gli altri e in disturbi del comportamento alimentare e che, ovviamente, rappresentano un problema di sanità pubblica, in un momento in cui parliamo di necessità di potenziamento dei servizi che contrastino la malattia mentale.

Questa è una legge di grande valore. È una legge che tocca le nostre coscienze, che tende ad arricchire la consapevolezza di quanto certi giudizi facciano male e di quanto sia necessario il supporto sociale, che porti ogni essere umano a elaborare modelli corporei che non possono essere definiti o giudicati da altri, ma sono quelli che mente e corpo costruiscono in una relazione positiva.

Ecco perché noi, con la nostra sensibilità, che è una sensibilità dei singoli, ma anche dei Gruppi, una sensibilità che fa il paio con la sensibilità dimostrata in tutto questo percorso dalla ministra Roccella, noi siamo a favore di questa proposta di legge. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia e lo faccio con grande convinzione, perché sono in gioco l'autostima delle persone e il futuro e la salute degli adolescenti. È una storia, questa, che riguarda soprattutto i nostri figli, gli adolescenti, che sono esseri umani fragili rispetto a questa società, che è fatta di stereotipi e che molto spesso tende a una denigrazione dello schema corporeo, pur di arricchire il proprio sentimento di ira e di rabbia. Penso che questa nostra sensibilità sia da elogiare, soprattutto quando esprimiamo il voto favorevole rispetto a questo disegno di legge. *(Applausi)*.

[MENIA](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MENIA *(FdI)*. Signor Presidente, voglio precisare, in questi pochi minuti, che il mio intervento vuole ribadire un diritto: il diritto a non essere costretto all'unanimità. Nei pochi minuti che ho per motivare questo mio intervento in dissenso, voglio quindi affermare anch'io un diritto, cioè quello di non essere costretto per forza all'unanimità. Mi è successo troppe volte in quest'Aula ed è successo a tanti, io penso.

Vedete, qualcuno questa mattina ha voluto rammentare come in questa legislatura siano state istituite già una decina di Giornate e che non ci basteranno più i giorni del calendario. Sarebbe forse banale sottolineare che ognuno ha diritto alla sua Giornata. Un grande pittore surrealista, Dalì, che a me piace tanto, proclamava il giorno del diritto all'autodeterminazione e alla follia, una cosa bellissima, e lo faceva con spirito e con animo.

Non motivo il mio dissenso perché sono contrario all'intento affermato. Da piccolo, anche se sono bello grosso adesso, ero magrolino e piccolino, mi chiamavano "Biafra", "Dachau" - figuratevi un po' - quindi potrei dire che ho subito anch'io tutte queste cose, eppure sono cresciuto, come è successo a tanti di noi.

Ci sono purtroppo aspetti, in questa società, che tendono ad ingrandire e a far esplodere questioni che diventano più grandi di quello che in qualche modo sono. Non lo dico per banalizzare le cose. Stamattina per esempio - e questo per polemica politica - sul "Corriere", a ridere degli stereotipi e a dire "guardate che succede a destra", Gramellini diceva che il presidente Zaia si è arrabbiato con "Domenica in", che dà degli *'mbriacconi* ai veneti. Poi ci sono i romani che lavorano poco, i napoletani che non hanno voglia di fare; poi ci sono i grassi, i magri, poi c'è questo e poi c'è l'altro. E disse che proprio lui si trova a diventare improvvisamente tutore delle minoranze, in questa sorta di deriva *woke*. E la deriva *woke* è quella che in qualche modo parte e porta a che cosa? A mio modo di vedere, a

disegnare quello che è uno degli aspetti della caduta valoriale dell'Occidente. Non a caso, vedete, la questione di cui stiamo trattando viene dichiarata e viene etichettata in americano, in inglese: il body shaming. Perché? Perché in questa caduta, che è prima di tutto una caduta valoriale, tali questioni dovrebbero essere affidate prima di tutto all'educazione, alla famiglia, al rispetto e non alla creazione di nuove Giornate, che non serviranno ovviamente a niente; serviranno solo, in fin dei conti, per alcuni all'autocommiserazione e per altri a lavarsi la coscienza. È tutto sbagliato, io credo, questo modo di fare.

Questo è un mondo che cambia, in cui i social ti danno, per esempio, un'etichetta o una figura da essere. Questo è profondamente sbagliato. Ma - ripeto - non è così, non è dipingendo questa società, non è denunciando, non è sottolineando che nell'Italia non bastano i bonus psicologo. È come se questa fosse tutta una società malata; questa è una società interiormente malata, questo è vero, ma non siamo tutti malati, non dobbiamo andare tutti dallo psicologo o dallo psichiatra.

E qua concludo, allora. Non ci basta né l'autocommiserazione, né l'autoassoluzione. Di giornate ne ho votate troppe: al diritto alla meraviglia, alla felicità, alla mototerapia. Sono cose che, a questo punto, non ritengo più di votare. E affermo il mio diritto ad essere libero di non essere costretto a una unanimità in cui non credo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge n. 1562, nel suo complesso.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 650.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1660\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 12,33)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1660, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 2a Commissione permanente, senatrice Bongiorno, per riferire sui lavori della Commissione.

[BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la Commissione giustizia ha incardinato il provvedimento di cui all'ordine del giorno proprio nella seduta di ieri. È stata svolta la discussione generale, in cui sono intervenuti sia i Gruppi di maggioranza, sia i Gruppi di opposizione. Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, che era fissato per la giornata di ieri, ne sono stati presentati 64, insieme a due ordini del giorno; l'esame è stato avviato nella seduta antimeridiana di oggi. Devo tuttavia fare presente che non vi sono stati i tempi tecnici per concludere l'esame di tutti gli emendamenti presentati e quindi, conseguentemente, non c'erano le condizioni per approvare il mandato al relatore in tempo utile per l'esame dell'Assemblea. Tanto rappresento per il prosieguo.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla senatrice Bongiorno, il disegno di legge n. 1660, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, prima di dire qualcosa nel merito di questo provvedimento, voglio, anche in Aula, esprimere la protesta, che già il nostro Capogruppo Bazoli ha espresso in Commissione giustizia, per questo modo di procedere.

Né alla Camera né qui in Senato, su provvedimenti come questo, noi avremmo avuto intenzione di praticare ostruzionismo. Avremmo e abbiamo dato, alla Camera, un contributo di emendamenti che sono stati tutti respinti, senza possibilità, quindi, di trasformare un confronto in un dialogo. Alla Camera siete stati, su questo provvedimento, dei muri di gomma, ma, se possibile, qui in Senato vi siete comportati, dal punto di vista istituzionale e politico, ancora peggio.

Come riferiva il Presidente della Commissione giustizia, senatrice Bongiorno, il provvedimento è arrivato al Senato qualche ora fa. Si tratta di un decreto gemello di un altro, quello sulla Terra dei fuochi, che il Governo ha votato e approvato l'8 agosto, trasmettendo, rispettivamente, per la prima

lettura al Senato il decreto Terra dei fuochi ed alla Camera questo.

A noi questo provvedimento è arrivato due giorni fa e soltanto ieri è stato dato alla Commissione il tempo - si fa per dire il tempo - di esaminarlo. Ed è stata data - udite, udite - un'ora per poter presentare emendamenti, che sono stati presentati in un numero da minimo sindacale. È per questo che oggi abbiamo protestato in Commissione e che rinnoviamo questa protesta. (*Applausi*).

Questo non è uno schiaffo soltanto all'opposizione e soprattutto al Parlamento, ma è uno schiaffo anche a voi, cari colleghi della maggioranza. È uno schiaffo anche a voi, perché anche il vostro diritto-dovere di esprimere un parere e di correggere un provvedimento in una Camera diversa dall'altra viene colpito, viene mortificato, viene leso. Non avete neanche discusso e votato tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, perché oltre una decina sono stati dichiarati inammissibili, addirittura ponendo un veto preventivo alla possibilità di dialogo.

Rispondendo a una dichiarazione fatta in Commissione, secondo la quale erano stati dichiarati inammissibili gli stessi che già alla Camera erano stati dichiarati inammissibili, noi abbiamo replicato che alla Camera, in sede di esame del decreto sulla terra dei fuochi, non c'era quell'emendamento che avete fatto spuntare all'improvviso, nottetempo, per istituire un mega dipartimento. (*Applausi*).

L'avete presentato qui in Senato e qui in Senato quell'emendamento è stato dichiarato ammissibile. Ve lo dico polemicamente, ma senza un tono particolare: state mortificando il Parlamento e, mortificando il Parlamento, mortificate anche voi stessi.

Nel merito, questo provvedimento rivela alcune gravi lacune, anche in questo terreno della giustizia. Sono tre anni che ormai siete in carica. Vi è stato consegnato un piano per l'applicazione che prevedeva, con questa espressione francamente abusata, la messa a terra del PNRR soprattutto in un campo fondamentale come quello della giustizia.

Avete ereditato un impianto legislativo nel settore della giustizia, con l'allora ministro Cartabia ed il Governo Draghi, che quasi tutto il Parlamento, tranne Fratelli d'Italia, aveva approvato. Riforma del penale, riforma del civile, riforma dell'ordinamento: quell'impianto aveva a disposizione oltre 3 miliardi per il funzionamento della giustizia quotidiana, per l'abbattimento dei tempi, per la durata ragionevole dei processi.

Prevedeva assunzioni, rinnovamento tecnologico e digitale, assunzione di magistrati, assunzione di personale di cancelleria, e per le carceri prevedeva Polizia penitenziaria, figure di mediazione culturale, psicologi. Insomma, era un tentativo di mettere a modernità il sistema giudiziario e il sistema carcerario italiano. Ebbene, a tre anni di distanza siete costretti, con questo frettoloso provvedimento sul quale avete rifiutato tutti gli emendamenti, a rivedere obiettivi e a rimandarli per preoccupazione e paura di perdere i finanziamenti del PNRR.

Noi che cosa abbiamo ritenuto di fare? Abbiamo presentato emendamenti che prevedevano delle cose assolutamente ragionevoli: più assunzioni di magistrati, più assunzioni di personale di Polizia penitenziaria, stabilizzazione dei precari, stabilizzazione dell'Ufficio del processo (uno strumento che ha consentito in molti uffici giudiziari di aiutare i magistrati ad abbattere i tempi). Abbiamo insomma cercato di mettervi a contatto con una cosa che si chiama realtà, la realtà quotidiana della giustizia. Voi non solo avete detto di no, ma, come dicevo, avete dichiarato inammissibili i nostri emendamenti. È evidente il perché: invece di applicare quelle riforme che avevate ereditato dalla precedente legislatura, invece di impiegare quei fondi in maniera tempestiva per dare delle risposte, avete scelto un'altra strada, anzi due strade avete scelto, entrambe gravissime. La prima: invece di applicare le riforme per la durata ragionevole dei processi e per la giustizia quotidiana, avete dichiarato guerra all'indipendenza della magistratura (*Applausi*) e avete usato tutte le vostre forze per questo obiettivo, con la cosiddetta separazione delle carriere che in realtà è soltanto un attacco alla separazione dei poteri e a principi costituzionali e di democrazia liberale. La seconda grave responsabilità è che non avete cercato di risolvere dei problemi che - abbiamo l'onestà intellettuale di ammetterlo - non dipendono tutte dal vostro Governo, visto che c'erano anche prima; voi però li avete aggravati con cinismo, e mi riferisco al fatto che avete chiuso gli occhi e non state facendo niente di serio per la drammatica emergenza carceraria. (*Applausi*).

Le carceri scoppiano, le carceri sono una bomba; ci sono suicidi e sovraffollamento. Occorrono delle

risposte e voi date delle risposte di là da venire, sia in termini di Polizia penitenziaria, sia in termini di nuovi spazi e, soprattutto, sia in termini di lotta al sovraffollamento. Quando il Presidente di questo ramo del Parlamento La Russa è stato a Rebibbia, due volte, in entrambi i casi anche pubblicamente ha detto che bisogna fare qualcosa, che bisogna lottare contro il sovraffollamento. Noi abbiamo apprezzato quelle parole, ma vediamo i fatti: ha affidato alla nostra vice presidente del Senato Anna Rossomando il compito di istruire un possibile atto di legge, e lei ha lavorato - come fanno le persone serie - su un tema delicatissimo, per tutta l'estate, per una soluzione che avrebbe certamente dato un primo contributo alla lotta al sovraffollamento. Purtroppo, la nostra Anna Rossomando, per la vostra tetragona insensibilità, per la vostra tetragona e cinica indisponibilità a discutere, ha dovuto dire al presidente La Russa: io c'ho provato, questa è una proposta, ma la maggioranza, la tua maggioranza, caro Presidente, ha chiuso ogni porta, ha alzato un muro.

Signora Presidente, mi avvio a concludere. Noi avremmo voluto davvero avere il tempo necessario per dialogare e discutere su questi temi; avremmo voluto che gli emendamenti nostri e di altre forze dell'opposizione fossero discussi, approvati alcuni e respinti altri, perché riguardano la carne viva dei cittadini, una giustizia che funziona, un civile che ha tempi ragionevoli, un processo penale che non ha tempi biblici. Ma voi siete garantisti solo a parole.

Non vi interessa la durata dei processi che fa davvero tante vittime. È per questi motivi che siamo veramente non solo colpiti da questo vostro atteggiamento, ma anche dispiaciuti per l'ennesimo schiaffo che date, secondo la mia opinione, al Parlamento e alla politica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, la discussione di oggi è il prosieguito di quello che ci siamo detti ieri in Aula con il ministro Foti, relativamente alla fase di attuazione del PNRR ed è la dimostrazione di come la propaganda del Governo e le manifestazioni di esultanza, con le quali questo Governo e questa maggioranza dicono di essere avanti nell'attuazione del PNRR, in linea con i tempi e addirittura oltre la media europea nelle fasi di attuazione del Piano, si scontrino poi con una realtà che racconta tutt'altra storia.

Nel settore della giustizia si evidenzia una profonda incapacità da parte di questo Governo di gestire le risorse del Piano, perché - vedete - che ci sia un arretrato nel settore civile della giustizia è un fatto più che notorio. Da avvocato ricevo da anni ordinanze di differimento e di rinvio d'ufficio delle udienze per il famoso protocollo Strasburgo, per la necessità di definire prima i procedimenti più antichi, iscritti anteriormente, e poi cercare di snellire la trattazione dei procedimenti più recenti. Questa storia va avanti da anni. Come lo so io, lo sanno tutti i colleghi che siedono in quest'Aula e che svolgono la professione di avvocato e lo sanno tutti i miei colleghi in tutta Italia, che mi possono confermare agevolmente che la situazione è così ed è in una crisi ormai permanente. Non è neanche più un'emergenza, dal momento che va avanti da almeno vent'anni.

Però, quando all'Italia vengono date risorse come quelle del PNRR e viene individuato un preciso piano di azione anche con riferimento al settore della giustizia e allo smaltimento ed eliminazione dell'arretrato, allora è doveroso che chi queste risorse le riceve, le sappia usare e lo faccia non per trovare l'espediente che è oggetto del provvedimento, che è svilente e offensivo per la stessa magistratura, bensì per dare mezzi e risorse alla magistratura e all'amministrazione della giustizia per risolvere il problema del contenzioso.

Come sempre, questo Governo individua una facile scorciatoia. Non a caso lo fa con un decreto-legge, perché è sempre necessario portare dei provvedimenti che arrivino in limine litis, diremmo noi in aula di giustizia, o comunque alla quasi scadenza per porre poi, alla fine, una sorta di ricatto psicologico: se non lo approvate, che cosa facciamo? Se non lo approviamo, come si fa a risolvere? Quindi, adesso c'è la doppia scadenza: la linea del 7 ottobre, che è quella per la conversione di questo testo, e quella del 30 giugno 2026, che è quella per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia. Così si procede di scadenza in scadenza, di proroga in proroga, con provvedimenti che arrivano sempre all'ultimo momento, impedendo qualsiasi dibattito. La stessa senatrice Bongiorno ha detto che non è stato possibile esaminare gli emendamenti, perché il provvedimento è arrivato in Commissione a ridosso della seduta di Assemblea e va in Aula senza che si sia potuto dare il mandato al relatore.

Questa cosa accade troppo di frequente. Accade così spesso che ormai non desta quasi più neanche meraviglia in noi. Come dire, ce lo aspettiamo, anzi già è tanto che non abbiate posto la questione di fiducia, perché forse pensate di farcela. Oggi è soltanto il 1° ottobre. Questa soluzione l'avete ideata durante l'estate, ci sono ancora sei giorni per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Francamente, se pensate che sia questo il modo per risolvere i problemi e di dare una risposta ai cittadini sul tema della giustizia, siete totalmente fuori strada.

Il processo è un momento metafisico, non è ancorato al luogo in cui si svolge.

Ma è un momento importante. Il cittadino che si rivolge alla giustizia, chiedendole di risolvere una controversia in cui sono in ballo i suoi diritti contro quelli della controparte (che ovviamente propone una domanda uguale o contraria o che si limita a resistere dicendo che quella domanda non deve essere accolta), ha diritto a che il procedimento si svolga davanti al giudice naturale precostituito per legge. Questo lo dice la Costituzione: non è un'invenzione mia, non è una pretesa della minoranza, ma è un diritto.

Il giudice naturale precostituito per legge è quello che, auspicabilmente, prende in carico questo giudizio dall'inizio, dalla notifica dell'atto di citazione (visto che siamo in un procedimento civile) e lo porta avanti fino alla sua conclusione, fino alla sentenza. È il giudice davanti al quale si dovrebbero assumere le prove, che dovrebbe sentire i testimoni, comprendere anche che direzione dare e decidere se ammettere o meno una consulenza tecnica d'ufficio quando viene chiesta da una delle parti.

Questa fase istruttoria è già stata oggetto, come sappiamo, di una modifica normativa per effetto della riforma Cartabia che, in sostanza, ha un po' sdoppiato i binari: adesso la fase dell'assunzione delle prove la fa un altro magistrato, ma resta una regia, che è quella del giudice titolare del giudizio.

Voi prendete questi giudizi, che sono tantissimi (c'è un arretrato pari a 200.000 procedimenti pendenti per il periodo 2017-2022), e dite al cittadino: non lo deciderà il giudice di fronte al quale tu hai instaurato questo giudizio e neanche un altro magistrato della stessa Corte; chiameremo un magistrato che verrà dal Massimario della Corte di cassazione o dalle sezioni che si occupano di risolvere le questioni di giurisdizione o addirittura un magistrato fuori ruolo (quindi un magistrato onorario, come le famose sezioni stralcio che chi è più grandicello ricorda bene come operavano) e faremo decidere lui. Non importa che siamo ancora alla fase delle note istruttorie, che siano già stati sentiti i testi davanti a un altro magistrato o che siamo in una fase di stallo perché magari questo giudizio è stato rinviato d'ufficio per uno, due, tre anni. Tale circostanza, peraltro, non costituisce un'eccezione, ma purtroppo molto spesso è una prassi consolidata e non per responsabilità dei magistrati che operano nel tribunale, ma proprio perché non ce la possono fare a gestire questa mole di procedimenti.

Allora, a questo cittadino si dice qualcosa del tipo: questa causa che tu hai intentato nel 2015, che pende da dieci anni e che ancora non si riesce a definire, adesso la diamo in mano, a un altro magistrato che per esempio opera presso il Massimario della Corte di cassazione e gli diciamo che entro il 30 giugno 2026 deve definire - dentro o fuori, non ci interessa il come - 50 procedimenti. Se è bravo e ne fa 50 subito, gliene possiamo dare anche altri 50.

Questo è il modo di amministrare la giustizia? Pensate che questo modo darà a questi cittadini il senso del rispetto della legge, della giustizia? Non pensate anche di offendere il ruolo dei magistrati che si trovano chiamati come dei riservisti (forza, dentro le riserve, avanti, dai che dobbiamo smaltire l'arretrato)? È un'offesa costante ai diritti dei cittadini, a quel diritto alla giustizia che, per prima cosa, prevede non soltanto che il giudice sia naturale e precostituito per legge, ma che il giudizio abbia una durata ragionevole. (*Applausi*). Quando abbiamo giudizi che pendono da più di dieci anni e per definirli ci affidiamo a questa chiamata di magistrati dal Massimario, da prime funzioni purché abbiano fatto almeno la prima valutazione di capacità, addirittura magistrati fuori ruolo che sono già in quiescenza, stiamo dicendo che a noi non interessa come va a finire il processo. Non ci interessa che l'esito sia conforme a tutto il suo svolgimento, che la risposta della giustizia sia soddisfacente per il cittadino che ha deciso di adire la giustizia. Ci interessa soltanto soddisfare un dato numerico, che è sempre la peggiore risposta che si possa dare ai cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli

collegli, ieri abbiamo discusso di PNRR, provando a confrontarci su una visione che non fosse una riduzione degli obiettivi, che non fosse semplicemente quella di porre rimedio a qualche ritardo, di affrontare la questione - pur relevantissima - della riduzione dei tempi, di influire su un'efficienza priva di indirizzo, ma che fosse una visione di progetto della società che vorremmo per l'Italia e per l'Europa.

Ebbene, avete confermato che su questa visione voi non ci siete, perché questa maggioranza fa fatica a riconoscersi in una visione europea e in particolar modo non vuole confrontarsi sulla visione di una giustizia moderna al servizio dei cittadini, ma soprattutto dei loro diritti, perché di questo si tratta quando parliamo di giustizia. Preferite ritirare fuori da bauli impolverati questioni che sono state sconfitte, oltre che dalla storia - vorrei richiamare, per tutti, il referendum in cui non avete raggiunto neanche il 20 per cento - da un'evoluzione legislativa a cui voi stessi avete partecipato. Su questo non vi volete confrontare perché una visione in realtà non l'avete, perché la giustizia è sempre uno strumento di battaglia politica e mai l'obiettivo da migliorare. È uno strumento da prendere in mano come una clava per fare delle battaglie ideologiche.

Io vorrei intervenire su una questione molto specifica e concreta, che è quella degli addetti all'ufficio del processo, esattamente collegata alle premesse che ho fatto. L'ufficio del processo ha rappresentato, infatti, una straordinaria innovazione nell'idea di una giustizia moderna che affrontasse la questione in termini non soltanto numerici di addetti, ma di diversa organizzazione e di qualità. Questi addetti all'ufficio del processo sono persone con un'alta professionalità che si sono formate sul campo, anche con sforzi organizzativi dei dirigenti degli uffici, e che non hanno semplicemente contribuito a smaltire l'arretrato, ma hanno fornito un apporto anche in termini di organizzazione e di moderne tecnologie, di supporto giuridico non soltanto al giudice in quanto giudice isolato, ma all'intera organizzazione di quell'ufficio, di quella sezione. Questi precari - perché ovviamente la loro era un'assunzione a tempo - sono ancora in attesa di stabilizzazione. Avete fatto alcune promesse, ancora molto vaghe, e alcuni interventi molto limitati: 12.000 oggi sono i precari dell'ufficio del processo che attendono stabilizzazione; su 3.000 di questi c'è stato un intervento con la scorsa legge di stabilità, 3.000 ne avete promessi e tutti gli altri sono in attesa. Ma c'è di più, perché i loro contratti scadranno al 30 giugno e, guarda caso, a giugno c'è un bando di concorso per addetti agli uffici giudiziari per mansioni diverse e meno qualificate di quelle degli attuali addetti all'ufficio del processo. Quelli che non rientrano nei 6.000 che forse verranno stabilizzati (quindi non sono nemmeno la metà) cosa dovrebbero fare? Dovrebbero iscriversi a quest'altro concorso per fare qualcosa di diverso e di ordine esecutivo, di cui pure c'è bisogno nelle cancellerie, ma che non è quello per cui si sono specializzati e hanno maturato competenza?

Soprattutto, in questo modo private l'organizzazione del dipartimento giustizia di uno sviluppo che sta nel presente e nel futuro, al passo coi tempi. Sulla digitalizzazione siamo veramente indietro; i tribunali sono costretti a emanare continuamente circolari su comeappare i buchi e le inefficienze di portali che non funzionano. Non c'è un sistema che valga per tutta l'Italia. Di questo, però, naturalmente non si parla in queste Aule: parlate sempre di posti di lavoro che avreste procurato e abbiamo, in questo settore così strategico, un numero così alto di precari. L'idea di una programmazione che si confronti su una visione della giustizia non c'è, ma soprattutto non vi siete minimamente preoccupati di vedere qual era l'impostazione delle riforme a cui avete quasi tutti partecipato.

Essa presuppone una serie di provvedimenti che voi state puntualmente sconsigliando, disarticolando e smontando. Questa è l'attenzione che voi avete per la giustizia e i cittadini, che hanno bisogno di tutele.

In un mondo che cambia, così polverizzato e in cui i senza potere aumentano, la giustizia, il luogo dove fai valere i tuoi diritti, è un settore strategico, oltre che economico. È un settore in cui l'unica cosa che siete riusciti a fare, da quando è iniziata questa legislatura, è aumentare il numero dei reati, inserire continuamente granelli che inceppano il meccanismo e impegnare in una battaglia identitaria, ideologica e furibonda la politica, e non solo, ma anche tutti quelli che lavorano nel comparto.

Naturalmente su questo noi continueremo a batterci e ci sono nostri puntuali emendamenti.

Continueremo a batterci per una giustizia migliore, che sia davvero laica nel processo e non ideologica, come quella che ci volete proporre voi oggi, indipendente, autonoma, a presidio reale delle libertà di tutti i cittadini e le cittadine. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Poiché siamo in attesa del parere della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

Ricordo che alle ore 14 è convocata la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 16).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16)

Sull'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica militare

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Colleghi, purtroppo c'è una commemorazione da fare, perché questa mattina un aereo T-260B dell'Aeronautica militare è precipitato nel corso di una missione addestrativa nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, nel Comune di Sabaudia. Le cause sono ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti. Rimane il lutto, rimane il dispiacere, rimangono il nostro cordoglio e la nostra vicinanza.

I due piloti deceduti sono il colonnello Simone Mettini, che era il comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo Lorenzo Nucheli. Naturalmente, il nostro cordoglio e le nostre condoglianze vanno prima di tutto ai familiari delle vittime, ma anche al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, il generale di squadra aerea Antonio Conserva, e a tutti i vertici della Difesa, ivi compreso il ministro Guido Crosetto.

In ricordo dei due piloti drammaticamente deceduti, vi prego di rispettare un minuto di silenzio.

(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1660 (ore 16,05)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.7 (limitatamente al comma 3-*quater*), 1.0.1 (limitatamente al comma 2), 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 8-*bis*.0.3, 8-*bis*.0.5, 8-*bis*.0.6, 8-*bis*.0.7.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,07)

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

Esprimo, altresì, parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1, con riformulazione che prevede la soppressione delle premesse. Invece, l'ordine del giorno G5.1 è accolto come raccomandazione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nella seduta di domani, a partire dalle ore 13 circa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale renderà comunicazioni sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive tre ore, incluse le dichiarazioni di voto.

Il previsto question time di domani non avrà luogo; resta confermato il sindacato ispettivo ordinario, a partire dalle ore 10.

Fermi restando gli altri argomenti già previsti, il calendario dei lavori della prossima settimana prevede, in luogo della legge annuale sulle piccole e medie imprese, la discussione del disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla semplificazione delle attività economiche.

Giovedì 9 ottobre sarà discusso il Documento programmatico di finanza pubblica; la Presidenza si

riserva di valutare il mantenimento o il rinvio delle sedute di sindacato ispettivo e di question time. Mercoledì 22 ottobre, alle ore 9,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sul Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre.

In caso di posizione della questione di fiducia - salve diverse intese fra i Gruppi - si svolgerà, di norma, una distinta discussione generale, prima di passare alle dichiarazioni di voto finali.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1660 (ore 16,10)

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, sappiamo benissimo che la natura di questo decreto e l'urgenza sono giustificate dal fatto che si vogliono raggiungere gli obiettivi del PNRR. All'articolo 1 si prospetta la soluzione di applicare i giudici onorari nei tribunali.

Ho più volte evidenziato le criticità di questo provvedimento, perché sappiamo benissimo che presso la magistratura onoraria vi è un sotto-organico sia del comparto amministrativo, sia dei giudici di pace. Applicare nei tribunali i pochi giudici che, lavorando già con un ruolo pesantissimo, sono costretti a fissare udienze al 2028, 2029 e 2030 (perché bisogna appunto raggiungere gli obiettivi e ciò si può ottenere solo con lo snellimento e l'alleggerimento del ruolo presso i tribunali) ha il duplice effetto sia di rallentare la giustizia presso il giudice di pace, sia di far sì che questi giudici siano costretti ad affrontare un contenzioso che prima non hanno mai affrontato, con tutto quello che ne consegue. Ne facciamo quindi anche un discorso di qualità della sentenza. L'effetto futuro sarà che le sentenze che usciranno saranno poi oggetto di impugnativa.

Agiamo pertanto con questo emendamento volto a sopprimere il comma 2 proprio perché riteniamo che questa assolutamente non sia la soluzione e la via da intraprendere. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, vorrei annunciare il nostro voto favorevole a questo emendamento.

Colgo inoltre l'occasione dell'emendamento in esame per una ragione specifica, ritenendolo emblematico del metodo che c'è dietro a questo decreto-legge. L'emendamento 1.3, infatti, evita di spostare i carichi di lavoro dai giudici ordinari, che non ci sono, ai giudici di pace. In sostanza, questo decreto è un grande gioco delle tre carte. Ci troviamo nella situazione di dover rispettare gli impegni di modernizzazione del Paese e di efficientamento della pubblica amministrazione e anche della giustizia che il PNRR ci obbliga a raggiungere. Cosa fa però il Governo? Invece di mettere a frutto le risorse che abbiamo ottenuto e provare a trovare soluzioni strutturali, dice: qui c'è da lavorare, quindi prendiamo i giudici di pace, che hanno tantissimo da fare, e li mettiamo a fare dell'altro, cioè quello che dovrebbero fare i giudici ordinari. È evidente che non può funzionare. Se infatti do ai giudici di pace da fare altre cose rispetto a quelle che hanno già, o sto dicendo che hanno poco da fare, e quindi riempio le loro giornate vuote con delle nuove incombenze, oppure semplicemente sto dicendo loro che dovranno fare il doppio delle cose nello stesso tempo.

Chiunque si occupi anche dell'organizzazione di una famiglia (insomma, non bisogna essere a capo di grandissime organizzazioni) sa che, se raddoppio il carico di lavoro sullo stesso numero di risorse, è evidente che o cambio il processo organizzativo in modo strutturale e introduco elementi facilitatori che mi consentono di fare il doppio delle cose nello stesso tempo, oppure semplicemente sposterò l'arretrato da una parte all'altra.

Come oggi il nostro collega Bazoli faceva notare giustamente in Commissione, viene il sospetto che, dato che il lavoro dei giudici di pace non viene monitorato ai fini del PNRR, il Governo dica: efficientiamo la parte che viene controllata e pazienza per la parte che non viene controllata; pazienza se il lavoro dei giudici di pace è delicatissimo, perché sono la prima istanza rispetto alle esigenze di giustizia dei cittadini.

Benissimo quindi ha fatto la collega Lopreiato a presentare questo emendamento. Noi lo voteremo, però pensavo meritasse due parole, perché questo grande gioco delle tre carte è un po' il fil rouge del provvedimento. Si tratta di questo: prendi delle risorse di qua, mettile di là; sposta questi di qua, mettili di là; prendi questi, fai far loro queste sentenze nel caso abbiano tempo; prendi quelli dell'Ufficio del massimario della Cassazione e mettili a fare un'altra cosa.

È sotto gli occhi di tutti che questo provvedimento non andrà a risolvere nessuno dei molti problemi della nostra giustizia civile. *(Applausi)*.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anch'io impiegherò pochi minuti, intanto per dire che intendo sottoscrivere l'emendamento della collega, perché - come abbiamo fatto notare in Commissione nei tre quarti d'ora nei quali abbiamo esaminato questo decreto-legge - il provvedimento non solo non verrà minimamente e adeguatamente istruito dal Parlamento, perché arrivato in tempi che non consentono di fare un'adeguata verifica ed esame, ma contiene anche misure molto discutibili, una delle quali si trova in questo comma.

Cosa dice questa misura introdotta dal decreto-legge? Per ovviare alla necessità di copertura di organico dei tribunali, in modo che questi riescano a garantire il raggiungimento dell'obiettivo del PNRR di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione delle controversie, si potranno applicare ai tribunali i giudici di pace.

Colleghi, vorrei che tutti ci rendessimo conto che in questo momento, se c'è un ufficio della giurisdizione italiana che è in drammatica sofferenza, è quello del giudice di pace. Cito dei dati: la scopertura media degli uffici del giudice di pace è del 73 per cento, con punte del 95 per cento a Torino, dell'85 per cento a Bologna e a Milano, dell'82 per cento a Napoli. In questo contesto, nel quale per avere un decreto ingiuntivo ci vogliono mesi (mentre dovrebbe essere una questione di giorni), perché le scoperture sono tali e tante, cosa fa il Governo? Sposta i giudici di pace, li toglie dagli uffici che hanno questa grande scopertura e li manda nei tribunali per consentirgli di raggiungere l'obiettivo del PNRR.

Vi pare una cosa sensata? Chiunque eserciti la professione di avvocato sa benissimo che in questo momento anche solo l'idea di togliere dei giudici di pace a un ufficio che ha questo grado di scoperture è una follia. Viene da pensare, come diceva prima il senatore Scalfarotto e come abbiamo fatto notare stamattina in Commissione, che questo si faccia per un motivo molto semplice: il contenzioso dei giudici di pace è fuori dal perimetro e dall'ambito di applicazione del PNRR. Gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione delle controversie riguardano solo i tribunali, quindi si mette la polvere sotto il tappeto, si manda a remengo, a quel Paese la giustizia di prossimità dei giudici di pace e intanto si mette la bandierina sul raggiungimento degli obiettivi PNRR. Non è così che si amministra correttamente la giustizia di questo Paese. *(Applausi)*.

[CUCCHI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo solo per dire che condivido tutto quello che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e, se la senatrice Lopreiato è d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma e di tutto il mio Gruppo all'emendamento 1.3. Di conseguenza, annuncio il nostro voto favorevole.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere anche la mia firma all'emendamento 1.3, se la senatrice Lopreiato è d'accordo.

[PRESIDENTE](#). Vedo che la senatrice Lopreiato annuisce, quindi la richiesta è da ritenersi accolta.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono improcedibili.

L'emendamento 1.7 è improponibile limitatamente al comma 3-*quater* e, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è improcedibile per la restante parte.

Sull'ordine del giorno G1.1 è stato espresso un parere favorevole ove accolta la riformulazione proposta. Senatrice Cucchi, la accetta?

Facciamola ripetere al Governo.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, la riformulazione prevede semplicemente la soppressione delle premesse.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la accetto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 1.0.1 è improponibile limitatamente al comma 2 e, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è improcedibile per la restante parte.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.2 e 2.1 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti. **Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.2.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'articolo 3 è relativo all'applicazione dei magistrati a distanza. Abbiamo assolutamente criticato questo modus operandi dei magistrati a distanza, perché praticamente sarebbero impiegati solo a redigere una sentenza, ma senza aver seguito tutto l'iter della causa, quindi l'espletamento dei mezzi istruttori, l'eventuale confronto con il collega di controparte e anche senza conoscere l'orientamento eventuale del giudice. Chi esercita un po' la professione sa benissimo quanto sia importante capire quale sia l'orientamento anche per impostare la causa. A questo punto, ci troveremo nella situazione aberrante per cui alla fine, a redigere la sentenza, sarà un giudice che magari lavorerà per il foro di Trieste essendo del foro di Napoli e potrebbe avere un orientamento diverso, che potrebbe mandare all'aria tutto il lavoro fatto per un giudizio che si è protratto per anni e anni.

Ho pertanto ritenuto necessario presentare questo emendamento, che invece fa riferimento ad altre risorse, tra le quali quelle addette agli uffici del processo (UPP), piuttosto che ai magistrati in pensione, cioè per evitare che magistrati di fori diversi, che possono addirittura essere lesivi nel redigere la sentenza, siano impiegati in questo modo, oltretutto eliminando la possibilità che, impiegati nel proprio foro di pertinenza, snelliscano il proprio arretrato. Peraltro non si è capita bene la modalità, perché ancora non sono state indicate le macroaree nelle quali dovrebbero intervenire. Non solo quindi un giudice finirebbe per mettere da parte una porzione del proprio contenzioso, ma verrebbe impiegato in un altro foro per redigere sentenze pur essendo a digiuno di tutto l'andamento di una causa.

(*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti, fino alle parole: «procedimenti civili».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.3.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti. **Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.1, accolto come raccomandazione, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 6.1 è volto ad eliminare la proroga che consente ai magistrati ausiliari in Corte d'appello, già prorogati in conformità al decreto-legge n. 69 del 2013, di continuare a esercitare le loro funzioni. È infatti la stessa Corte costituzionale ad avvertire che è necessario considerare del tutto eccezionale e temporaneo l'impiego di giudici onorari per svolgere le funzioni di giudici ordinari. Questa è tuttavia la dimostrazione che misure che nascono come emergenziali finiscono spesso per diventare strutturali. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 6.2 a 6.5 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.6 e 6.7 sono improcedibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.8, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti, fino alle parole: «per il processo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.9.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.0.1 è improponibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 8.1 a 8.9 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8-bis.0.1, 8-bis.0.2 e 8-bis.0.4 sono improcedibili.

Gli emendamenti 8-bis.0.3, 8-bis.0.5, 8-bis.0.6 e 8-bis.0.7 sono improponibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.1, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti, fino alle parole: «individuato come da».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.2.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, prima di entrare nel merito di questo decreto-legge, proprio non posso esimermi dal notare che sono le ore 16,30 del 1° ottobre e lei mi ha chiamato a esprimere una dichiarazione di voto su un decreto-legge arrivato sulla mia scrivania precisamente 25 ore e 30 minuti fa. Il decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia è stato ricevuto dalla Commissione giustizia ieri alle ore 15 e io ora sto facendo la dichiarazione di voto, quindi sto concludendo da parte del mio Gruppo tutto quello che sarebbe l'esame di questo disegno di legge dal così ambizioso titolo «Misure urgenti in materia di giustizia».

Signor Presidente, trovo che questo sia un vero e proprio attentato alla Costituzione. Per darle un'idea, ieri in Commissione abbiamo avuto un'ora per scrivere tutti gli emendamenti a un disegno di legge di conversione con 11 articoli, oggi la discussione in Commissione giustizia è durata 40 minuti, dalle ore 9,15 alle ore 9,55, perché poi si doveva venire in Aula. Se un decreto-legge viene lasciato alla discussione di una delle Camere del Parlamento italiano per un tempo zero, allora non ce li mandate più, non ce n'è bisogno. Tutto questo infatti diventa una mera finzione giuridica. Noi stiamo sostanzialmente tradendo la lettera e lo spirito della Costituzione, prestandoci al contempo a una sorta di enorme imbroglio. Ribadisco infatti che tutto questo non è ammissibile. Il decreto-legge è stato rapidamente esaminato dalla Camera e non è stato esaminato dal Senato. Noi sappiamo che la Corte costituzionale in più di un'occasione ha affermato che ciascuno di noi parlamentari avrebbe il diritto di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per il fatto di essere stati spogliati delle nostre prerogative. Questo è il caso.

Le dico di più, signor Presidente: è inaccettabile la risposta che oggi ho ottenuto dal vice ministro Sisto, quando ho messo a verbale le stesse riflessioni in Commissione. Il vice ministro Sisto mi ha detto che di decreti-legge fatti rapidamente è piena la storia del Parlamento e non è una cosa nuova perché ciò è accaduto anche in altre legislature.

Signor Presidente, sfido il vice ministro Sisto, ma anche chiunque si occupi di questioni parlamentari, a trovare un decreto-legge che non soltanto è stato spinto in tutta rapidità, ma è stato approvato dal Consiglio dei ministri il giorno 8 agosto... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Scalfarotto, mi spiace doverla sempre interrompere; vorrei dire ai colleghi, che, se hanno da ridere, scherzare, parlare, ci sono altre sale, che non sono l'Aula del Senato: grazie. (*Applausi*).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Non è ammissibile che il Governo si riunisca l'8 agosto, nel pieno della pausa estiva, senza ragione alcuna di necessità ed urgenza. Signor Presidente, se succede un disastro nazionale, come purtroppo è capitato nei mesi di agosto (la memoria corre a vicende luttuosissime che sono accadute durante la pausa estiva), è del tutto giustificato che il Governo si riunisca e assuma decisioni necessarie, straordinarie ed urgenti attraverso un decreto-legge.

Mi dica lei però che urgenza c'era nella Terra dei fuochi e che urgenza c'era, l'8 agosto, per queste misure, che potevano essere prese benissimo il 1° settembre, il che ci avrebbe consentito, signor Presidente, di avere un mese in più, che non è poco, rispetto ai due mesi previsti per la conversione. Almeno avremmo avuto l'occasione e la possibilità di discutere di queste materie, che sono molto importanti e che avrebbero meritato una discussione e un'interlocuzione con il Governo e la possibilità

di essere migliorate con delle proposte.

Voglio ringraziare la collega Lopreato, che ha presentato una serie di emendamenti molto lodevoli; è una dimostrazione di buona volontà. Io le dico la verità, signor Presidente: non ne ho presentati, perché, quando la Presidente della mia Commissione mi dà un'ora per scrivere gli emendamenti a un decreto-legge, io dico alla Presidente che è inutile che fingiamo di rispettare le regole.

Siamo venuti qui senza relatore. Io ho detto oggi alla presidente Bongiorno: "scusi, ma lei pensa che possiamo anche dare il mandato al relatore? Sulla base di cosa?". È ovvio che questo provvedimento arriva in Aula senza relatore: così però secondo me non può andare, soprattutto quando ci occupiamo di questioni di giustizia, in particolare di quella civile, che è un pilastro della convivenza tra le persone.

Vede, signor Presidente, noi ci occupiamo tantissimo di giustizia penale e di diritto penale. Pensi che, in questa legislatura, un provvedimento sulla Terra dei fuochi non è andato in Commissione ambiente, ma è andato in Commissione giustizia. Adesso abbiamo un altro provvedimento che si occupa della tutela del made in Italy e non va in Commissione attività produttive, ma viene in Commissione giustizia. Ci occupiamo di tutto in Commissione giustizia, perché questo Governo l'unica cosa che sa fare, rispetto a qualsiasi cosa accada nel Paese, è fare norme penali, introdurre reati e mandare la gente in galera. Se si deve occupare di mozzarelle, se ne occupa creando reati; se si deve occupare di rifiuti, lo fa attraverso la creazione di nuovi reati e nuove pene. Poi del problema del made in Italy o del problema dei rifiuti non se ne occupa nessuno; si occupa di tutto il Ministero della giustizia, scrivendo nuovi reati e nuove pene. Questo è quello che facciamo in questa legislatura, in cui fondamentalmente non si è deciso nulla, salvo stabilire nuove pene e nuovi reati. *(Applausi)*.

Il Paese langue, ma qui avete una maggioranza enorme, con la quale fate passare di tutto. Abbiamo approvato la mototerapia, si poteva veramente approvare la qualunque, ma noi approviamo solo nuovi reati e nuove pene, tant'è che - lo ripeto - in Commissione giustizia ci occupiamo di mozzarelle e di rifiuti.

Qui avremmo dovuto occuparci di una funzione della giustizia che serve ad assicurare l'ordinata vita tra i cittadini, perché le piccole controversie sui confini, sulle servitù di passaggio e sulle divisioni ereditarie sono le cose che occupano le famiglie italiane e i nostri concittadini; sono cose che hanno a che fare con la sicurezza degli affari e dei contratti. Quello che scriviamo in un contratto, se non viene rispettato e non c'è un giudice che lo fa rispettare, rende incerta tutta l'economia del Paese. Occuparsi di giustizia civile è una cosa serissima.

E invece noi perché ce ne occupiamo? Perché dobbiamo rispettare le previsioni del PNRR, cosa che sarebbe positiva, signor Presidente, perché di fatto dovrebbe migliorare la vita del nostro Paese; quello che facciamo però, ancora una volta, non è provare a trovare soluzioni strutturali ai problemi del Paese. Poiché mi si dice che qui il requisito di necessità e urgenza era dovuto al fatto che ci sono delle vacanze (nel senso di vuoti) negli organici della magistratura, mi sarei aspettato un bel piano di nuove assunzioni e che il Ministero dicesse: ho bisogno di più giudici e quindi ne assumo di nuovi. *(Applausi)*.

Invece cosa si fa in questo disegno di legge? Come dicevo nel mio intervento precedente, si fa il gioco delle tre carte: si prendono magistrati che stanno in un tribunale e si chiede loro di scrivere le sentenze per un altro tribunale. Poi si va in Cassazione e si prendono i giudici dell'Ufficio del massimario: caso strano, proprio il Massimario, che era stato tanto criticato da questa maggioranza, quando osò criticare il decreto sicurezza. Ebbene, si va negli uffici del massimario e gli si dice: non avete abbastanza da fare, mettetevi a fare dell'altro.

Ai giudici di pace, che hanno tantissimo da fare, che hanno competenze importantissime, perché sono coloro che danno le prime risposte alle esigenze di giustizia dei nostri concittadini, si dice, come se non avessero nulla da fare, di andare a occuparsi di ciò che si deve decidere in tribunale.

Signor Presidente, tutto questo è veramente una brutta presa in giro per il Paese. È una presa in giro per il metodo, perché state umiliando la funzione parlamentare, dato che convertire un decreto-legge in trentadue giorni significa farsi sberleffi del Parlamento, ed è una presa in giro sul piano del merito, perché, davanti ai problemi della giustizia, invece di investire, come dovrete fare, vi limitate a fare

della "ammuina": chi sta a prora va a poppa, chi sta a poppa va a prora, chi sta in alto va in basso, chi sta in basso va in alto e, alla fine, le cose restano tristemente come sono. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Polo 3» di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, e i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Copernico-Pasoli» di Verona, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1660 (ore 16,40)

PETRENGA (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 117 del 2025, recante misure urgenti in materia di giustizia. Tale provvedimento rappresenta un passo significativo nel percorso di modernizzazione, efficienza e tutela dei diritti all'interno del nostro sistema giudiziario.

In un momento in cui i cittadini chiedono con forza una giustizia più rapida, più accessibile e più certa, questo decreto interviene su fronti concreti, rispondendo con misure puntuali a criticità ormai note da tempo e spesso sottovalutate. Condividiamo e sosteniamo pienamente l'impostazione del Governo, che, attraverso questo articolo, rafforza gli strumenti per la digitalizzazione dei procedimenti, riducendo tempi e costi; interviene sul fronte delle assunzioni e della riorganizzazione del personale giudiziario, superando croniche carenze di organico; introduce importanti correttivi in tema di processo penale e civile, volti a migliorare l'efficienza senza mai sacrificare le garanzie.

Affronta, infine, alcune urgenze legate alla sicurezza degli istituti penitenziari, con misure equilibrate, rispettose dei diritti umani e coerenti con i principi costituzionali. Non sfugge a nessuno l'importanza di una giustizia capace di coniugare rigore e umanità, fermezza e garanzie e questo decreto-legge va esattamente in tale direzione, contribuendo a rinsaldare quel patto di fiducia tra cittadini e istituzioni che è alla base del nostro vivere democratico.

Voglio esprimere un ringraziamento particolare a tutti coloro i quali hanno lavorato in Commissione per migliorarlo e produrre un testo giuridico di primissimo livello; un lavoro che dimostra come, anche nella differenza dei ruoli parlamentari, si possa costruire insieme una giustizia più giusta.

Per queste ragioni, ribadisco il nostro voto favorevole al provvedimento. *(Applausi)*.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, quello che approviamo oggi è un decreto piccolo piccolo di fronte alle carenze enormi, strutturali del sistema giustizia. Vogliamo partire da lì: dalle carenze gravissime, dalle condizioni scandalose delle nostre carceri, fino alla durata insostenibile dei processi, che vanifica ogni speranza di giustizia.

Questo che approviamo è un cerotto, che serve solo a camuffare i gravissimi disservizi della giustizia, certamente non a causa dei magistrati.

Signor Presidente, due giorni fa sono stata nel carcere di Prato. Ho trovato una situazione da incubo. L'acqua scende dal soffitto in ogni reparto, la struttura cade a pezzi, le celle sono piene, un detenuto su tre ha problemi con la tossicodipendenza. Le patologie psichiatriche, poi, ugualmente abbondano.

Pensate che un provvedimento del magistrato di sorveglianza per il trasferimento di un detenuto in una struttura adeguata alle sue patologie psichiatriche (una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), giaceva negli uffici da gennaio e non si trovava un posto in tutta Italia per quel detenuto. Ebbene, dopo la mia denuncia pubblica, quel posto - sarà un caso - il giorno successivo, dopo poche ore, è stato trovato.

Ecco, Presidente, siamo messi così: questi sono i veri problemi legati alla giustizia. Quella che vi ho raccontato è una realtà che comunque accomuna tutte le nostre carceri.

Badate bene, colleghi: per ogni detenuto condannato in un luogo ingiusto, c'è un agente sovraccaricato di responsabilità che non sono le sue. Quando dico che il Governo parla tanto di sicurezza senza sapere

cosa dice, intendo dire esattamente questo. Il carcere, infatti, non è solo un contenitore complesso, ma una vera e propria discarica sociale - questo non mi stancherò mai di ripeterlo - in cui ogni persona è ridotta a mero ingranaggio di una macchina che non funziona e non può funzionare.

Questo, colleghi, danneggia tutti: i detenuti, senza diritti; gli agenti, sempre sotto organico e molto spesso chiamati ad assumere ruoli che non gli competono (nel caso che vi ho appena raccontato, si trovano a fare addirittura gli psichiatri); i cittadini, perché un carcere così - lo sappiamo - non fa altro che aumentare la recidiva.

In questo contesto, cosa fa il decreto-legge "cerotto"? Sposta, mescola, amplia qualcosina, proroga, posticipa, trasferisce: ecco quello che fa, nient'altro; si rimescola quindi un po' tutto, fingendo che si stia facendo qualcosa, ma di fatto rimarrà tutto uguale. Io voglio invece che i cittadini, i vostri elettori, questo lo sappiano. Avremmo voluto migliorare la situazione, anche con l'approvazione di alcuni dei nostri emendamenti, immancabilmente respinti, ma ovviamente ciò non è stato possibile. Immancabilmente, andrà a finire sempre in questo modo.

Ormai siamo a decine e decine di decreti-legge - lo accennava il collega, senatore Scalfarotto - che scavalcano il Parlamento senza approvare nemmeno un emendamento dell'opposizione e che non offrono vere soluzioni ai problemi. Lo abbiamo visto: servirebbero fondi, non ci stancheremo mai di ripeterlo; servono fondi che il nostro Governo destina solo dov'è interessato, dove serve qualche spot qua e là, dove bisogna muovere un certo tipo di economia. Chiaramente, lì le risorse si trovano.

Ricordo però che il tema giustizia e anche della giustizia civile è strettamente connesso con la nostra economia, perché processi veloci significano investimenti sicuri anche da parte di investitori e imprese straniere (*Applausi*), che invece arrivano in Italia e si trovano in una situazione devastante, dove ci sono rinvii non solo di mesi (magari di mesi), ma di anni. Certo, questa non è una situazione nuova, purtroppo, però adesso non potete trovare alcuna giustificazione, perché siete lì da tre anni ormai, e poco o nulla - diciamolo - è stato migliorato. Il decreto-legge in esame è l'ennesima dimostrazione del fatto che questo Governo non crede al tema giustizia, se non quando serve a colpire un ipotetico avversario, quale la magistratura. Questa maggioranza ha un obiettivo ed è quello di cercare di sottoporre una parte della magistratura al potere politico, ma noi ci batteremo fino alla fine perché questo non avvenga, perché ovviamente ciò, secondo gli intendimenti di questo Governo, mette in difficoltà il Governo stesso.

Signor Presidente, chiaramente tutto questo è dentro un pensiero politico che evidentemente nulla ha a che vedere con i veri problemi della giustizia; è inutile che lo nascondiamo. Avremmo bisogno di assunzioni, tante assunzioni di personale amministrativo. Abbiamo cercato di intervenire, anche con ordini del giorno, immancabilmente bocciati, sul tema degli addetti all'Ufficio del processo: nulla. Per non parlare poi del metodo, che è sempre lo stesso: il Governo ha tirato fuori dal cilindro il decreto-legge l'8 di agosto semplicemente per non dare spazio ad alcun dibattito. Infatti in Commissione giustizia, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, solo questa mattina abbiamo iniziato la votazione degli emendamenti. Signor Presidente, ne abbiamo votati 4 su 64: poi il tempo è scaduto, però d'altra parte siamo abituati, così come voi siete abituati ormai ad evitare in ogni maniera il confronto, anche positivo, con noi, mortificando non solo il nostro lavoro, ma tutto il Parlamento.

È chiaro che, alla luce di tutto ciò, come Alleanza Verdi e Sinistra, non possiamo che votare contro ed è un vero peccato, perché se l'obiettivo era ed è quello di raggiungere gli obiettivi del PNRR, avremmo voluto contribuire a raggiungerli, ma di fatto qui c'è soltanto - lo ripeto - un decreto legge cerotto.

Mi rivolgo al Governo per il suo tramite, signor Presidente: vi aspettiamo alla legge di bilancio.

Nel frattempo, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra, a questo ennesimo provvedimento inutile. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario Siracusano, Forza Italia voterà più che convintamente a favore di questo decreto-legge, la cui necessità ed urgenza appare di indiscutibile evidenza. Dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere i traguardi concordati in sede di PNRR nel cosiddetto *disposition time* della giustizia.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza mirava a ridurre i tempi di durata del processo civile, rispetto ai dati del 2019, del 40 per cento e del 25 per cento del processo penale entro giugno 2026, pena l'obbligo di restituire da parte del nostro Paese quanto finora percepito dall'Unione europea. Questa eventualità dev'essere scongiurata ad ogni costo, sarebbe un'autentica sciagura nazionale e un danno per tutti gli operatori della giustizia e per i cittadini. I dati statistici ci dicono però che siamo ancora lontani dalla meta. Per questo il Governo ha varato misure straordinarie di carattere organizzativo per consentire lo smaltimento dell'arretrato, soprattutto negli uffici giudiziari più gravati.

Le misure che votiamo oggi riguardano 48 tribunali di primo grado e otto corti d'appello, che richiedono urgenti attenzioni e presentano arretrati patologici. La speranza, Presidente, con la logica del bicchiere mezzo pieno, è che queste misure, adottate ormai a pochi mesi dalla scadenza del termine, possano comunque consentire di raggiungere l'obiettivo prefissato, ma non possiamo nasconderci le gravi insidie che stiamo correndo, che sono state segnalate da tutta l'avvocatura e per primo dal giornale «Il dubbio», che dell'avvocatura è l'espressione sul piano editoriale.

Il primo bando di reclutamento di magistrati da applicare a distanza per lo smaltimento dell'arretrato è andato sostanzialmente deserto: a fronte di 500 posizioni da coprire, soltanto 212 magistrati hanno aderito al bando, pur a fronte di una platea di potenziali interessati che il Consiglio superiore della magistratura aveva quantificato in 2.609. Le do anche una notizia dell'ultimo minuto, signor Presidente: dei 212 magistrati che hanno fatto domanda, il CSM ha dato il via libera nelle ultime ore a soli 165. Evidentemente molti dei già pochi aspiranti erano addirittura carenti dei requisiti di ammissibilità. C'è da meditare e sicuramente l'incentivo economico che è stato proposto è insufficiente e dovrà essere rivisto al rialzo.

Qualche perplessità desta infine l'approccio meramente quantitativo del provvedimento. Comprendiamo l'urgenza, comprendiamo la necessità di rispettare un termine inderogabile, ma consegniamo a questo dibattito il timore che una logica puramente numerica e a carattere di cottimo (sono previsti ad oggi 300 euro a sentenza; probabilmente questo importo, alla luce del fatto che il bando non è stato coperto, dovrà essere sensibilmente aumentato) rischi di andare a scapito della qualità delle sentenze.

Vengono applicati i giudici di pace, le cui carenze di organico sul territorio nazionale sono già drammatiche, e a cui tra l'altro nello stesso provvedimento viene aumentata la competenza; vengono applicati i magistrati neoassunti, estendendo a diciotto mesi il loro periodo di tirocinio.

Desta infine perplessità nel sottoscritto - che, al di là della funzione di parlamentare oggi rivestita, rimane soprattutto un avvocato del libero foro - il dato che queste sentenze verranno scritte da magistrati che magari si trovano a centinaia di chilometri da dove il processo è stato celebrato, non hanno mai visto in faccia gli avvocati o le loro parti e fonderanno la loro decisione soltanto su una lettura degli atti operata in via telematica. Viene attuata quindi, di fatto, anche una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge.

Non posso negare infine la preoccupazione che qualche magistrato, già oberato dai carichi di lavoro, per fare in fretta sia tentato di scrivere queste sentenze con ChatGPT.

Nonostante queste perplessità, che non sono solo mie, ma credo dell'intera avvocatura italiana, consideriamo comunque il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di mantenere quello che comunemente viene definito l'ottimismo della volontà. Speriamo che alla fine il traguardo concordato con l'Europa sia raggiunto, che lo spirito di abnegazione e la professionalità dei magistrati applicati garantiscano comunque l'emissione di provvedimenti di adeguato livello giuridico e che le diverse misure organizzative introdotte consentano di migliorare l'efficienza complessiva del pianeta giustizia.

Con questo auspicio nel cuore, Forza Italia voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi)*.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, devo dire che in verità ho un momento di difficoltà, perché ora ho sentito le parole del relatore, quindi credo che debba venire da questa parte e conformarsi alle nostre critiche a questo decreto-legge, perché sono pienamente conformi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice, su questo provvedimento non c'è il relatore.

LOPREIATO (M5S). Ha ragione, signor Presidente: il senatore Zanettin è intervenuto per Forza Italia; mi scusi, è che non abbiamo avuto il tempo.

Vogliamo parlare del metodo? Signor Presidente, parliamo subito del metodo, prima di entrare nel merito del provvedimento, non c'è problema. *(Applausi)*.

Sono tre anni che aspettavo di poter parlare di giustizia civile e infatti, signor Presidente, mi trovo un decreto-legge emanato l'8 agosto, parallelamente a un altro decreto-legge a cui tenevo moltissimo, quello sulla Terra dei fuochi, su cui non abbiamo lavorato. Alla Camera lo hanno potuto esaminare in maniera un po' più approfondita, ma qui al Senato assolutamente nulla. Avrei voluto dire qualcosa di più, ma questa mattina abbiamo parlato di quattro emendamenti, non abbiamo assolutamente parlato dei veri problemi della giustizia, delle vere priorità e delle necessità del comparto giustizia.

Mi è arrivato proprio ora un comunicato del consiglio dell'ordine degli avvocati che evidenzia un problema che riguarda l'impossibilità per gli avvocati di consultare i fascicoli telematici, cioè parliamo proprio dell'ABC per un avvocato; in questo provvedimento, invece, ci troviamo a parlare del gioco delle tre carte per arrivare agli obiettivi del PNRR. Lo trovo assurdo.

Vogliamo veramente parlare in maniera seria e precisa di tutti i vari problemi del comparto giustizia? In Commissione giustizia si parla soltanto delle crociate contro la magistratura. Volete smantellare i presidi della legalità, ma non affrontiamo i veri problemi, cioè le udienze che vengono rinviate, il sotto organico dei magistrati, la mancanza del personale amministrativo. Non parliamo del processo telematico, che sembra ormai un tabù: esiste anche un disegno di legge a mia firma che ormai è finito non si sa in quale meandro, non se ne vuole parlare, anche se non ha colore politico ed è volto soltanto a snellire il processo telematico. Non se ne parla, perché riguarda l'avvocatura, riguarda lo snellimento di procedimenti, ma parliamo di altro, parliamo degli obiettivi del PNRR.

Io non lo so, talvolta resto senza parole quando si affrontano certi argomenti e, come ho detto, sembra che con questo decreto-legge stiamo facendo il gioco delle tre carte. Ogniquale volta leggevo un articolo, mi chiedevo chi mai lo avesse pensato, perché non ha proprio idea di quello che succede nelle aule di udienza e di quali sono le vere problematiche dei tribunali.

Andiamo a esaminare articolo per articolo.

Secondo l'articolo 1, i giudici di pace onorari possono essere applicati presso i tribunali per sopperire alle carenze di organico dei giudici professionali. Chi, come me, ha alle spalle qualche anno di professione, sa benissimo come sono sorti i giudici onorari e i giudici di pace nel 1995: erano i giudici della giustizia di prossimità, cioè quelli più vicini al cittadino, che dovevano intervenire in materie più "semplici" e quindi snellire il contenzioso con velocissime sentenze. Benissimo, il giudice di pace doveva essere soltanto per un certo arco di tempo a supporto dei tribunali. Oggi, non solo questo non avviene più, ma addirittura attingete ai giudici di pace per colmare l'impossibilità da parte dei tribunali - perché appunto si parla di carenza di magistrati - di far fronte a un contenzioso che va sempre più aumentando. Questo, come ho già detto in sede di illustrazione degli emendamenti, comporta in primis che i giudici di pace, che dovrebbero affrontare un determinato contenzioso, saranno talmente oberati per aiutare i magistrati togati professionisti che a questo punto il loro contenzioso verrà messo da parte e già oggi parliamo di giudizi che vengono rinviati - io sono testimone, chiaramente, del foro di Napoli - al 2028 o al 2029. Ho preso anche i dati di altri giudici di pace, ad esempio quelli di Prato, dove il tribunale ha congelato per un anno le emissioni di decreti ingiuntivi. A Busto Arsizio, il rinvio è al 2031. A Brescia, dopo due anni, ancora non è fissata la prima udienza. A Venezia, dopo sette mesi, niente decreti ingiuntivi. A Roma, prima udienza a due anni. A Catania, prima udienza dopo un anno e mezzo e a Venezia il rinvio è al 2030.

Io la trovo una situazione aberrante. I giudici dovrebbero impegnarsi affinché si possa parlare di cause al giudice di pace più veloci, ma no, fermi tutti, ci sono gli obiettivi del PNRR e bisogna fare in modo che siano impiegati presso i magistrati a fare cause e sentenze su materie che non hanno mai toccato prima.

Io sono un avvocato e sono specializzata in responsabilità professionale, in particolar modo in quella notarile, e so benissimo che, ogniquale volta mi arrivava dinanzi la posizione di un notaio, significava

studiare la giurisprudenza nel frattempo consolidatasi in quella materia e approfondire. Immagino quindi che un magistrato che si trova dinanzi una causa su una nuova materia dovrà partire da zero, quindi studiarsi la posizione e tutta la giurisprudenza. Tutto questo quindi, come ha detto prima il senatore Zanettin, andrà assolutamente a discapito di un'ottima giustizia, di sentenze giuste. Con il primo grado, poi, cosa accadrà? Chiaramente vorrà dire che si andrà in appello, quindi significa soltanto spostare un problema.

Oltretutto - l'ho anticipato anche prima in sede di illustrazione degli emendamenti - non è nemmeno chiaro quali saranno le materie e le macroaree nelle quali saranno impiegati, quindi stiamo camminando nella nebbia più fitta. Avverto tutti coloro i quali stanno per dare mandato a un avvocato, che fermino tutto e valutino se gli conviene recuperare un credito o separarsi o divorziare, perché non sappiamo quali saranno i tempi.

Signor Presidente, secondo l'articolo 2, i giudici vengono trasferiti da una sede della Corte d'appello a un'altra, perché ci sono corti d'appello che fortunatamente hanno un ruolo che cammina in maniera più snella e altre invece che hanno un ruolo più corposo. Ma chi ci mettiamo? Ci mettiamo i magistrati alla prima valutazione, cioè quelli che sono stati in servizio per soli quattro anni. Quando vado innanzi a una Corte d'appello, quindi praticamente a tutti i presidenti delle sezioni ivi riuniti, ci vado perché sono convinta di trovare dinanzi a me un giudice con una certa professionalità e una certa esperienza e invece ora mi ritrovo giudici che sono magistrati da quattro anni.

Tra l'altro, non sono soltanto trasferimenti per tamponare un problema, sono trasferimenti strutturali. C'è poi la perla dell'articolo 3, concernente l'applicazione dei magistrati a distanza. Cosa succede? Io avvocato instauro un giudizio e dico al mio assistito di non preoccuparsi, che so qual è l'orientamento del tribunale di Napoli, questo e quest'altro: imposto così la causa (chi è avvocato in quest'Aula mi capisce bene); imposto così i mezzi istruttori e il loro espletamento, così parlo con il giudice e ne vedo l'orientamento. Sapete meglio di me che tale orientamento si raddrizza, si vede la difficoltà, si parla con il collega di controparte, si cerca una definizione: si fa tutto questo in una causa, ma qui - *surprise* - se a me non conviene, posso aspettare la sentenza, perché mi gioco l'ultima carta. Il nuovo giudice che non è di Napoli, ma di Bolzano, ed ha un orientamento completamente diverso da quello Napoli, mi fa la sorpresa; semmai io ero convinta, ho impostato la causa così e invece no, questa causa sarà giudicata da un giudice di Bolzano che la pensa in maniera assolutamente diversa e quindi, addio, dopo anni di giudizio, mi trovo pure una sentenza che dovrò impugnare.

In ultimo, noi abbiamo lottato per il cottimo dei magistrati. Sapete benissimo che i giudici di pace prima venivano pagati a cottimo, con tutta la guerra che c'era tra togati e giudici onorari, perché i giudici onorari così sfornavano sentenze e addirittura andavano a guadagnare più dei togati e tutto il resto; ma qua si pagano a cottimo i magistrati togati se raggiungono l'obiettivo di tot sentenze: figuriamoci, pur di raggiungere l'obiettivo, la qualità delle sentenze stesse. Come detto dal senatore Zanettin, giustamente i colleghi sono già oberati e infatti apprendo che su 500 solo 165 si sono resi disponibili a questo strazio (mi permetta di definirlo così, signor Presidente).

Ecco perché - e concludo - abbiamo indicato tutta una serie di misure alternative; attingiamo dai magistrati in pensione, così non leviamo altre risorse, oppure rifacciamoci a quelle che già abbiamo, gli UPP, come ha detto prima la collega; stabilizziamo e troviamo soluzioni che veramente portino a una vera giustizia.

In questo momento non parlo solo come senatrice, ma anche come avvocato e mi faccio portavoce di un sentimento di tutti gli avvocati che hanno avuto un atteggiamento molto critico nei confronti di questo decreto-legge, come detto dal collega Zanettin.

Per tutti questi motivi, anticipo il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con questo provvedimento affrontiamo un annoso problema che riguarda l'organizzazione della giustizia. Se guardiamo le relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 1955, rileviamo che già allora si parlava di problemi riguardanti la carenza di organico, gli arretrati e la difficoltà di funzionamento delle stesse cancellerie.

Il problema è che a un certo punto la gestione dell'arretrato, la lunghezza dei processi o la carenza degli organici vengono considerati quasi fossero un male strutturale e consolidato. Forse, purtroppo, negli ultimi vent'anni non sono state adottate misure sufficienti e adatte per riuscire a risolvere questo problema. Il sistema della giustizia non riguarda solo gli avvocati, i magistrati e magari i criminali, ma l'appetibilità stessa di tutto un sistema economico.

L'Italia per molto tempo non è stata considerata una piazza desiderata dagli investitori esteri perché, per esempio, il recupero del credito viene considerato troppo lungo rispetto alle esigenze di un'impresa. Vari Governi si sono trovati ad affrontare il problema e magari ad approntare soluzioni che hanno funzionato più o meno. Oggi potremmo dire che probabilmente questi sistemi non hanno funzionato e forse solo quest'ultimo Governo ha saputo intervenire su un problema base del sistema della giustizia: l'utilizzazione delle risorse umane.

Le riforme della giustizia tramite le modifiche del rito e della mera norma non hanno portato a grandi risultati, perché sarebbe necessario approntare personale di cancelleria e dotazioni organiche (e questo è uno dei problemi che riguardano anche il provvedimento che affrontiamo oggi).

Oggi ci troviamo di fronte a obiettivi che oserei definire sfidanti, se non ambiziosi, che vengono dati dal PNRR.

Il PNRR sul tema della giustizia ci impone due direttrici. Una è l'abbattimento delle cause pendenti (l'arretrato), che chiede di abbattere fino al 90 per cento; chiede inoltre una riduzione dei tempi dei processi di almeno il 40 per cento. Oggi ci troviamo in una situazione che impone uno sforzo ulteriore, per poter raggiungere questi obiettivi entro il 30 giugno 2026. Ci sono 200.000 procedimenti ancora da smaltire nei tribunali e altri 35.000 nelle corti d'appello. Abbiamo un problema di tempi e di durata, perché l'abbattimento dei tempi dei processi davanti ai tribunali del solo 12,2 per cento ci fa capire che probabilmente la stessa modifica del rito con la riforma Cartabia non è stata utile a raggiungere quel risultato, avendo portato a uno stravolgimento del sistema giudiziario. *(Applausi)*.

Oggi quindi ci troviamo di fronte a questo piano straordinario, che richiede tempi ristretti, perché la sua attuazione necessita di alcuni provvedimenti e di alcuni passaggi. Solo nel momento in cui riusciremo ad attuarli in tempi brevi (questo è il motivo per il quale il provvedimento è stato correttamente adottato con decreto-legge), potremo ottenere i risultati desiderati e imposti. Quali sono le misure che vengono richieste? Sono misure sostanzialmente su base volontaria, che richiederanno una collaborazione istituzionale non da poco da parte di tutta la magistratura. Oggi, per certi versi, abbiamo bisogno e chiediamo alla magistratura di aiutare l'Italia a raggiungere gli obiettivi del PNRR.

È per questa ragione che sarà ampliata la possibilità per i magistrati addetti all'Ufficio del massimario dal ruolo presso la Corte di cassazione di svolgere le funzioni giurisdizionali, cioè di andare a fare i processi. Questo piano consente ai giudici di pace di andare in supplenza anche in caso di vacanza di organico, quindi di mancanze stesse di organico, è vero, con tutte le criticità che possono esserci di conseguenza. Stiamo parlando comunque di misure destinate ad avere un termine: non sono strutturali, ma emergenziali.

Si prevede inoltre la possibilità di trasferimento dei magistrati presso le corti d'appello, come vi sarà un piano straordinario di applicazione a distanza di magistrati su base volontaria - anche questo molto particolare - che potranno quindi seguire e definire i procedimenti civili da remoto, agevolando così anche le tempistiche. È chiaro che è su base volontaria e che c'è un meccanismo premiale, nel senso che in questo decreto-legge sono previsti una serie di indennità e di benefici, che speriamo siano in grado di incentivare questo tipo di applicazione. Chiaramente a questi magistrati viene richiesto uno sforzo ulteriore di lavoro.

Vi sarà poi anche la possibilità di riorganizzare il lavoro all'interno degli uffici giudiziari, cercando di applicare, per certi versi, meccanismi quasi imprenditoriali nel mondo della giustizia, che non segue chiaramente i meccanismi imprenditoriali. La giustizia non ha l'obiettivo dei numeri, ma qui invece abbiamo obiettivi numerici. La giustizia ha obiettivi ben diversi, come l'accertamento della verità nei processi o la difesa delle parti; la giustizia è un qualcosa di molto più complicato e dev'essere un obiettivo primario per il nostro ordinamento.

Ci sono poi ulteriori misure che apprezziamo in particolare. Viene differita l'entrata in vigore di alcune

modifiche, come l'aumento delle competenze del giudice di pace, sulle quali vi erano già delle criticità, perché gli uffici dei giudici di pace soffrono già oggi di un particolare carico. Parimenti, purtroppo, sarà differita l'entrata in vigore del tribunale per i minorenni e le famiglie.

Questo chiaramente perché, se abbiamo tale misura emergenziale, la dobbiamo affrontare non con la mano sinistra che fa una cosa e la mano destra un'altra.

Vi sarà poi un'altra possibilità, che è il differimento dell'entrata in vigore anche delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie, in particolare dell'Aquila e di Chieti, o dell'operatività di alcune sezioni distaccate dei tribunali di Ischia, Lipari e Portoferraio. Anche questo serve a valutare un sistema che, prima di essere ulteriormente modificato, dev'essere un sistema di equilibrio.

Quello che viene chiesto dal mondo della giustizia, per certi versi, è anche un po' di equilibrio e stabilità, per poter creare, analizzare e digerire la stessa norma. Questo è quello che si è fatto, ma ritengo che da parte nostra, come Gruppo parlamentare, sia corretto segnalare anche quello che si dovrà fare.

Il primo intervento riguarda l'ufficio del processo, che è un sistema di supporto all'ufficio (di conseguenza, anche allo stesso magistrato, ma è un supporto dell'ufficio): tale supporto ha dato prova, con l'esperienza, di ottimi risultati. Quello che auspichiamo, essendo sicuri che il Governo sarà sensibile e potrà accogliere anche le nostre richieste, è di andare verso una stabilizzazione del personale dell'ufficio del processo.

Noi, come Lega, lavoreremo da questi banchi per chiedere il maggior numero di stabilizzazioni, per far sì che questo meccanismo di supporto possa essere veramente stabilizzato e possa essere di ausilio all'interno dello stesso processo.

Vi saranno comunque altri meccanismi che potranno essere anche ulteriormente valutati. Oggi abbiamo meccanismi giurisdizionali sulla protezione internazionale che implicano un particolare carico di lavoro; vi sono temi sulla giustizia tributaria che pressano anche la Corte di Cassazione. Insomma, abbiamo un obiettivo di raggiungimento degli obiettivi.

Questo raggiungimento degli obiettivi non lo potremo fare meramente sollevando polemiche su questa questione. Se non raggiungeremo gli obiettivi del PNRR, infatti, non sarà un dispetto al Governo, ma un dispetto che si farà all'intera nostra Nazione.

Per questa ragione, il Gruppo della Lega voterà a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, come ricordavano i colleghi, con questo decreto-legge si affronta un tema nevralgico, la organizzazione degli uffici giudiziari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia.

Come ha già ricordato poc'anzi la collega Stefani, quando ha detto una cosa che noi condividiamo, ricordo che questi obiettivi sono molto importanti e che l'Italia, in vista dell'erogazione dei finanziamenti del PNRR, si è impegnata con l'Europa a raggiungere obiettivi impegnativi di miglioramento dell'efficienza dei nostri uffici giudiziari.

L'Europa ci ha giustamente impegnato sul miglioramento di uno degli aspetti del funzionamento del nostro Paese che è più deficitario nel rapporto con gli altri, cioè la durata dei procedimenti, sia civili sia penali, e l'arretrato, cioè quella sorta di debito pubblico della giustizia che è in carico agli uffici giudiziari.

Gli obiettivi che ci siamo assunti con l'Europa sono di una riduzione del 40 per cento dei tempi di durata dei processi civili e del 90 per cento dell'arretrato in carico agli uffici giudiziari. Questi obiettivi sono da conseguire entro il 2026. Le verifiche che abbiamo potuto fare sono state attraverso il sito del Ministero, perché, nella discussione di questo decreto-legge, nessuno ha portato queste cifre, né il relatore, né il Governo, quindi è un decreto-legge al buio.

Da questo punto di vista, per quanto abbiamo discusso in Commissione ed in Aula oggi, ad oggi risulta che, rispetto al 90 per cento di riduzione di arretrato, siamo al 70 per cento: manca quindi un 20 per cento di riduzione e, rispetto a una riduzione dei tempi dei processi civili del 40 per cento, siamo a una riduzione del 20 per cento e abbiamo ancora di fatto un anno e mezzo per raggiungere questi obiettivi.

Di qui un decreto-legge che dovrebbe servire ad agevolare il miglioramento di queste performance.

La prima cosa che viene da sottolineare rispetto alla scelta di fare questo decreto-legge è la seguente: dov'è stato fino a oggi il Governo italiano? (*Applausi*). Dov'è stato fino a oggi il Ministro della giustizia, se c'è bisogno di ricorrere a un decreto-legge fatto l'8 agosto? Evidentemente non ci si è pensato prima; evidentemente non si è monitorato abbastanza. Questi obiettivi, onorevoli colleghi, ce li siamo assunti diversi anni fa e sarebbe bastato fare un monitoraggio serio delle performance degli uffici per non ridursi, l'8 agosto, a varare un decreto-legge nella speranza di riuscire a raggiungere obiettivi che evidentemente non si sono perseguiti abbastanza.

In questi tre anni cos'abbiamo fatto noi in Commissione giustizia, grazie alle scelte del Governo? Non ci siamo dedicati a questi aspetti che interessano i cittadini e le imprese italiane, cioè l'efficienza dei nostri uffici giudiziari. No, ci siamo dedicati ad altro: a nuovi reati, a introdurre nuove fattispecie, a cercare di mandare quante più persone in galera possibile. Ci siamo dedicati alla grande madre di tutte le riforme, la separazione delle carriere, che non c'entra nulla con il tema dell'efficienza dei nostri uffici giudiziari. (*Applausi*). A questo ci siamo dedicati.

Abbiamo però dedicato un'ora di discussione in Commissione, più un'ora e mezza oggi di discussione in Aula, a questo che invece è il tema che interessa tutti, cioè come facciamo a raggiungere gli obiettivi di efficienza che non interessano semplicemente l'Europa. Infatti, non è che quegli obiettivi dobbiamo raggiungerli perché abbiamo bisogno dei soldi dell'Europa. Dobbiamo raggiungerli perché ci allineano agli altri Paesi europei quanto all'efficienza della giustizia (*Applausi*) e servono ai cittadini e al mondo dell'economia. Per questo sono così importanti ed è inaccettabile che il Governo si svegli l'8 agosto 2025 per cercare di fare un provvedimento, accorgendosi improvvisamente che gli obiettivi sono ancora molto lontani. Questo è il segnale e il simbolo del fallimento della politica sulla giustizia di questo Governo e di questo Ministro, che non ha assolutamente avuto a cuore quello che sta a cuore ai cittadini e alle imprese italiane.

Non devo aggiungere molto rispetto alle parole che ha già detto il collega Zanettin, che, parlando nel merito del provvedimento, ha allineato tutta una serie di perplessità sulle scelte di merito del decreto-legge in esame, tanto che mi sarei aspettato che alla fine avrebbe concluso dicendo: "e per questo il nostro partito si asterrà" o magari "voterà contro", mentre ha detto: "no, ma vediamo anche il bicchiere mezzo pieno", senza spiegare la ragione. La verità è che ha ragione il collega Zanettin, perché se poi andiamo a vedere il merito di queste scelte, che dovrebbero servire a raggiungere quegli obiettivi, sono tutte scelte molto, molto discutibili. Prendere i giudici di pace per spostarli nei tribunali, come ho detto in sede di esame di un emendamento, senza la consapevolezza che oggi gli uffici del giudice di pace sono in una condizione drammatica e senza realizzare che l'idea di spostare nei tribunali i pochissimi giudici di pace che oggi assolvono a una funzione significa paralizzare la giustizia di prossimità dei giudici di pace, è una scelta non comprensibile, sia pure circoscritta al periodo che serve al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Oggi, se c'è un ufficio che invece necessita di avere più risorse, non di esserne spogliato, è l'ufficio del giudice di pace.

Mi soffermo sull'applicazione dei giudici da remoto per la soluzione di controversie: scusate, abbiamo incardinato in Commissione provvedimenti con i quali si dice *urbi et orbi* che è ora di finirla con i procedimenti da remoto, che bisogna tornare ai procedimenti in presenza, all'udienza in presenza e voi cosa fate? Fate un provvedimento che aumenta a dismisura la possibilità di fare processi da remoto. La contraddizione riuscite a coglierla o no?

Ancora, l'idea che i tirocinanti, cioè i magistrati che hanno superato il concorso, debbano andare a fare sei mesi di tirocinio presso le Corti d'appello, perché oggi queste sono in difficoltà, significa rischiare di portare personale che è ancora in formazione a svolgere attività che dovrebbero essere assegnate a giudici già fortemente formati.

Riteniamo quindi che questo decreto-legge sia l'emblema del fallimento della politica del Governo nel campo della giustizia. È l'emblema di questo fallimento e lo è anche - come ha detto stamattina il nostro collega Verini - del modo con il quale il Governo continua a tenere in considerazione questo Parlamento, perché non è accettabile che per l'ennesima volta ci troviamo costretti a discutere di temi così importanti (cioè gli obiettivi del PNRR quanto alla giustizia e all'efficienza dei nostri uffici

giudiziari) solamente in un'ora in Commissione e in un'ora e mezza in Aula, quando avremmo voluto esaminarli in maniera più approfondita.

Questo è inaccettabile e intollerabile. (*Applausi*).

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula assembleare non è probabilmente la sede più idonea per azzardare giudizi, replicare a provocazioni e lanciare ammonimenti, ma è sicuramente la sede ideale, l'unica, per pretendere invece la coerenza dei comportamenti e il nitore e la pulizia delle argomentazioni, perché dinanzi a questo provvedimento solo chi nutra insanabili riserve mentali o patologiche forme di pregiudizio può pensare di contestarlo o di contrastarlo, dato che esso, nell'ottica della responsabilità che dovrebbe essere afflato comune e patrimonio condiviso, serve ad avvicinarci a dei risultati, quelli dei target del Piano di ripresa e resilienza, che non sono un obiettivo della maggioranza o del Governo, ma per l'Italia. (*Applausi*).

Stupisce allora che provengano determinate argomentazioni laddove gli obiettivi sono stati già individuati: la riduzione del 90 per cento della massa dei procedimenti civili pendenti e affidati ai tribunali e alle Corti d'appello. Si tratta di un pregiudizio maturato in una fase pregressa, in cui altra era la responsabilità della conduzione del Ministero della giustizia: l'abbattimento del 40 per cento del *disposition time*, che riguarda la capacità del nostro sistema di amministrazione della giustizia di recuperare gli arretrati.

Sono obiettivi che possono essere raggiunti soltanto nella massima condivisione, ma ad ascoltare alcune dichiarazioni di voto registro che la vostra riserva mentale è il pregiudizio, vive di pregiudizio, si pasce con il pregiudizio, si ingolla di pregiudizio (*Applausi*), ed è il pregiudizio di questa stramba e suicida guerra di religione per cui qualunque provvedimento venga dal mondo della giustizia o riguardi l'amministrazione della giustizia viene vissuto come un segnale di allarme rispetto ad altre riforme strutturali che abbiamo proposto, della serie "chi tocca i fili muore". Noi quei fili li stiamo toccando per avere la possibilità di restituire all'Italia un procedimento civile e penale, un processo agile e moderno. (*Applausi*).

Io rivendico che non si può essere contrari nel merito a questo provvedimento, un decreto-legge che va nel senso della funzionalizzazione delle strutture giudiziarie, impegnando anche quelle la cui *mission* non sia direttamente riferibile ai target del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede: un incremento delle piante organiche delle corti d'appello, soprattutto di quelle in maggiori difficoltà, che alla data di giugno 2025 non hanno rispettato il raggiungimento degli obiettivi; l'applicazione a distanza, con un piano straordinario per il recupero degli arretrati; soprattutto, poteri straordinari ai capi degli uffici, perché possano riorganizzare il lavoro al loro interno e perché lo sforzo condiviso, che è necessario per vincere questa battaglia, è legato anche a una cultura del risultato, dell'impegno, dell'abnegazione e dello sforzo corale per il bene dell'Italia. (*Applausi*).

Allora, signor Presidente, come ho già affermato con gravità in Commissione, io trasecolo all'idea e al pensiero che il Movimento 5 Stelle si permetta di invocare maggiori stanziamenti persino su questo provvedimento, dopo aver creato il più grande buco di bilancio che la storia del genere umano ricordi. (*Applausi*).

Non ammetto poi che il Partito Democratico rivendichi la qualità della giurisdizione, perché nel passato ha contestato a Fratelli d'Italia di aver votato in Italia e in Europa più volte contro il Recovery Plan, perché ritenevamo - lo abbiamo denunciato - che fosse una follia organizzare una riforma così gravosa come quella della giustizia, una riforma orizzontale, una riforma di contesto, cioè una riforma trasversale rispetto a tutti i piani di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ancorando i proventi comunitari esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi quantitativi, con la mortificazione delle garanzie difensive, da un lato, e della qualità della giurisdizione, dall'altro.

Di qui l'esigenza di questi interventi correttivi, mirati e chirurgici, che servono proprio a garantire un beneficio che sarà comune. Credo quindi che oggi i colleghi dell'opposizione abbiano un'occasione straordinaria per vincere sia le riserve mentali sia il pregiudizio. Possono vivere l'ebbrezza di votare almeno una volta a favore dell'interesse nazionale e di questo provvedimento, esattamente come farà il

Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[LICHERI Sabrina](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (*M5S*). Signor Presidente, riporto in Aula la questione della vertenza Sanac. Parliamo di un'azienda che produce materiali refrattari utilizzati nei procedimenti siderurgici, che ha quattro stabilimenti: uno ad Assemini, in Sardegna, uno a Vado Ligure, in Liguria, uno a Massa Carrara, in Toscana, e uno a Gattinara, in Piemonte.

Ora l'azienda è in amministrazione straordinaria da diversi anni per una serie di difficoltà gestionali e finanziarie che ha vissuto e si sono svolti diversi bandi - credo che siamo al settimo - con l'intento, appunto, di salvarla.

Quali sono stati i problemi che hanno fatto sì che si arrivasse addirittura ad un sesto e a un settimo bando? Una serie di incertezze legate all'acquisto unitario o spaccettato dell'azienda, dubbi che hanno fatto sì che le diverse offerte alla fine venissero ritirate.

Questo tema dello spaccettamento ha preoccupato tantissimo le centinaia di lavoratori coinvolti, perché i commissari spesso lo hanno posto sul tavolo, lo hanno valutato come una possibilità e il Governo, un po' di tempo fa, si era impegnato ad allontanare questa ipotesi e quindi a favorire invece la soluzione dell'acquisto unitario. Ebbene, questa paura si sta però riproponendo, perché nell'ultimo bando è prevista appunto la possibilità dello spaccettamento.

Tramite lei, signor Presidente, chiedo al Governo, nella persona del Ministro competente, di insistere in questo impegno preso tempo fa, quindi di utilizzare tutti gli strumenti in suo possesso affinché si arrivi a una soluzione che trovi conforto nelle aspettative dei lavoratori, anche perché in questo modo si darebbe un segnale molto forte, quello dell'ascolto dei lavoratori e dei territori. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 2 ottobre 2025

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 17,36*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità ([1483](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Principi e finalità*)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

2. L'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia progressiva e recidivante.

Art. 2.

Approvato

(*Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità*)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle

prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Approvato

(Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative volte:
 - a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità;
 - b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;
 - c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;
 - d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;
 - e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;
 - f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;
 - g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i *mass media* e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;
 - h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;
 - i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità.
3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 4.

Approvato

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati.

3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

Art. 5.

Approvato

(Informazione)

1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente ([1074](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

2. L'obesità è riconosciuta come patologia cronica sociale e invalidante, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 2.

(Inserimento dell'assistenza ai soggetti affetti da obesità nei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, ai sensi dell'allegato 8 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse stanziare per l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3.

(Inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità)

1. Ai fini della prevenzione e della cura della patologia, lo Stato inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.

Art. 4.

(Piano nazionale di contrasto all'obesità)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute provvede alla pubblicazione del « Piano nazionale di contrasto all'obesità », coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Nella definizione del Piano, il Ministero della salute identifica le azioni specifiche da intraprendere in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'obesità adulta e pediatrica, tra cui la definizione delle Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali sull'obesità per l'adulto e a livello pediatrico, e delinea la rete territoriale dei centri per i modelli organizzativi di assistenza per la cura dell'obesità.

3. Il Piano, di durata triennale, determina le politiche nazionali in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità e in particolare definisce:

a) la prevenzione e la diagnosi dell'obesità adulta e infantile, anche attraverso campagne di *screening* basate sulla stratificazione del rischio;

b) la garanzia del pieno accesso alle cure e ai servizi psicologici e chirurgici e ai trattamenti nutrizionali e farmaceutici;

c) l'istituzione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità e la loro integrazione con i centri preposti alla chirurgia bariatrica, le farmacie sul territorio, le case e gli ospedali di comunità, secondo un modello *Hub and Spoke*, anche in coordinamento con l'assistenza domiciliare attraverso i servizi di sanità digitale;

d) la formazione e aggiornamento degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, nonché dei farmacisti;

e) la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione volte al riconoscimento della patologia, degli stili di vita sani e al contrasto dello stigma e della discriminazione sociale.

Art. 5.

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, presso il Ministero medesimo, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità, di seguito denominato « Osservatorio ». Con il medesimo decreto è definita la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.

2. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui all'articolo 4, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Piano stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Screening della popolazione nelle farmacie)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i servizi per la diagnosi e gli *screening* della popolazione per l'obesità sono inseriti tra i servizi erogati dalle farmacie, in via sperimentale, al fine di individuare i soggetti patologici attraverso la misurazione dell'indice di massa

corporea e di prevenire l'insorgenza della patologia.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'identificazione e il trattamento dei soggetti obesi sono inseriti tra gli obiettivi definiti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1483.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità ([1510](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

(Incremento della dotazione del fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Al fine di finanziare interventi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 10 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché gli ambiti di progetto ammissibili al finanziamento.

Art. 2.

(Campagne informative di prevenzione)

1. Per il perseguimento delle finalità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per finanziare campagne informative a livello regionale, finalizzate a promuovere la conoscenza dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dai regimi di alimentazione non salubri, a favorire l'informazione sui benefici derivanti dall'attività fisica e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici e assistenziali organizzati nell'ambito dei piani regionali e provinciali.

2. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle medesime, sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1483.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*) ([1562](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*), di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi.

Art. 2.

Approvato

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:
 - a) prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;
 - b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
 - c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonché della salute fisica e psicologica;
 - d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

Approvato

(Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

Approvato

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:
 - a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming*, sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessità di contrastarlo;
 - b) fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;
 - c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
 - d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una

consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*) ([650](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La Repubblica riconosce il 16 maggio come Giornata nazionale contro il *body-shaming*, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona nonché promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming* quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finalizzate a:

- a) prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;
- b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
- c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;
- d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché volti a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovono

campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione *web*.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming* e sulla necessità di contrastarlo;
- b) fornire informazioni relative alle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite;
- c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
- d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1562.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia ([1660](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, », le parole: « dall'articolo 115, comma 3, del » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al » e le parole: « comma 3 del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « dell'articolo 110 del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al » e dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, », e, al secondo periodo, dopo le parole: « il Consiglio superiore della magistratura provvede » sono inserite le seguenti: « nel termine di quindici giorni »;

al comma 3, le parole: « all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 13 e 30-bis, comma 1, »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "successivo a quello di immissione nel ruolo" sono soppresse ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 »;

al comma 6, le parole: « al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 4 e 4-bis ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dall'articolo 110 del » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al » e dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, »;

al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La deliberazione che bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la presentazione della domanda di applicazione a distanza »;

al comma 4, le parole: « terzo periodo, » sono soppresse e la parola: « propongono » è sostituita dalla seguente: « presentano »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « proposizione » è sostituita dalla seguente: « presentazione »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « tiene le udienze » sono sostituite dalle seguenti: « svolge le udienze »;

al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo »;

al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « della applicazione » sono inserite le seguenti: « a distanza » e dopo le parole: « maturi per la decisione, » è inserita la seguente: « individuandoli »;

al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: « prevista dall'articolo 2 » sono inserite le seguenti: « , commi 1 e 2, » e, al terzo periodo, le parole: « , nonché con altre indennità » sono soppresse.

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « individuati dal Consiglio superiore » sono inserite le seguenti: « della magistratura »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « In attuazione del piano » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole: « 7-ter, del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Nell'elaborazione del piano » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole: « rientranti delle materie » sono sostituite dalle seguenti: « rientranti nelle materie »;

al comma 4, dopo le parole: « Il piano » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei

processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 è differito al 31 gennaio 2027.

4-ter. I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonché i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni ».

All'articolo 5:

al comma 1, alinea, le parole: « bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 ottobre 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « indetto con il decreto del Ministro della giustizia 9 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 19 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023, ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « le parole » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « : »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è abrogato;

b) all'articolo 32:

1) al comma 3, le parole: "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026";

2) il comma 4 è abrogato »;

al comma 3, le parole: « n. 69 del 2013, » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 69 del 2013 »;

al comma 7, lettera a), numero 4), dopo le parole: « di cui al comma 13 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 9, dopo le parole: « le parole », *ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « : », *le parole:* « presente legge, » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente legge » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogo, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024 ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « le parole » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « : »;

alla lettera b), capoverso, primo periodo, le parole: « quest'ultimo, determina » *sono sostituite dalle seguenti:* « quest'ultimo determina »;

al comma 2, le parole: « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi) - 1. Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale".

2. Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, può assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalità per l'attuazione del primo periodo del presente comma ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera b):

al numero 3), dopo la parola: « Ferma » è inserita la seguente: « restando »;

al numero 5), capoverso 12-bis, primo periodo, la parola: « , rinnovano » è sostituita dalla seguente: « rinnovano »;

al numero 6):

al capoverso 12-ter, le parole: « l'entrata » sono sostituite dalle seguenti: « la data di entrata » e le parole: « dalla entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata »;

al capoverso 12-quater, primo periodo, le parole: « dalla entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata » e dopo le parole: « agli articoli 840-bis » sono inserite le seguenti: « , secondo comma, ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « , della Missione » sono sostituite dalle seguenti: « della missione »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 3 e 8-bis » e, al secondo periodo, la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « disponibili ».

All'allegato 1, Tabella B:

le parole: « Magistrati ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « N. Magistrati ordinari »;

dopo le parole: « dal 1° luglio 2026. » sono aggiunti i seguenti segni d'interpunzione: « ". ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni

giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto.

2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede nel termine di quindici giorni ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.

3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga agli articoli 13 e 30-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

3-*bis*. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « successivo a quello di immissione nel ruolo » sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la parola: "cento".

1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "ottanta".

1.3

[Lopreiato](#), [Bilotti](#) (*)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e non si applica il comma 6».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Cucchi e i restanti componenti del Gruppo Misto-AVS e il senatore Scalfarotto.

1.4

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.5

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Improcedibile

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al*

termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: "nonché per il funzionamento dell'Ufficio per il Processo)

1.6

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Improcedibile

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- presso i Tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: "nonché per il funzionamento dell'Ufficio per il Processo presso i Tribunali di sorveglianza)

1.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis. aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesta dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall'art. 14 del Reg. UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 , articolo 1, al comma 135, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di

400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.» *sono sostituite dalle seguenti:* «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.

3-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente: «**135-bis.** Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-ter e 3-quater, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

G1.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame AS 1660, introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

l'articolo 1 - allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR - da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati;

l'articolo 3 prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR;

in questi anni di Governo, sebbene fossero chiari a tutti obiettivi e tempi del PNRR, quando si è intervenuti, lo si è fatto - come in questo caso - con decretazione d'urgenza e mai con una proposta di legge, magari di iniziativa parlamentare, che potesse coinvolgere adeguatamente le forze politiche anche di opposizione;

se fino a tre anni fa il cosiddetto disposition time stava assumendo una tendenza positiva, ora si attesta invece su numeri assolutamente insoddisfacenti e il provvedimento in esame non reca le giuste soluzioni a tali problemi. Non prevede, ad esempio, la stabilizzazione dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo;

come testimonia uno studio della Banca d'Italia nei tribunali che in rapporto ai procedimenti iscritti hanno impiegato un numero di nuovi addetti all'Ufficio per il processo superiore alla mediana, la variazione percentuale del numero dei procedimenti definiti è stata di quattro punti superiore a quella degli altri tribunali. L'effetto è stato più forte nelle materie caratterizzate, in media, da una durata più elevata e nei tribunali che risultavano ex ante più efficienti. La maggiore capacità di definire i processi, in particolare quelli più complessi, si è riflessa positivamente sulla riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi anche normativi volti ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottando tutti i provvedimenti necessari affinché gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possano essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria e redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

G1.1 (testo 2)

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Accolto

Il Senato,

impegna il Governo:

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi anche normativi volti ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottando tutti i provvedimenti necessari affinché gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possano essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria e redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

1.0.1

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Stabilizzazione dei precari del PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

«1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente comma 135-bis:

«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per

almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.0.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 1-bis**

(Scorrimento graduatorie giudici onorari di pace)

1. Allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR, e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e di riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico presso gli Uffici per il Processo, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria del bando del Ministero della Giustizia del 15.4.2022 - Anno CXLIII, numero 7, per la copertura di circa 658 posti di giudici onorari.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)

1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.

2. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giugno 2026. Il piano e

i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità di cui al primo periodo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta.

5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

EMENDAMENTI

2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la parola: «venti» con la seguente: «quaranta» e, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Presso le corti d'appello di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può destinare, in numero non superiore a cento, unità di personale amministrativo - direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, conducenti di automezzi e ausiliari, provenienti da sedi nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Al personale trasferito ai sensi del presente comma per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.».

2.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «terza».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Applicazioni a distanza di magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di

cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2.

L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. La deliberazione che bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la presentazione della domanda di applicazione a distanza.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, i magistrati interessati presentano domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.

6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

7. Il magistrato applicato a distanza svolge le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-*bis* e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.

8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo.

9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione a distanza predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, individuandoli tra quelli delle macro-materie rilevanti ai

fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi.

11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.

12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 « Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi », del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI

3.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente :

«Art. 3

(Impiego addetti ufficio per il processo e proposta di conciliazione)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni

preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.».

3.3

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Impiego addetti ufficio per il processo)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.».

3.4

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di applicazione di giudici ausiliari presso i Tribunali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, fino al 30 giugno 2026, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio Superiore della Magistratura applica i magistrati ausiliari di Corte d'appello, per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in materia civile, presso gli uffici giudiziari di primo grado, facenti parte del distretto di corte di appello ove risultano assegnati, per la definizione di almeno cento procedimenti civili ciascuno, individuati secondo le modalità previste dal comma 2.

2. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.».

3.5

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *all'articolo sopprimere le parole: «a distanza» ovunque ricorrano;*
- b) *al comma 1, sostituire le parole: «anche fuori ruolo», con le seguenti: «fuori ruolo ovvero in pensione da non più di tre anni,» e sopprimere il secondo periodo;*
- c) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari in pensione da non più di tre anni che, nei quattro anni precedenti alla quiescenza, abbiano svolto funzioni giudicanti»;*
- d) *al comma 4, sostituire le parole: «dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da*

remoto,» *con le seguenti*: «dichiarando contestualmente la preferenza per una o più sedi tra quelle individuate ai sensi del comma 2»;

e) *al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo*;

f) *sopprimere il comma 7 e 8*;

g) *sostituire il comma 9 con il seguente*: «Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione forma il ruolo da assegnare ad ogni magistrato applicato, dando priorità ai procedimenti civili relativi alle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1»;

h) *sopprimere il comma 10*.

3.6

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali»;

b) *al comma 9, primo periodo, dopo le parole*: «maturi per la decisione,» *inserire le seguenti*: «con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali,».

3.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: « magistrati» *inserire le seguenti*: "anche onorari stabilizzati«.

3.8

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per quelli con maggiore arretrato».

3.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «ulteriori cinquanta procedimenti» *con le seguenti*: «ulteriori procedimenti in numero concordato con lo stesso magistrato».

3.0.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 3-bis**

(*Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207*)

1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «2.600» sono sostituite dalle seguenti: «6.000»;
- b) al medesimo periodo, le parole: «400» sono sostituite dalle seguenti: «1000».

3.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-**bis**.

(Proroga contratti addetti all'ufficio per il processo)

1. La giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 30 giugno 2026 nei limiti di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Poteri straordinari dei capi degli uffici)

1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore della magistratura, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.

2. In attuazione del piano di cui al comma 1 possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.

3. Nell'elaborazione del piano di cui al comma 1 il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti nelle materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purché siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.

4. Il piano di cui al comma 1 e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.

4-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 è differito al 31 gennaio 2027.

4-ter. I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonché i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni.

EMENDAMENTO

4.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con il decreto del Ministro della giustizia 9 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 19 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023, e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalità:

a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:

1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;

2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;

4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre»;

b) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea sostituire la parola: «quattordici», con la seguente: «quindici»;

2) al numero 1) sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due»;

3) al numero 2), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro»;

4) al numero 3) sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «cinque mesi».

5.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;».

G5.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

in questi anni di Governo, sebbene fossero chiari a tutti obiettivi e tempi del PNRR, quando si è intervenuti, lo si è fatto - come in questo caso - con decretazione d'urgenza e mai con una proposta di legge, magari di iniziativa parlamentare, che potesse coinvolgere adeguatamente le forze politiche anche di opposizione;

se fino a tre anni fa il cosiddetto disposition time stava assumendo una tendenza positiva, ora si attesta invece su numeri assolutamente insoddisfacenti e il provvedimento in esame non reca le giuste soluzioni a tali problemi;

l'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento), prevedendo che i primi sei mesi del tirocinio si svolgano presso le corti di appello, con la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile;

il contrasto alla violenza di genere e la formazione dei magistrati sono strettamente correlati: la formazione specializzata, guidata dalla Scuola superiore della magistratura e basata sulle linee guida del Consiglio superiore della magistratura (CSM), è fondamentale per un trattamento efficace dei procedimenti relativi a questi reati, poiché essa mira ad una maggiore specializzazione degli operatori giudiziari e ad una cooperazione inter-istituzionale più efficace, garantendo la tutela delle vittime e il rispetto dei tempi processuali, come previsto dalla normativa vigente, tra cui il «Codice Rosso»,

impegna il Governo

ad completare le misure contenute all'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative volte ad introdurre in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrato, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è abrogato;

b) all'articolo 32:

1) al comma 3, le parole: « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 »;

2) il comma 4 è abrogato.

3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello già prorogati in conformità al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.

5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 ».

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.

7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

2) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

3) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

4) il termine di cui al comma 13, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.

9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 » e le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse. Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024.

10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

EMENDAMENTI

6.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

6.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento

delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2023-2025" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia Penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.6

[Di Girolamo](#), [Lopreato](#)

Improcedibile

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «1° gennaio 2028»;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: «euro 1.520.000» con le seguenti: «euro 3.040.000»;*

c) *dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente: «10-bis) Ai maggiori oneri di cui al comma 6 pari a 1.520.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

6.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Al comma 7, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «31 dicembre 2028».

6.8

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 9 con il seguente : «9. All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis) Sino alla data di insediamento dei rispettivi Consigli dell'ordine regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, ogni Commissario di cui al comma 1 è autorizzato a ricevere le domande di iscrizione presentate in epoca successiva al 31 marzo 2025 da:

1) coloro che, nel suddetto arco temporale, maturino i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e/o di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

2) coloro che, entro il 31 marzo 2026, maturino i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 4 e/o di cui alla lettera b), numeri 1 e 4. Le domande di cui al periodo precedente saranno trasmesse dal Commissario al Consiglio dell'ordine territorialmente competente ai fini del vaglio e degli adempimenti connessi all'iscrizione.

2-ter) Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma precedente, nelle more, possono esercitare le rispettive attività professionali.».

6.9

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All'articolo 10, comma 1, della legge 15 aprile 2024, n. 55 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo».

6.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "Consiglio nazionale" sono inserite le seguenti: ", qualora istituito,";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2 - bis. È sempre consentita la raccolta e l'istruzione delle domande presentate entro i termini.

2 - ter. È comunque garantita la continuità nell'esercizio della professione per chi ha presentato la domanda ai sensi della presente legge.".».

6.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P e peri

funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "triennio 2017-2019" con le seguenti parole "triennio 2025-2027" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLI DA 7 A 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1
Articolo 7.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: « codice di procedura civile », ovunque ricorrono, sono soppresse;
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. ».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.

Articolo 7-bis.

(Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

- b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

2. Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, può assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalità per l'attuazione del primo periodo del presente comma.

Articolo 8.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di cinquantotto unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, e come sostituita dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, e dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 è destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Allegato 1
(articolo 8, comma 1)
« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati	10.059*

destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.171

* L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026. ».

EMENDAMENTI

8.1

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «trecento»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. per le finalità di cui al comma 1 le strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo «, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vengono istituite in tutti i Tribunali di sorveglianza; a tal fine il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- presso i Tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

8.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «trecento».

8.3

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improcedibile

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «duecentocinquanta»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035.*

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) Agli oneri derivanti dalle*

disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.25
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(nume quello vacan nell'or
TOTALE	11.36

8.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «duecento».

8.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «centocinquanta».

8.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «cento».

8.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «novanta».

8.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 500 unità. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

8.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 400 unità. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

8.0.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite

specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studiare i fascicoli e preparare l'udienza;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze dei soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.».

ARTICOLO 8-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-bis.

(Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

8-bis.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità, di cui 100 da destinare agli Uffici della magistratura di sorveglianza.

2. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8-bis.0.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-bis.0.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-bis.0.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

"Art. 8-ter.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei

procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline), e l'impegno di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (apportare le seguenti modificazioni è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8-bis.0.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8-bis.0.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8-bis.0.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

"Art. 8-ter.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. All'Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale, nonché al monitoraggio dell'efficienza relativa alla destinazione delle risorse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la Giustizia riparativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso. »;

b) all'articolo 5-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: « domanda di equa riparazione » sono aggiunte le seguenti: « , a pena di decadenza » e il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*. »;

3) al comma 4, le parole: « Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma restando la decadenza di cui al comma 1-*bis*, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione »;

4) al comma 12, secondo periodo, le parole: « anche in deroga al disposto del comma 9 » sono soppresse;

5) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi. »;

6) dopo il comma 12-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 12-*ter*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.

12-*quater*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-*bis*, 12-*bis* e 12-*ter*, mediante avviso pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali. ».

EMENDAMENTI

9.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente : «0a) All'articolo 3, comma 1, le parole: "del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto" sono sostituite dalle seguenti : "individuato come da Regolamento del Ministro della giustizia, che deve essere emanato dal competente Ministero entro il 1° febbraio di ogni anno, al fine di determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti di corti d'appello per la relativa competenza territoriale"».

9.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: «0a) All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto» con le seguenti: «individuato come da tabella A allegata alla presente legge».

Allegato A
(Art. 3 comma 1)

«Abbinamenti di distretti di Corti d'appello per la competenza territoriale relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo».

TABELLA A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Palermo
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma".

9.3

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2), 5) e 6).

9.4

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso «12-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la parola: «rinnovano» con la seguente: «possono rinnovare»;*

b) *sopprimere le parole: «, a pena di decadenza».*

9.5

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la parola: «presentano» con le seguenti: «possono presentare» e sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni»;*

b) *sostituire le parole: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la» con la seguente: «dalla».*

9.6

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) numero 6), capoverso «12-ter.», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

9.7

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-quater.», sostituire le parole: «avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente,» con le seguenti: «comunicazione inviata personalmente agli aventi diritto, nonché».

ARTICOLI 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto agli articoli 3 e 8-bis e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1483, 1074 e 1510

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1562 e 650

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1660 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché gli ulteriori elementi di chiarimento forniti dal Governo, preso atto che: per quanto concerne gli incentivi al trasferimento presso le corti d'appello, di cui all'articolo 2, viene confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima concernente le tre mensilità conteggiate con riferimento all'esercizio in corso; in merito a quanto disposto dall'articolo 8-bis, viene assicurato che la nuova destinazione delle risorse disponibili accertate non compromette ulteriori diversi fabbisogni; viene inoltre confermato, quanto allo scrutinio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, la compatibilità degli effetti attesi per le spese in esame con quelli da ritenersi scontati dai tendenziali di spesa per l'esercizio 2025, relativamente alle ordinarie finalità d'impiego, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 e 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 3.4, 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8-bis.0.1, 8-bis.0.2, 8-bis.0.3, 8-bis.0.4, 8-bis.0.5, 8-bis.0.6, 8-bis.0.7 e 9.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Iannone, Irto, La Pietra, Meloni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Occhiuto, Orsomarso, Ostellari, Patton, Pellegrino, Potenti, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Tosato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e Ronzulli, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Scurria, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Marti Roberto

Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni (1664)

(presentato in data 30/09/2025);

senatori Stefani Erika, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Cantalamessa Gianluca, Centinaio Gian Marco, Garavaglia Massimo, Marti Roberto, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Testor Elena

Disposizioni per l'utilizzazione delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea (1665)

(presentato in data 30/09/2025);

senatori Mazzella Orfeo, Castellone Maria Domenica, Nave Luigi, Gaudiano Felicia

Disposizioni in materia di Attestazione di salubrità degli edifici e istituzione dell'elenco nazionale degli esperti in salubrità degli edifici e degli ambienti confinanti (1666)
(presentato in data 30/09/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 01/10/2025 la 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- Dep. Russo Gaetana ed altri "Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo" (1431)

(presentato in data 27/03/2025) *C.805 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.347)

- Sen. Basso Lorenzo ed altri "Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo" (1368)

(presentato in data 30/01/2025)

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 settembre 2025, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2025, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione alla fusione transfrontaliera per incorporazione tra Subsea7 S.A. e Saipem S.p.a., e sottoscrizione di accordi di *governance* stipulati tra CDP Equity S.p.a., Eni S.p.a. e Siem Industries S.A. con riferimento all'entità risultante dall'operazione, e CDP Equity S.p.a. e Eni S.p.a., per la modifica del patto parasociale attualmente in essere tra loro in qualità di soci di riferimento di Saipem S.p.a.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1^a, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 908).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Refex Life Sciences Private Ltd. del 63,48% del capitale sociale di Extrovis AG e, indirettamente, della sua controllata Latina Pharma S.p.a.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 909).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Fausto Fedele, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 26 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 115).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8^a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dell'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le relazioni sull'attività svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto, riferite agli anni dal 2019 al 2024.

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXXV*, dal n. 1 al n. 6).

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 30 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio delle seguenti procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 25 settembre 2025 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

procedura di infrazione n. 2025/0275, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo - alla 4^a e alla 6^a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 58);

procedura di infrazione n. 2025/0276, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 - alla 2^a, alla 4^a e alla 6^a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 59).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 30 settembre 2025, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 30 settembre 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888 (COM(2025) 549 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 30 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PIRONDINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

due inchieste condotte dal programma "Report" di RAI3 hanno ricostruito la collezione di opere d'arte appartenuta a Gianni Agnelli;

le indagini, basate su documenti inediti, hanno portato alla luce un elenco di oltre 600 capolavori, fra cui "Mistero e Melanconia di una strada" di Giorgio De Chirico, "La scala degli anni" di Giacomo Balla e il "Glacon effet blanc" di Monet, che potrebbero essere usciti dal territorio nazionale senza autorizzazione;

dette opere, secondo quanto dichiarato dalla Procura di Torino, si trovano adesso in Svizzera, come dimostrato dall'inventario dei beni di Marella Caracciolo redatta dal notaio svizzero Von Gruningen; considerato che:

dall'accesso agli atti compiuto da Report non risultano permessi di esportazione per le citate opere;

Report ha ricostruito che dell'intera collezione appartenuta a Gianni Agnelli solo 10 opere risultano

sottoposte a tutela del Ministero della cultura;

tra quelle non sottoposte a tutela si conterebbero capolavori dell'arte italiana, come un Bronzino, dei Canova, alcuni De Chirico, oltre a opere di autori non italiani quali Picasso, Ingres, Klee, Schiele, Klimt;

valutato che:

è compito del Ministero, in particolare della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, sottoporre a tutela opere di particolare pregio, in modo da garantirne la conservazione e la fruibilità per fini scientifici e divulgativi e difendere il patrimonio artistico nazionale;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", prevede che sia possibile sottoporre a tutela intere collezioni di particolare pregio, avviando una procedura amministrativa (dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13) che, a seguito della verifica e della dichiarazione da parte del Ministero, può portare al riconoscimento di "bene culturale",

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia ritenuto opportuno procedere con la dichiarazione d'interesse culturale dell'intera collezione, ora divisa tra gli eredi di Gianni Agnelli;

quali attività voglia mettere in campo per garantire il rientro di opere che hanno lasciato senza autorizzazione il territorio nazionale, nonché per sottoporre a tutela eventuali opere ritenute di valore per il nostro patrimonio artistico, al fine di evitare che lascino il nostro Paese o vengano deteriorate.

(4-02422)

[MAIORINO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che:

secondo notizie di stampa, in una scuola paritaria ebraica italiana è stato invitato un soldato dell'esercito israeliano (IDF) per un incontro con gli studenti, con la finalità dichiarata di "smentire le fake news" relative al conflitto in corso a Gaza;

tale iniziativa ha suscitato forti reazioni critiche da parte dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, che ha definito l'episodio "propaganda sconvolgente" e un caso grave di indebita esposizione di minori a messaggi di carattere politico-militare;

valutato che:

il contesto internazionale è segnato da un conflitto estremamente complesso e drammatico, che vede coinvolta la popolazione civile palestinese e israeliana, con conseguenze umanitarie riconosciute da organismi internazionali e da diverse agenzie delle Nazioni Unite;

la presenza di un militare straniero in un istituto scolastico italiano per promuovere una narrazione politica e militare di un conflitto solleva interrogativi circa: la neutralità educativa e la tutela della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione; la protezione dei minori da iniziative che possano configurarsi come propaganda o indottrinamento; il rispetto del principio secondo cui le scuole, comprese quelle paritarie, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e sono soggette a regole comuni di vigilanza e garanzia;

l'Italia riconosce e tutela la libertà religiosa e culturale delle comunità, ma ciò non può giustificare attività di natura militare e propagandistica all'interno delle aule scolastiche;

considerato che:

le scuole devono rappresentare luoghi di formazione, dialogo e promozione di pace, e non spazi di diffusione di visioni unilaterali di conflitti armati;

la sensibilità del tema e l'età degli studenti coinvolti richiedono massima prudenza e responsabilità istituzionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e come intendano verificarne la fondatezza;

se sia stata informata l'Ambasciata israeliana, o altre autorità diplomatiche, in relazione all'episodio descritto e quali chiarimenti siano stati richiesti;

se il Ministro dell'istruzione e del merito non ritenga opportuno adottare linee guida chiare per

impedire che militari, italiani o stranieri, possano essere invitati in istituti scolastici con finalità di propaganda politica o militare;
quali misure intenda assumere per tutelare gli studenti da possibili forme di indottrinamento o esposizione a messaggi di parte in merito a conflitti internazionali;
in che modo intenda promuovere nelle scuole un'educazione alla pace, al dialogo interculturale e al rispetto dei diritti umani, in linea con i principi costituzionali e con gli impegni internazionali dell'Italia.

(4-02423)

